Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

730ª seduta pubblica

giovedì 24 novembre 2016

Presidenza della vice presidente Fedeli,

indi del presidente Grasso

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO 5

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 49

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 115

I N D I C E

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 5

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

(2595) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*:

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia:

PRESIDENTE 5
BONFRISCO *(CoR)* 6
TOSATO *(LN-Aut)* 7
MAURO GIOVANNI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))* 9

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 11

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2595 e della questione di fiducia:

BARANI *(AL-A)* 12
ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* 14
DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)* 15
GUALDANI *(AP (NCD-UDC))* 17
LEZZI *(M5S)* 19

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 22

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2595 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE 25
SCIASCIA *(FI-PdL XVII)* 22
ROSSI GIANLUCA *(PD)* 24

Votazione nominale con appello 25

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIOVANI CONSULENTI DEL LAVORO

PRESIDENTE 27

DISEGNI DI LEGGE

Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(2093) ***BOTTICI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»***:

PRESIDENTE 28, 33
BOTTICI *(M5S)* 28
MAZZONI *(AL-A)* 30
PETRAGLIA *(Misto-SI-SEL)* 31
RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)* 32
MARTINI *(PD)* 32
MANCUSO *(AP (NCD-UDC))* 33

Seguito della discussione:

(2224) ***Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano)*:

(1134) ***BIANCO ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario***:

(1648) ***ROMANO ed altri. – Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio clinico e della responsabilità professionale medica***

(Relazione orale):

PRESIDENTE 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46
GAETTI *(M5S)* 34, 37, 42
D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)* 34, 36, 39, 43
BIANCO, *relatore* 35, 39, 44
DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute* 35, 40, 44
CUOMO *(PD)* 36, 37, 41, 43, 45
MANDELLI *(FI-PdL XVII)* 37, 44, 45
RANUCCI *(PD)* 39, 40, 45
MALAN *(FI-PdL XVII)* 39, 45
CALIENDO *(FI-PdL XVII)* 41
FUCKSIA *(Misto)* 45
ROMANI MAURIZIO *(Misto-Idv)* 45
FLORIS *(FI-PdL XVII)* 45
CALDEROLI *(LN-Aut)* 46
AIROLA *(M5S)* 46

Verifiche del numero legale

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

SUI LAVORI DEL SENATO. CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI, CONVOCAZIONE

PRESIDENTE ... 47
DE BIASI *(PD)* ... 47

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2016 ... 47

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO N. 2595

Articolo 1 del disegno di legge di conversione e allegato recante le modificazioni apportate al decreto-legge, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia ... 49

Articoli da 1 a 16 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ... 49

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE N. 2224

Articolo 6 ... 103

Emendamenti e ordine del giorno ... 103

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6 ... 105

Articolo 7 ... 106

Emendamenti e ordine del giorno ... 107

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7 ... 110

Articolo 8 ... 110

Emendamenti ... 111

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA ... 116

CONGEDI E MISSIONI ... 123

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione ... 123

GOVERNO

Trasmissione di documenti ... 124

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Interrogazioni, apposizione di nuove firme ... 124

Risposte scritte ad interrogazioni ... 125

Mozioni, nuovo testo ... 127

Mozioni ... 130

Interpellanze ... 138

Interrogazioni ... 139

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento ... 140

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta ... 145

Interrogazioni, da svolgere in Commissione ... 161

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,31).*
Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,39).*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: (2595) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili* *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 9,40)**

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2495, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri il Presidente della Commissione bilancio ha riferito sui lavori delle Commissioni riunite 5ª e 6ª, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto luogo la discussione sulla questione di fiducia.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2595, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 otto-

bre 2016, n. 193, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

BONFRISCO *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(CoR)*. Signora Presidente, all'ennesima fiducia su un testo che ha fatto illudere gli italiani sull'abolizione di Equitalia, scopriamo, leggendo un po' meglio le carte (anche se nelle poche ore che il Senato ha avuto a disposizione per poterle esaminare), che Equitalia non cambia affatto: cambia solo la targa all'esterno dei palazzi dove ha sede. Doveva, peraltro, essere il decreto-legge che, partendo da Equitalia, avanzava sul terreno di quel fisco amico, obiettivo di tanti quasi sempre fallito. E infatti, invece di andare verso il fisco amico o quella *tax compliance* - come si dice oggi - ci si mette sotto i piedi anche quel poco che resta di un codice del contribuente sempre disatteso ad ogni decreto-legge economico e fiscale.

Doveva essere una semplificazione e invece solo i nuovi adempimenti, che riempiono tre pagine scritte fitte fitte, complicheranno a imprese, famiglie, cittadini, professionisti, artigiani e commercianti ulteriormente la vita, e soprattutto gli porteranno costi ulteriori. Se hanno protestato i commercialisti, signora Presidente, figuriamoci quanto protesteranno i contribuenti quando scopriranno che, dall'accertamento alla riscossione, tutto avverrà in un'unica soluzione, un unico mostro entrerà nella loro vita, potendo utilizzare quelle importanti e delicate banche dati non solo ai fini della riscossione ma chissà a quali altri.

È un tema assai delicato quello che viene affrontato in questo decreto-legge, disattendendo, da parte del Governo, ogni logica verso un fisco moderno e un sistema di controllo e di lotta all'evasione che deve operare nelle forme più severe possibili, ma non può impedire alle persone di essere titolari della loro vita, del loro contratto di lavoro, della loro contribuzione previdenziale, di tutto ciò che pagano e versano, che deve servire a sostenere le esigenze di una vita lavorativa e poi pensionistica; al contrario, in questo decreto viene utilizzato ai fini del pagamento delle tasse.

Ma per il Governo, che avrebbe l'ambizione di ridurre la pressione fiscale, questa è forse la più tragica occasione mancata. Persino alla vigilia di una consultazione elettorale così importante non viene in mente al Governo e alla sua maggioranza che il principale oggetto della nostra attenzione e tutela deve essere proprio il cittadino italiano, il contribuente italiano, pur nell'ambito di una giusta quanto corretta lotta all'evasione fiscale. Ma si capisce poi presto perché non poteva che essere così: con la scusa di cambiare nome a Equitalia, in realtà, attraverso un decreto-legge fiscale si immagina nuovo gettito erariale, nuovi soldi che verranno sottratti alle tasche degli italiani e usati a copertura di molte iniziative di spesa contenute in questo provvedimento e di altre che saranno inserite nella legge di bilancio.

Quindi è un decreto che serviva a coprire, a fare cassa e, se serve a fare cassa, vuol dire che dal cambio del nome di Equitalia gli italiani avranno solo da rimetterci. Pensiamo - ad esempio - a quella cifra, che gronda

sangue degli italiani, contenuta nel decreto: 500 milioni di euro - ripeto 500 milioni di euro, la metà di un miliardo di euro - che la Ragioneria quota risultanti dai pignoramenti che saranno immediatamente esecutivi quando entrerà in vigore, tra qualche giorno, la procedura; e con i pignoramenti dei beni degli italiani noi dobbiamo andare a coprire le spese che sosteniamo per l'ondata migratoria che nel nostro Paese non si arresta. E non si arresterà perché questo Governo, che è forte con i contribuenti italiani e debole invece con gli europei, con gli altri Paesi e, soprattutto, con l'Unione europea, cosa è riuscito a farsi fare ancora ieri? Dopo aver subito l'onta di avere quasi del tutto perso il posto nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, laddove la sicurezza del mondo e dei Paesi europei è l'obiettivo principale, ieri ne abbiamo perso un altro importante. Il funzionario che guiderà tutta l'attività di controllo sugli *hotspot* europei, soprattutto quelli italiani, sarà un inglese e nell'epoca della Brexit, se gli inglesi riescono a essere più valutati e considerati degli italiani su un tema come quello dell'immigrazione, vuol dire che noi siamo davvero messi molto male, peggio della Brexit. E questo Governo riuscirà con la sua azione debolissima e incapace in Europa a deludere ancora una volta le attese di tanti italiani che pensano che, con un solo «sì», si potrebbe davvero cambiare la situazione del nostro Paese. Servirà invece un grande «no» per fermare un Governo che l'unica cosa che sa fare è studiare un decreto fiscale, ingannando gli italiani che produrrà nuovo gettito di tasse allo Stato italiano, il quale dovrà coprire sempre maggiori spese per un'immigrazione che non controlla, non governa e che decidono altri. La decidono persino quelli che dall'Europa hanno deciso di uscire.

Penso, allora, signora Presidente, che sia arrivato il momento delle parole e della verità. Da qui ai prossimi quindici giorni la verità degli italiani verrà a galla. In questo decreto fiscale, però, sta tutta la verità di questo Governo: rastrellare soldi dalle tasche degli italiani, attraverso le tasse, per poter sostenere spese che aumenteranno il nostro debito e il nostro *deficit*. *(Applausi dal Gruppo CoR).*

TOSATO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, quello della Lega Nord sarà un doppio no al decreto-legge in esame: no ai contenuti del provvedimento, no alla fiducia. Questo decreto è un esempio del modo di governare di Renzi, del modo di ingannare i cittadini: un decreto-legge approvato in trentuno giorni tra Camera e Senato con voto finale di fiducia; decreto che parla di scioglimento di Equitalia, di semplificazioni, di finanziamenti per esigenze indifferibili: falsità, menzogne. Equitalia non verrà abolita, ma verrà istituita al suo posto l'Agenzia delle entrate-riscossione. Si tratta solo di un cambio di nome e di forma giuridica. Il nuovo statuto sarà approvato dal Governo. La nuova Agenzia avrà il controllo diretto da parte del Governo, diventerà un braccio operativo del Governo sul fronte fiscale.

L'articolo 3 prevede che la nuova società di riscossione potrà controllare l'ammontare del conto di ogni contribuente, l'ammontare dello sti-

pendio e della pensione; potrà fare una radiografia completa e preventiva dello stato patrimoniale di ogni cittadino italiano. Si promuove, quindi, il potenziamento della riscossione per rendere più efficace il pignoramento di stipendi, salari e indennità. Altro che fisco amico, come ci è stato raccontato da Renzi: falsità, menzogne.

L'articolo 4 prevede nuove disposizioni per il recupero dell'evasione e, in particolare, nuovi adempimenti per le partite IVA: comunicazioni analitiche di tutte le fatture emesse e ricevute e comunicazioni trimestrali dell'IVA. Altro che semplificazione: renderete un inferno la vita dei cittadini, dei contribuenti, delle famiglie. *(Applausi del senatore Arrigoni)*. Avete provocato persino la protesta dei commercialisti. I nuovi adempimenti diventeranno nuovi costi per i cittadini. Otto nuovi adempimenti fiscali e sanzioni spropositate: un mero errore formale di un euro produrrà una sanzione minima di 5.000 euro. Non lo diciamo noi: lo dice l'associazione dei commercialisti, che sono scandalizzati dalle norme di questo decreto.

La moratoria delle cartelle esattoriali: niente sanzioni e more se si paga in fretta. Questo è un altro grande inganno. Chi potrà avvalersi di tale opportunità se dovrà versare il 70 per cento delle somme dovute al fisco entro la fine 2017 e il restante 30 per cento nel 2018? Solo chi gestisce grandi capitali, cioè i grandi evasori, chi potrà indebitarsi con le banche, e non certamente i comuni cittadini o le piccole imprese, che non riescono nemmeno a pagare le tasse anno per anno.

Volete solo far cassa nel 2017. Avete bisogno di denaro fresco da spendere per costruire il vostro consenso. Ma non vi saranno le entrate che vi aspettate, come non ci saranno dalla *voluntary disclosure*. Approvate questo decreto-legge per inserire nella legge di bilancio e di stabilità entrate fasulle pur di far stare in piedi le vostre spese elettoralistiche.

E poi ci sono gli ultimi articoli, che nulla hanno a che fare con un decreto fiscale e con investimenti indifferibili e urgenti. Si tratta esclusivamente di mance referendarie, di elargizioni a pioggia per portare consensi alla campagna governativa per il "sì". Ne cito solo alcune: 600 milioni ai Comuni che collaborano con il Governo alla creazione di centri d'accoglienza dei migranti; premi senza logica, senza giustizia. Ogni Comune ha diritto ad una distribuzione equa delle risorse, a prescindere dal fatto che aiuti o no Renzi e Alfano nella folle politica dell'invasione. E poi ci sono 600 milioni alla Regione Campania di De Luca, per pagare i debiti contratti con la società di trasporto ferroviaria regionale; e altri 90 milioni alla Regione Molise, per i debiti contratti con Trenitalia. La solita logica: chi spende male i soldi pubblici viene premiato; chi li spende bene viene preso in giro. Di più: chi fa campagna referendaria per Renzi ottiene investimenti pubblici dal Governo, gli altri no. È una sorta di voto di scambio pagato da tutti i cittadini. Questo è il modello Renzi-De Luca. Vergogna! *(Applausi del senatore Arrigoni)*.

Si tratta di un decreto ingannevole, come lo è la riforma costituzionale, a partire dal titolo del quesito referendario; e i cittadini ne hanno molti esempi, a partire dalla buona scuola. Con questo decreto-legge, approvato tra Camera e Senato in soli trentuno giorni con la fiducia, dimostrate che il Governo non ha bisogno di poteri speciali per approvare le leggi e che il bi-

cameralismo non è un problema, ma è un alibi. Già ora usate e abusate della Costituzione per fare ciò che volete. Chissà poi, se venisse approvata la vostra riforma, cosa accadrebbe in queste Aule.

La verità è che Renzi vuole togliere potere alle autonomie locali e ai cittadini per fare ciò che vuole, senza nemmeno chiedere il permesso. Se oggi il cittadino ha la sensazione di contare poco nelle decisioni politiche, un domani, se passerà la riforma, questa sensazione diventerà una certezza. I cittadini non eleggeranno più i propri rappresentanti, ma questi verranno nominati da altri politici nei consigli regionali; stesso metodo della nomina dei consiglieri e presidenti delle Province. Quello che volete mettere in atto è il superamento della democrazia: sottrarre sovranità popolare ai cittadini, perché i poteri a cui Renzi risponde hanno terrore della democrazia.

La variabile del voto popolare nella realizzazione dei loro progetti è una variabile che temono, che deve essere ridimensionata, eliminata, e Renzi ha varato una riforma per raggiungere questo obiettivo. Renzi punta a ottenere uno sbandierato, presunto risparmio nei costi della politica; in realtà è solo irrisorio, come testimonia la Ragioneria generale dello Stato.

Tutti noi componenti del Gruppo Lega Nord ci auguriamo che i cittadini capiscano cosa è in gioco nel *referendum* e non aderiscano al modello Renzi-De Luca del voto di scambio. Il diritto di voto non deve essere svenduto a Renzi e a nessuno ma, deve essere difeso perché non ha prezzo. La Lega Nord vota no a questo decreto-legge; vota no alla fiducia al Governo Renzi; voterà no il 4 dicembre a una riforma che non è nell'interesse dei cittadini, ma è nell'interesse del palazzo. Noi diciamo no. *(Applausi del senatore Arrigoni)*.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, signor rappresentante del Governo, avevamo avuto un approccio nei confronti del decreto fiscale di grande interesse e volontà di partecipazione alla modifica di quello che riteniamo essere uno dei punti deboli del nostro sistema statuale.

La pressione fiscale eccessiva, ma anche le forme di esecuzione per la riscossione delle tasse sono uno degli aspetti che riteniamo più scandalosi del nostro sistema Paese. Pertanto, la dichiarata volontà di eliminare Equitalia si sposava, nel nostro sentire, con la volontà di dare ai contribuenti italiani un sistema di riscossione più equo, davvero un sistema in cui il fisco non sia visto, nell'immaginario collettivo, come il satrapo impositore che persegue il cittadino contribuente, ma come chi lo coadiuva, lo aiuta nell'esercizio doveroso del pagamento delle tasse dovute.

Invece ci troviamo di fronte a un'operazione di facciata, che ha bisogno del voto di fiducia per consentire, ancora una volta, che non vi sia un libero dibattito che possa portare miglioramento a un provvedimento di legge che non si capisce a chi vuole portare giovamento: di certo non ai piccoli

e medi imprenditori italiani, quelli dei settori agricolo, artigianale e industriale; sono gli imprenditori che, negli ultimi sei lunghi anni di crisi, che ormai si avvicendano l'uno dopo l'altro, non hanno più la capacità, la potestà, la possibilità di far fronte anche al dovuto nei confronti del fisco.

Ebbene, questo provvedimento, la cosiddetta rottamazione delle cartelle, può essere solo a beneficio di coloro che hanno liquidità in tasca. Non esiste piccola o media impresa che possa aderire a una rottamazione che prevede l'immediato pagamento, nell'esercizio 2017, del 70 per cento della somma dovuta.

Un'operazione di questo genere non porta giovamento neanche alle tasche dello Stato. Infatti voi, con questo provvedimento, avete introdotto una manovra che avreste considerato scandalosa se solo fosse stata messa in campo da un Governo di altro segno, da un Governo di centrodestra. Voi introducete un condono ma, diversamente da altri condoni che abbiamo visto nel nostro Paese, è solo per i ricchi, è un regalo di Stato a chi ha la possibilità di pagare le tasse, nella misura del 70 per cento, immediatamente. Questa manovra, quindi, non porterà benefici neanche alle tasche dello Stato per l'impossibilità di adesione a una rottamazione così congegnata.

Ma la cosa che più dà scandalo, che davvero dà il segno di quale sia l'atteggiamento politico che porta avanti questo Governo, è l'articolo 5-*bis* di questo decreto fiscale, in cui si prevede una rottamazione agevolata per i petrolieri, per le aziende che operano nel settore del gas e degli idrocarburi: per loro viene prevista una rottamazione diversa; per loro è previsto il pagamento in sette comode rate annuali; per loro è previsto il pagamento del 20 per cento di quanto residua dei pagamenti delle loro cartelle.

Si ha così un doppio metro, una doppia corsia: una corsia larga, comoda e veloce, chiaramente per il settore del petrolio - non devo essere io a svelarlo - quello con maggiore capacità di reddito e che coinvolge aziende che sicuramente hanno polmoni e capacità finanziarie ben diverse da quelle del sistema produttivo medio italiano. Per loro si congegna una norma che è un regalo incredibile e importante e per tutti gli altri si prevedono norme assolutamente inattuabili.

Dunque, il nostro giudizio non è negativo soltanto dal punto di vista tecnico per lo strumento che viene adottato. Il nostro giudizio non è negativo soltanto perché avete voluto fare un'ennesima operazione di facciata con il sistema radiotelevisivo, che è quello di Stato ed è pagato con soldi dei contribuenti, che fa un'operazione assolutamente incredibile di imbonimento. Negli ultimi giorni si continua a ripetere che si è aggiustato al rialzo l'andamento del PIL allo 0,8 per cento. Nessuno dei conduttori televisivi, nessuno dei giornalisti addetto a questi servizi ha detto che all'inizio dell'anno la previsione era dell'1,1 per cento, e quindi l'aggiustamento sarà in positivo rispetto all'ultimo trimestre, ma è in assoluto negativo rispetto alle previsioni fatte dal Governo all'inizio dell'anno. E questo non è un fatto privo di influenza nella vita quotidiana dei nostri cittadini.

La precedente legge di stabilità per l'anno 2016 era basata su una previsione di crescita dell'1,1 per cento. Quando la crescita effettiva si ferma allo 0,8 per cento, vuol dire che il nostro Paese, complessivamente, ricorre a un ulteriore indebitamento e l'indebitamento ulteriore, a firma Renzi, in que-

sto Paese è già di 112 miliardi rispetto alla precedente gestione. È un indebitamento che continua.

Che fine hanno fatto, allora, le dichiarazioni per cui erano delinquenziali le politiche precedenti che avevano consegnato alle future generazioni un debito colossale? Voi lo state soltanto aumentando. Il nostro debito pubblico non solo non diminuisce, ma aumenta di altri 112 miliardi. Come pensate voi alle generazioni future? In quale Paese immaginate che possano vivere le nostre nuove generazioni, ulteriormente appesantite dall'azione di debito? Non pensiate - ve lo dico con il cuore in mano - che possano essere i cosiddetti poteri forti, la grande finanza internazionale a salvare questo Paese. Il nostro Paese, con le sue capacità, con la forza che deriva dalla sua struttura di impresa, piccola e media, con l'inventiva, con il *made in Italy*, si salva solo ridando fiducia e forza al nostro tipico settore produttivo. La piccola e media impresa italiana, dal provvedimento sul quale oggi vi accingete a votare la fiducia, non solo non trae alcun beneficio e sollievo, ma addirittura subirà un ulteriore aggravamento della sua posizione.

Vedremo, purtroppo, ancora una volta - mi spiace essere facile Cassandra - pignoramenti di aziende e case. Vedremo ancora - lo temo - atti di autolesionismo da parte di chi non si vuole rassegnare; quando si vede togliere la propria casa o si vedono porre i sigilli alla propria azienda, si vive un senso di fallimento pieno, un fallimento che prescinde dalle proprie scelte.

Oggi il contrasto morale che vorrei che l'Assemblea ascoltasse e sentisse come proprio è lo scoramento che vive la nostra società imprenditoriale rispetto a un declino, una decadenza, un fallimento delle proprie aziende, dovuto non a un errato calcolo sulla propria strategia aziendale, non alla propria incapacità - motivo per cui ci potrebbe essere anche rassegnazione - o a errori commessi nella conduzione della propria azienda, no. Il problema è vedersi fallire, perdere di competitività e capacità economica a causa di un sistema che uccide le piccole e medie imprese. E in questo sistema rientra anche quello fiscale, quello del settore bancario e dell'accesso al credito. Ebbene, contro questo sistema, non solo il Governo non dà alcuna arma e alcuna possibilità di lotta, ma addirittura ci si associa. Questo è un Governo che avverte e sostiene le sensibilità che provengono dal mondo finanziario e bancario, dal mondo delle produzioni multinazionali, completamente sordo alle esigenze della nostra struttura imprenditoriale e ai richiami e all'importanza che per un Paese hanno lo sviluppo e il sostegno delle nuove generazioni.

Per questo motivo voteremo no alla fiducia posta sul provvedimento in esame. *(Applausi del senatore Perrone).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Assiste oggi ai nostri lavori una rappresentanza di studenti del gruppo della cattedra di diritto costituzionale della facoltà di giurisprudenza della LUISS, alla quale rivolgiamo il nostro saluto. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2595 e della questione di fiducia (ore 10,06)

BARANI *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(AL-A)*. Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, il nostro Gruppo non si appassiona a fare campagna elettorale per il "sì" o per il "no", perché in gioco oggi non c'è il *referendum* costituzionale.

Come il collega Milo in discussione generale ha avuto modo di dire, il nostro Gruppo si è impegnato a sottolineare le incongruenze e i momenti migliorativi del decreto fiscale in esame. Come avrebbe fatto un buon medico, e come il senatore Milo ha fatto ieri, esso ha bisogno di interventi terapeutici. E noi lo abbiamo fatto regolarmente e lo continuiamo a fare.

Il provvedimento è parte integrante della manovra di fine anno. Ne rappresenta l'elemento essenziale, provvedendo al reperimento delle risorse finanziarie che sono indispensabili per dare all'economia italiana quel respiro, in termini di progressivo superamento della crisi economica, che finora è mancato.

Il nostro giudizio non può pertanto prescindere da una valutazione più complessiva, anche se il collegamento con la manovra di fine anno ha un carattere ambivalente, attribuendo al provvedimento un carattere inevitabilmente provvisorio. È evidente, infatti, che dovremo tornare a riconsiderare alcune norme quando il quadro sarà meglio definito.

Siamo infatti in attesa del definitivo responso della Commissione europea, che sarà reso noto - ahimè - solo dopo il 4 dicembre. Vedremo allora come si potrà ricomporre quella diversità di valutazioni che finora è stata solo annunciata.

Al momento, sulla scorta di documenti ufficiali, si può solo misurare il perimetro della divergenza. Si tratta più o meno di cinque miliardi - come ieri il senatore Milo ha avuto modo di dire - ai quali si dovrà fare fronte, in tutto o in parte, secondo l'evoluzione del possibile negoziato. E ci auguriamo che il Presidente del Consiglio ce la faccia a negoziare bene.

Ne deriva pertanto che la stessa legge di bilancio, che la Camera dei deputati si appresta a varare - sappiamo che la Commissione ha lavorato fino a tardi ieri notte - dovrà tener conto di questa variabile esogena. Il Senato dovrà riconsiderare il tutto alla luce della nostra prospettiva e lì forniremo il nostro contributo.

Dichiaro già il voto favorevole del nostro Gruppo, ma con la legge di bilancio noi dovremo avere quelle risposte in termini di riconduzione positiva della manovra di bilancio nei binari giusti, come riteniamo opportuno e non per critica, ma per costruire insieme una legge di bilancio che serva a tutti quanti noi.

Nel frattempo, tuttavia, non possiamo esimerci dall'effettuare una valutazione di un testo che presenta molte luci e alcune ombre: ombre che ab-

biamo cercato di diradare con i nostri emendamenti, sui quali insisteremo quando la manovra avrà assunto un carattere più definitivo.

La prima osservazione riguarda i grandi numeri. La manovra, come noto, comporterà un aumento del *deficit* di 12 miliardi di euro, pari allo 0,7 per cento del PIL. Le minori entrate vi contribuiranno per 5 miliardi, mentre i restanti 7 miliardi deriveranno da maggiori spese, sia in parte corrente, che in conto capitale. Questa cifra complessiva non va considerata a sé stante, ma messa in rapporto con l'importo delle cosiddette clausole di salvaguardia che, come noto, si riferiscono al ventilato aumento dell'IVA e delle accise (problema scongiurato per il 2017, ma non per gli anni successivi), oneri il cui valore, sempre per il 2017, è pari a 15,1 miliardi di euro.

Paragonando le due cifre si può facilmente dedurre che l'intera manovra prevista risulta insufficiente per coprire quel «pagherò fiscale», come lo ha definito il vice ministro Zanetti in un suo brillante intervento giornalistico, che affronta le sue radici nella notte dei tempi. L'invenzione, invero, fu del ministro Tremonti, il quale ieri ha voluto darci una lezione, ma forse se l'è data specchiandosi, perché questo *vulnus* è partito proprio da lui e da una sua invenzione infelice, contenuta nel decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Ieri il collega Tremonti ha richiamato il contenuto dell'articolo 47 della Costituzione, che però esisteva anche nel 2011, ma allora non se ne è ricordato. Allora si trattava di venire incontro alle richieste dell'Europa e alla lettera a doppia firma dell'allora presidente della Banca centrale europea Trichet e di Mario Draghi. L'articolo 40 di quel decreto-legge prevedeva un taglio delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali e, ancora oggi, fa una certa impressione vedere quella quarantina di pagine che costituiscono l'allegato *c)* del provvedimento, una tabella in cui sono minuziosamente elencate le 1.000 voci che potrebbero garantire un aumento di prelievo fiscale. Già allora si pensava a un riordino dell'intera materia, ma, come nel caso della *spending review*, l'unica cosa che è cambiata sono gli uomini preposti a individuare la rotta del cambiamento.

Le successive pressioni europee sotto il Governo Monti - le ricordiamo tutti - costrinsero a modificare quella norma, con il conseguente drastico aumento dell'IVA e delle accise, visto che si dovevano trovare 20 miliardi di euro per evitare che nel 2018 l'aliquota salisse al 25 per cento e quella agevolata al 13 per cento. Sono passati sei anni da quel maledetto 2011 e, ancora adesso, siamo impegnati a trovare il modo di tappare quei buchi.

Questa valutazione di carattere più generale non può impedire una più attenta valutazione di merito. Ieri il senatore Milo ci ha parlato dell'articolo 5-*bis* del provvedimento. Non ci siamo comportati esattamente come Robin Hood, che toglie ai ricchi per dare ai poveri: viceversa, ai ricchi, che sono pochi, abbiamo dato tanto e ai poveri abbiamo dato poco. Infatti, la disposizione sul 20 per cento di contenzioso riguarda solo i petrolieri, che sono pochi, i produttori di alcolici e, forse, quelli di sigarette. La disposizione è stata inserita alla Camera dei deputati e vorrei conoscere il nome del presentatore dell'emendamento, in quanto si tratta di una misura *ad personam*, riguardante un gruppo ben ristretto di persone, cui viene data anche la possibilità di pagare in sette anni, a differenza del restante 70 per cento dei cit-

tadini che, con riguardo alla rottamazione delle cartelle, devono effettuare il pagamento entro un anno. Questa è la difficoltà. Forse avremo modo di intervenire con il disegno di legge di stabilità, perché, come ha detto il senatore Milo in discussione generale ieri, forse era meglio la previsione di 72 rate, che potevano diventare anche 120.

Dal punto di vista finanziario, secondo i parametri indicati nella relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato, l'equivalenza tra i due diversi sistemi implica un tasso di interesse annuo di circa il 4 per cento (lo ha detto anche il senatore Milo ieri), mentre altri beneficiano di un tasso dell'1,5 per cento e addirittura c'è chi ci guadagna.

Anche in materia di diritti audiovisivi sportivi si poteva fare meglio. Il nostro Gruppo lo ha più volte detto. Sono, infatti, numerose le istanze che sono giunte al nostro Gruppo a sostegno dell'ottimo lavoro fatto nella Lega Pro, nel tentativo di modificare quanto previsto nel decreto. Le istanze evidenziano in maniera chiara le difficoltà e le preoccupazioni economiche della serie A, B, lega Pro e lega Basket. I diritti audiovisivi sportivi sono di grande interesse nazionale per l'autonomia finanziaria delle società di serie A, B, di lega professionisti o dilettanti.

Signora Presidente, su un particolare dato appare opportuno richiamare fin da ora l'attenzione del Governo. Non è chiaro nel testo al nostro esame il destino dei centri di riscossione diversi da Equitalia: continueranno a operare oppure saranno tagliati fuori dalle provvidenze previste per i contribuenti? Quest'ultima eventualità comporterebbe la loro crisi inevitabile, con riflessi diretti e immediati su centinaia di lavoratori che sono colà occupati. È bene, quindi, che il Governo fornisca chiarimenti.

Concludo il mio intervento ricordando che esprimiamo un giudizio tutto sommato positivo, ma avremmo voluto che il Governo avesse tenuto conto dei nostri suggerimenti perché avremmo avuto un decreto-legge migliore. Noi vogliamo offrire un contributo. I grandi numeri depongono a favore della manovra, quelli piccoli la contraddicono in molti punti qualificanti. Il Gruppo AL-A si farà carico di questo problema non risolto quando, chiarito il quadro economico e quello politico, si tratterà di discutere della legge di bilancio. In quella sede, lo annuncio fin da ora, ci batteremo affinché gli emendamenti che abbiamo presentato, ma non presi in considerazione per causa di forza maggiore, ritrovino l'attenzione che meritano.

Oggi noi daremo fiducia al Governo. Domani, se le nostre proposte costruttive non venissero prese in considerazione, ci adegueremo e valuteremo un voto diverso da quello odierno. *(Applausi dal Gruppo AL-A)*.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, condividiamo gli obiettivi fondamentali del decreto in materia fiscale, ossia l'equità e la semplificazione del rapporto fra il sistema fiscale e il contribuente, lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle en-

trate e riscossione e l'effettiva e maggiore autonomia degli enti locali in merito alle scelte per la riscossione dei tributi locali.

In termini generali, con il provvedimento in esame si prosegue nel rafforzare le opportunità di ravvedimento da parte dei contribuenti e il consolidamento delle procedure di composizione in luogo di possibili contenziosi.

Fra i punti rilevanti del provvedimento concordiamo con la decisione del Governo di riaprire i termini relativi alla *voluntary disclosure*. La riapertura delle procedure e dei termini evidentemente non può che confermare le regole che hanno già disciplinato l'azione in materia di *voluntary* vigenti per il 2016. Si tratta di misure che hanno introdotto, e ora ribadiscono, sostanziali novità nel rapporto tra sistema tributario e contribuenti, ai fini di un efficace contrasto dei fenomeni di evasione fiscale. Le disposizioni relative alla riapertura della *voluntary disclosure* rappresentano un'ulteriore opportunità affinché i contribuenti decidano di regolarizzare la propria posizione nei confronti del fisco. In ordine alla *voluntary disclosure* ribadiamo, come già richiesto con un ordine del giorno alla Camera dei deputati accolto dal Governo, l'auspicio che nell'esame parlamentare della legge di bilancio venga chiarito che, in forza dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige- Südtirol, una parte dei proventi derivanti dalla *voluntary disclosure* spetti alle due Province autonome, come statuito con la sentenza Corte costituzionale n. 66 del 2016 in ordine all'analogo problema della Valle d'Aosta.

Annuncio, quindi, il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie-PSI-Maie. *(Applausi del senatore Albertini).*

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, credo che ormai il Governo Renzi abbia battuto ogni *record* per quanto riguarda le questioni di fiducia, superando largamente tutti gli Esecutivi che lo hanno preceduto. Anche oggi ci troviamo quindi di fronte al solito copione, con un uso e un abuso della decretazione d'urgenza - su cui abbiamo già avuto modo di intervenire già ieri nella discussione della questione pregiudiziale - e l'ennesima fine scontata dell'apposizione della questione di fiducia in una situazione in cui le Commissioni preposte non hanno potuto esaminare se non superficialmente il provvedimento, senza poter valutare neanche gli emendamenti e quindi senza possibilità di miglioramento. Come si vede, quando interessa al Governo si procede sempre molto rapidamente alla faccia delle presunte lentezze legate al bicameralismo perfetto.

Il decreto fiscale sul cui disegno di legge di conversione oggi votate la questione di fiducia è parte essenziale della manovra finanziaria e per la verità molti dei provvedimenti che hanno reso il decreto-legge completamente disomogeneo potevano essere inseriti all'interno della legge di bilancio. Pertanto, proprio perché fa parte di questa legge di bilancio, nella mia dichiarazione di voto non posso esimermi dal fare una valutazione d'insieme

a carattere generale, che è alla base anche della nostra ferma contrarietà al merito del decreto-legge in discussione e ovviamente anche del no al voto di fiducia.

Ormai da tre anni il Governo Renzi si muove in politica economica su due linee che a nostro avviso non ci hanno portato assolutamente fuori dalla crisi e non hanno prodotto una vera ripresa del Paese stesso. Da una parte vi è l'utilizzo di una ricetta che si è già dimostrata assolutamente sbagliata e certamente non sufficiente, cioè la manovra sul lato dell'offerta, con misure che si sono caratterizzate, almeno per i tre anni del Governo Renzi, semplicemente in agevolazione fiscali, nell'utilizzo del credito d'imposta sempre a favore delle imprese. Si tratta, quindi, di ricette che peraltro stanno tornando di moda negli Stati Uniti con la vittoria del Presidente Trump e che, come molti economisti sostengono, non sono certamente sufficienti: le manovre sul lato dell'offerta possono servire in piccola parte a garantire la ripresa ma sono insufficienti, per esempio, a stimolare gli investimenti.

L'altra linea, quella che è stata costante in questi tre anni, è data dalla strumentalità elettorale. Mi riferisco ad una serie di provvedimenti che hanno il fine di accontentare varie categorie e quindi di muoversi nell'ambito di *bonus* a fini elettorali: la parola *bonus* e strumenti di questo tipo sono stati vieppiù utilizzati man mano che vi erano appuntamenti elettorali. Anche questa legge di bilancio, interamente articolata sulla base di questo principio, è a ridosso di un appuntamento importante come quello del *referendum* e quindi fa ancora una volta riferimento a questo tipo di tecnica. Noi riteniamo sostanzialmente che queste due linee hanno prodotto non solo risultati assolutamente insufficienti, ma sul lato della strumentalità elettorale anche dei danni dal punto di vista dei saldi e dei conti.

La nuova versione di quest'ultima fase è la polemica con la Commissione europea, ma non su una diversificazione e una messa in discussione vera delle politiche di *austerity* dell'Europa. Tale polemica ha più il sapore di una sorta di propaganda - anche in questo caso - piuttosto che una convinzione, che avrebbe dovuto essere al centro delle attenzioni del Governo già dal primo semestre europeo, se davvero il Governo avesse creduto che bisognava cambiare registro in Europa. Quindi, anche questa si è arroccata sulla discussione su alcuni margini di flessibilità (non da dedicare agli investimenti), e non certamente nella messa in discussione degli assi portanti della politica europea, che è stata assolutamente sbagliata. Peraltro, tale impostazione non sta producendo risultati significativi neanche sul piano della concessione di margini di flessibilità.

Anche questo decreto - lo dobbiamo dire con molta chiarezza - presenta tutti i vizi che ho descritto, mentre occorrerebbe ben altro. Noi lo proponiamo da molto tempo ed abbiamo avanzato una proposta molto chiara e precisa anche in occasione della legge di bilancio, perché pensiamo che bisognerebbe intervenire massicciamente sul lato della domanda e non dell'offerta, quindi con politiche di investimento. Qualcuno potrà pensare che sono politiche nostalgiche perché hanno riferimenti keynesiani, ma sono in realtà le uniche che potrebbero permettere al nostro Paese di garantirsi una ripresa.

Occorre una politica di investimento. Noi abbiamo parlato di un punto di PIL per ogni anno (17 miliardi). Serve un *green social compact* e c'è

bisogno di investimenti massicci. Pensiamo anche alla vicenda del terremoto: occorrerebbero degli investimenti enormi per la messa in sicurezza del nostro territorio dal rischio idrogeologico e la messa in sicurezza degli edifici. Serve una politica energetica diversa, quindi una massiccia dose di politiche di investimenti sociali. Invece, si continua purtroppo a non voler seguire questo orientamento.

Sul lato delle politiche sbagliate, anche questa legge di bilancio sposa in pieno le due linee di cui parlavo prima. Il decreto fiscale si muove su queste linee: ad esempio, ha fatto un'operazione su Equitalia che è di stampo molto propagandistico; ha fatto credere che l'intervento su Equitalia fosse legato alla rottamazione di tutte le cartelle, lasciando immaginare all'opinione pubblica che l'eliminazione delle sanzioni e degli interessi di mora fosse contenuta anche nel superamento di Equitalia. Invece, sappiamo tutti che questa è una misura di carattere straordinario che riguarda solo la partita in oggetto di questo decreto.

Noi, su questo fronte, riteniamo che si doveva operare in modo equo, perché è assolutamente necessario distinguere. Esiste un'evasione di sopravvivenza, che va compresa ed affrontata con misure specifiche, ma non si può fare un'operazione a tappeto. Non si può trattare tutti allo stesso modo: chi ha frodato volontariamente milioni di euro all'erario e chi non ce la fa a pagare. Ancora una volta, invece, non si distingue. Gli emendamenti che avevamo presentato anche alla Camera su questo fronte, che volevano mettere un tetto al debito fiscale, non sono stati presi in considerazione. Quindi, questa è un'operazione in violazione assoluta degli articoli 53 e 3 della nostra Costituzione.

Come abbiamo già detto ieri in discussione generale, si continuano a fare operazioni di sanatoria, a non avere certezza del dritto in campo fiscale, e questo avvantaggerà soltanto una piccola parte della popolazione, quelli che, appunto, continuano a frodare il fisco.

Un primo effetto questo decreto ce l'ha avuto perché ha rallentato immediatamente gli introiti, per non parlare della grande ingiustizia di chi ha già pagato tutto rispetto ad altri che invece non lo hanno fatto e che oggi ne avranno un evidente vantaggio. Tra le altre cose, in questo decreto non si chiarisce assolutamente neanche se ci sarà una proroga per il regime giuridico dei contribuenti che dichiarano uno stato di difficoltà. Insomma, non siamo assolutamente d'accordo nel merito, per non parlare della *voluntary disclosure*, che significa l'ennesimo condono. In questo modo non facciamo né un'operazione di giustizia né un'operazione che possa servire davvero a questo Paese.

Per questo il nostro è un no chiaro, un no nel merito, un no alla fiducia, l'ennesima, posta da questo Governo. *(Applausi dal Gruppo Misto e SEL)*.

GUALDANI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALDANI *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la legge di delega fiscale del 2014 e i successivi decreti attuativi hanno tracciato la strada. Il disegno ispiratore di questo decreto-legge, arricchito dal lavoro parlamentare, è sempre lo stesso: costruire finalmente un nuovo e inedito rapporto tra il contribuente italiano e l'erario; un rapporto di leale collaborazione fondato sul reciproco affidamento ciascuno nel rispettivo ruolo: uno a difesa dei propri diritti soggettivi, l'altro a tutela dell'interesse generale e nel contempo a contrastare in modo sempre più determinato ed efficace l'evasione fiscale. È un disegno ambizioso che avrà bisogno di molta cura legislativa e anche di tempo.

Area Popolare voterà favorevolmente al decreto-legge fiscale, in quanto il lavoro svolto dai Gruppi parlamentari è stato dettato da un principio di equità e da una concezione del fisco come strumento per incentivare l'iniziativa economica dei cittadini, e quindi lo sviluppo.

La raccolta fiscale e la spesa pubblica assumono un'importanza economica cruciale per ogni comunità civile e politica; pertanto, l'obiettivo verso cui tendere è una finanza pubblica capace di proporsi come strumento di sviluppo e solidarietà. Ma sopratutto, la finanza pubblica viene accettata e assimilata dal contribuente unicamente quando si orienta al bene comune e quando si attiene ad alcuni principi fondamentali: il pagamento delle imposte come specificazione del dovere di solidarietà, razionalità ed equità nell'impostazione dei tributi, rigore e integrità nell'amministrazione e nella destinazione delle risorse pubbliche.

Nel distribuire le risorse, la finanza pubblica deve seguire i principi della solidarietà, dell'uguaglianza e della valorizzazione dei talenti, e prestare grande attenzione a sostenere le famiglie, destinando a tal fine un'adeguata quantità di risorse. È con questa attenzione al bene comune che si è modulata la nostra azione legislativa, innanzi tutto in merito alle semplificazioni.

Chi va in giro a incontrare "l'Italia che produce", le imprese, gli artigiani, i commercianti, i piccoli professionisti, il popolo delle partite IVA, ma anche i lavoratori dipendenti alle prese con la burocrazia, sa che la prima richiesta, insieme alla diminuzione della pressione fiscale, è quella di semplificazione e sburocratizzazione. Le piccole e medie imprese italiane impegnano 282 euro l'anno nelle pratiche e 122 euro negli adempimenti fiscali, con un costo di circa 21 miliardi. Le semplificazioni nel rapporto tra piccole e medie imprese, liberi professionisti, artigiani e fisco, allora, sono state il nostro obiettivo principale: rispondono a tale obiettivo l'eliminazione delle *blacklist*, la sospensione degli accertamenti di agosto, l'accorpamento del versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, la possibilità di pagare l'F24 in forma cartacea anche per gli importi superiori ai 1000 euro, il bollo virtuale sugli assegni circolari, le semplificazioni per gli enti e le organizzazioni iscritte negli enti beneficiari del 5 e del 2 per mille. Rendiamo quindi la vita più semplice almeno a chi fa solidarietà, ricerca ed educazione. Parimenti, semplificazione e un regime premiale anche per chi opta per la fatturazione elettronica, al fine di migliorare il sistema di comunicazione dell'IVA. E poi - e di questo andiamo particolarmente orgogliosi - il superamento degli studi di settore, sostituito con indici di fedeltà fiscale a cui sono legati

livelli di premialità per i contribuenti più affidabili anche in termini di esclusione o riduzione di termini per gli accertamenti al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari. Adottando questi indici cesseranno, ai fini dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli odiati studi di settore. In poche parole i contribuenti più affidabili non avranno controlli e avranno rimborsi più ampi.

Se le semplificazioni servono per predisporre al meglio il contribuente a soddisfare l'obbligazione tributaria, cambiare le regole della riscossione significa che anche lo Stato deve fare la sua parte. Non ci sarà più Equitalia, si crea un nuovo ente pubblico economico che sarà ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, ma sarà sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti i dipendenti - più di 8.000 - con il loro grande bagaglio di esperienza saranno salvaguardati e di questo siamo soddisfatti. II nuovo ente di riscossione che nascerà nei prossimi mesi dovrà dotarsi di uno statuto che rispetti lo statuto del contribuente, che riveda il sistema degli aggi e che si ispiri ai principi di cooperazione e di leale collaborazione.

Potremo davvero aspirare ad avere un fisco non più inutilmente vessatorio e burocratico, ma più leale, più chiaro, più vicino alle esigenze dei contribuenti in difficoltà. Un fisco che valorizzi la sincera disponibilità dei cittadini a fare il proprio dovere con l'erario, ma nel contempo un fisco sempre più severo e intransigente nei confronti di coloro che deliberatamente scelgono la strada sbagliata di sottrarsi al proprio dovere tributario. Tutto questo è meglio ricordarlo in una cornice che, anno dopo anno, va svelando la sua concretezza e l'autenticità dell'impegno politico che la sta realizzando. Mi riferisco alla costante diminuzione della pressione fiscale dal 2014 al 2017, uno dei punti più qualificanti di questo Governo ed una novità assoluta per la politica italiana. Dopo la riduzione dell'IRAP, l'intervento sul reddito di lavoro subordinato, poi quello sulla prima casa e sull'IMU in agricoltura, per il prossimo anno il taglio dell'IRES con tre punti e mezzo in meno di aliquota, poi l'esenzione IRPEF ancora in agricoltura e quindi l'istituzione dell'IRI in favore di artigiani e di piccoli imprenditori. Il provvedimento, parte integrante dell'intera manovra di bilancio per il 2017, convince per l'ulteriore sostegno che potrà conferire all'economia reale.

Pertanto, ribadisco il voto favorevole di Area Popolare. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

LEZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI *(M5S)*. Signora Presidente, si è fatto l'annuncio della rottamazione delle cartelle e finalmente dell'abolizione di Equitalia. Eravamo tutti contenti; era stata finalmente accolta una richiesta del Movimento 5 Stelle, ma poi, quando si va a leggere il provvedimento, all'articolo 1, comma 3, c'è scritto proprio (voglio leggerlo per sommi capi perché è emblematico di quella che è la comunicazione esterna e di quello che in realtà si fa): "al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossio-

ne, è istituito un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione»" che "subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società del Gruppo Equitalia". Sostanzialmente è Equitalia 2.0 o, meglio ancora, Equitalia 2-La vendetta. Più avanti si legge, infatti, che diventa sempre peggio: può entrare nei conti correnti e ha un sistema sanzionatorio ancora più vessatorio di quello precedente. Inoltre, ogni anno intercorrerà un accordo tra MEF e direttore dell'Agenzia delle entrate che stabilirà gli obiettivi quantitativi, l'ammontare delle entrate e la razionalizzazione delle risorse. Perché?

Questo provvedimento serve a far cassa, ma non attraverso il recupero della vera evasione fiscale. Infatti, il sistema sanzionatorio va a punire più che altro gli errori formali commessi dai contribuenti, i quali vengono bastonati, anziché andare a recuperare l'evasione fiscale soprattutto delle grandi e grandissime imprese, delle banche e delle assicurazioni che spesso vengono lasciate libere di operare a danno di quei contribuenti che in realtà le tasse le pagano eccome.

Vorrei anche dimostrare, dati alla mano, questa nostra contestazione a proposito del fatto che il 70 per cento deve essere pagato nel 2017. Tali dati ci dicono espressamente che questo provvedimento non è un aiuto ai contribuenti, ma è un condono fiscale bello e buono, che serve a fare cassa per le mancette varie inserite nella legge di bilancio (non soltanto in questa, ma anche in quelle passate) e che il Governo Renzi sta cercando disperatamente di recuperare.

Ruffini, l'amministratore delegato di Equitalia, in un'audizione presso la Commissione finanze del Senato (quindi non è che lo stia dicendo io), ha fatto un'esposizione su come sono composte le cartelle non riscosse: il 3 per cento sono cartelle da 1 a 1.000 euro, l'8 per cento da 1.000 a 5.000 euro, il 6 per cento da 5.000 a 10.000 euro. Questo sta a significare che i piccoli pagano, perché solo il 3 per cento delle cartelle che arrivano fino a 1.000 euro non sono pagate. Il grosso delle cartelle non riscosse sta nel 53 per cento che supera i 100.000 euro. Ma la questione fondante è che in questo 53 per cento la stragrande maggioranza è quella che va ben oltre i 100.000 euro, cioè che va sui milioni di euro, e che adesso potrà essere sanata senza sanzioni.

Ora, in un confronto televisivo con il vice ministro Zanetti ho fatto presenti queste criticità ed anche che quanto si va dicendo in giro a proposito dell'aggio non c'è in questo provvedimento, cioè l'aggio ci sarà ancora; lui invece mi ha risposto che verrà progressivamente eliminato. Dove sta, vice ministro Casero, la norma in cui si dice che progressivamente verrà eliminato l'aggio? Avete mentito per l'ennesima volta a quei poveri contribuenti che vorrebbero stare in regola, ma che non ce la possono fare, perché un sistema vessatorio, in questo momento di crisi, non può essere sostenuto. Non c'è scritto da alcuna parte, quindi per l'ennesima volta state mentendo.

Lo stesso vale per quanto riguarda i nuovi adempimenti sull'IVA. Non è che noi non vogliamo andare a cercare chi evade, però l'Agenzia delle entrate su questo punto è ancora in ritardo nel verificare tutte le dichiarazioni annuali del 2014. Quindi mi chiedo, adesso che sarà travolta da queste dichiarazioni come farà a controllare e a velocizzare il controllo stesso. Ma

qui si tratta sempre di imprese che hanno dichiarato e che non sono in grado di pagare. Voi dovete andare a cercare chi non dichiara e non fare, come avete fatto ancora in questo provvedimento, un nuovo condono per chi porta i capitali all'estero.

Voglio capire: perché il *premier* Renzi andava in televisione, quando è stata fatta la prima *voluntary disclosure*, dicendo che quella sarebbe stata l'ultima, dal momento che avevano fatto degli accordi con la Svizzera sulla trasparenza e tutto era a posto? Perché allora lo rifate, se era tutto a posto? Perché dovete fare cassa, aiutando ancora qualche amico che non era riuscito a mettersi in regola: è questo che conta. Poi non diciamo che quei soldi torneranno in Italia per essere investiti, perché questa è un'altra megachiacchiera. Infatti quei soldi, che sono stati ripuliti, stanno rimanendo all'estero e non stanno affatto ritornando qui per fare nuovi investimenti.

Tra l'altro, le nuove normative, anziché semplificare (come è stato sempre sostenuto da questo Governo), stanno complicando; secondo la Confprofessionisti, ciò comporterà circa 10 miliardi di aggravio in quattro anni per le imprese. A questo avete pensato? Pare di sì, ci avete pensato, tant'è che avete previsto un credito d'imposta di 100 euro per comprare il *software*: 100 euro per un anno! E gli aggiornamenti? E il pagamento del commercialista? 100 euro all'anno per un aggravio così sostanziale di tutta la normativa: ma vi rendete conto che è una pagliacciata, sì o no? Vi rendete conto che parlate di un provvedimento che, in realtà, non esiste, perché all'interno è completamente diverso? E lo sto motivando, signor Vice Ministro.

L'aggio ci sarà sempre, non dite di no, a meno che non lo abbiate scritto e a me sia sfuggito. Mi dica, allora, in quale articolo, in quale comma si dice che verrà eliminato l'aggio. Questa nuova Agenzia, tra l'altro, sarà comunque autonoma, libera di fare quello che vuole e dovrà pagare i suoi dirigenti con un contratto bancario diverso da quello dell'Agenzia delle entrate.

L'idea del Movimento 5 Stelle era quella di riportare la riscossione all'Agenzia delle entrate. Vi abbiamo presentato emendamenti che sarebbero stati di buonsenso e presenteremo a breve anche un disegno di legge, mio e della senatrice Bottici, in cui chiediamo che, all'atto dell'avviso bonario, con una sanzione ridotta del 10 per cento, il contribuente possa pagare fino a 120 rate, senza passare dall'usuraio di turno, che in questo caso, anziché Equitalia si chiama Agenzia delle entrate riscossione. È questo il punto fondamentale.

È per queste ragioni che il Movimento 5 Stelle è contrario. Tra l'altro avete messo l'ennesima fiducia, quindi, in ogni caso, avremmo votato no, perché non abbiamo fiducia in un Governo che mente; la cosa più sconvolgente è che non ha neanche il coraggio di rivendicare quello in realtà fa. Quindi, il Movimento 5 Stelle esprimerà un voto contrario. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo il secondo gruppo delle studentesse e degli studenti della cattedra di diritto costituzionale della facoltà di giurisprudenza della LUISS. Benvenute e benvenuti al Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2595 e della questione di fiducia (ore 10,47)

SCIASCIA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIASCIA *(FI-PdL XVII)*. Gentile Presidente, gentili colleghe e colleghi, signor Vice Ministro, rappresentanti del Governo, il decreto al nostro esame è un provvedimento che modifica una rilevante parte della normativa tributaria, per cui non si comprende l'uso del decreto-legge che, per l'occasione (come purtroppo in altre precedenti), ha beneficato coloro che ritengono il sistema bicamerale l'intralcio principe per la celere approvazione delle leggi, cioè un fattivo intervento del Senato.

Il decreto in esame, pervenuto dalla Camera il 16 novembre 2016, deve essere convertito necessariamente entro il giorno 24 del corrente mese, perché le sue entrate sono di sostanziale supporto alla legge di stabilità oggi in discussione alla Camera, e ciò ha comportato la conseguente apposizione della fiducia e l'impossibilità da parte del Senato di proporre modifiche o integrazioni alle numerose imperfezioni presenti nel provvedimento.

Inoltre, data l'urgenza del Governo, le Commissioni 5ª e 6ª non hanno potuto vagliare compiutamente gli emendamenti proposti, con l'ulteriore effetto che il provvedimento è privo di relatore. Peraltro alcuni degli emendamenti proposti - per grazia ricevuta - sono stati convertiti in ordini del giorno, la cui valenza è però a tutti nota.

Data l'ampiezza degli argomenti trattati, mi limiterò a commentarne solo alcuni e, precisamente, l'articolo 6, relativo alla rottamazione delle cartelle. È un provvedimento di per sé positivo, anche in considerazione dell'ammontare degli insoluti, quasi inesigibili, presso gli esattori. Tuttavia esso non compendia tutte le necessarie fattispecie. Perché si rottamano solo le poste già affidate ai concessionari per la riscossione e si tralasciano quelle originate da atti pienamente dispositivi e, quindi, cogenti, ma non ancora affidate all'ente preposto alla riscossione?

E ancora: quale differenza esiste tra una cartella esattoriale emessa da Equitalia, relativa alla sola sanzione tributaria, senza quindi debenza di alcuna imposta, e l'atto emanato da un ente con cui viene irrogata una sanzione per aver imbrattato un muro o affisso il manifesto «Vota Antonio» al di fuori degli spazi delimitati? Nessuna.

Non soccorre alla bisogna l'articolo 6-*ter*, di nuova introduzione, anche perché non immediatamente operativo e comunque limitato alle sole po-

ste di natura tributaria e previdenziale per la richiamata valenza del comma 10 dell'articolo 6, in evidente contrasto con la previsione del primo comma del detto articolo 6-*ter* secondo il quale sono ricomprese nella definizione agevolata le entrate anche tributarie e quindi tutte le entrate (le tributarie sono un "di cui"). Deve poi essere consentito al contribuente che abbia prodotto istanza di rottamazione di poter revocare tale istanza una volta che abbia preso visione del *quantum* della rottamazione comunicatagli dall'esattore, condizione assolutamente opportuna e necessaria per i ruoli per cui è in essere un contenzioso.

Per quanto riguarda l'articolo 4 e le norme per il recupero dell'evasione, tali disposizioni, di complessa natura, vanno poste in relazione stretta con l'articolo 7-*bis*, che disciplina la semplificazione degli adempimenti. Si aboliranno gli studi di settore una volta istituiti, con apposito decreto, gli indici sintetici di affidabilità: "apposito decreto" di cui non conosciamo compiutamente i termini. Tali studi di settore, peraltro, secondo quanto rilevato dalla stessa amministrazione finanziaria, non hanno punto contribuito all'emersione del sommerso e per di più sono stati raggiunti più volte dagli strali della Corte di cassazione che, giustamente, ne ha ridimensionato la valenza ai fini accertativi. Ma l'articolo 4, a fronte dell'abolizione dell'obbligo del cosiddetto "spesometro", che ha cadenza annuale, istituisce *ex novo* i seguenti nuovi obblighi a carico dei soggetti IVA: *a)* la comunicazione telematica dei dati, tutti, delle fatture emesse e ricevute, vale a dire, mi si consenta, uno "spesometro" trimestrale; *b)* l'obbligo di comunicare, sempre telematicamente, i dati delle liquidazioni periodiche, mensili e trimestrali, secondo le modalità e con le indicazioni previste dal decreto IVA. Si sono quindi quadruplicati gli obblighi - e quindi i costi - per i contribuenti che dovranno procedere alle comunicazioni indicate *sub a)* e *b)* trimestralmente.

A fronte di tali onerosi adempimenti, il Governo ha segnalato che non esistono costi o misure aggiuntive, in quanto tutte le operazioni verranno effettuate automaticamente dai computer del contribuente. Qui non può sfuggire, però, che il contribuente dovrà comunque preparare quattro trasmissioni e che, ove lo stesso non sia in grado di formare il necessario *file* di trasmissione, dovrà affidarsi, come sempre, agli esperti del settore con quadruplicazione del costo. Se si considera, poi, che l'amministrazione finanziaria, ad oggi, sta vagliando le dichiarazioni IVA dell'anno 2014, ci si domanda quando verrà esaminata questa nuova mole di dati. Il dubbio è che si tratti di adempimenti non solo gravosi a dismisura, ma che ben poco contribuiranno al recupero dell'evasione.

Un'ultima notazione: visto l'impegno del Governo a proporre nuove norme fiscali o a modificare il testo di quelle già esistenti, perché, finalmente, non si è posto termine al pasticcio della determinazione della "stabile organizzazione" per i professionisti ed i piccoli imprenditori ai fini dell'applicazione dell'IRAP? Un problema che attaglia decine di migliaia di contribuenti, in essere da più anni malgrado le ripetute indicazioni della suprema Corte di cassazione, rimaste però quasi del tutto inascoltate. Problema che ha prodotto un contenzioso stimato in migliaia di ricorsi alle competenti commissioni tributarie.

Per tutti i motivi di cui innanzi, annuncio il voto contrario del Gruppo di Forza Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

ROSSI Gianluca *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Gianluca *(PD)*. Signora Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di questo decreto-legge, correlato alla legge di bilancio 2017, è incentrato essenzialmente sulla rottamazione delle cartelle esattoriali, su Equitalia che viene annessa all'Agenzia delle entrate, la *voluntary disclosure bis*, la riforma degli studi di settore (sostituiti da indicatori di *compliance* fiscale) e numerose semplificazioni. A questi aspetti dedicherò solo brevi considerazioni.

Presidenza del presidente GRASSO (ore 11,07)

(*Segue* ROSSI Gianluca). Si cerca di costruire un nuovo ed inedito rapporto tra il contribuente italiano e il fisco, un rapporto di leale collaborazione, fondato sul reciproco affidamento, ciascuno nel rispettivo ruolo, uno a difesa dei propri diritti soggettivi, l'altro a tutela dell'interesse generale; nel contempo, si cerca di contrastare in modo sempre più determinato ed efficace l'evasione fiscale.

Si tratta di un disegno ambizioso, che avrà bisogno ancora di molta cura legislativa e soprattutto di molto tempo.

Innanzitutto, il decreto-legge introduce semplificazioni, tante e tanto attese: dall'abolizione dei famigerati studi di settore, come già detto, alla modifica dei termini per gli adempimenti e versamenti di imposta; dalla sospensione dei termini nel mese di agosto alla dichiarazione integrativa in favore del contribuente; dalla semplificazione del regime della cedolare secca sugli immobili a quella sui rimborsi IVA e così via, con molte altre, attese da tanto tempo.

Il decreto-legge interviene, inoltre, sulla riscossione, che è senz'altro il versante più delicato nel rapporto tra contribuente e fisco. Se le semplificazioni dovrebbero servire per mettere nelle migliori condizioni possibili il contribuente nel soddisfare l'obbligazione tributaria, cambiare le regole della riscossione significa che anche lo Stato fa la sua parte.

All'inizio ci sarà il superamento di Equitalia, con la creazione di un nuovo ente pubblico economico che sarà soggetto strumentale dell'Agenzia delle entrate e sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti i dipendenti - più di ottomila - con il loro grande bagaglio di esperienza saranno salvaguardati e di questo siamo soddisfatti. Il nuovo ente di riscossione, che nascerà nei prossimi mesi, dovrà dotarsi di uno statuto che rispetti quello del contribuente, che riveda il sistema degli aggi e si ispiri ai principi di cooperazione, di leale collaborazione e di affidamento, presenti nella legge delega.

L'atto aggiuntivo alla convenzione annuale tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, previsto dall'articolo 1, dovrà prevedere la tipologia di comunicazioni e di informazioni preventive volte ad evitare aggravi moratori anche mediante l'istituzione di uno sportello telematico secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente di individuare con certezza il debito originario. Se tutto questo sarà realizzato conformemente alla volontà legislativa, avremo acquisito un buon risultato anche se non risolutivo. Meglio essere chiari: per ridisegnare il punto di equilibrio nel delicato campo della riscossione dei tributi è necessario intervenire anche nel settore delle sanzioni amministrative. Le semplificazioni e le nuove regole di ingaggio nella riscossione soddisfano il primo obiettivo, ovvero la costruzione del nuovo rapporto tra fisco e contribuenti. Ma un fisco non può permettersi di non insistere nel perseguire tenacemente il contrasto all'evasione fiscale, obiettivo fondamentale per qualsiasi strategia riformatrice oltre che politica, entrambe incentrate sull'equità e redistribuzione.

Il fisco deve dialogare con il contribuente nella fase dichiarativa, deve informarlo nella fase che precede l'accertamento, deve porre il contribuente nella condizione di aderire, di ravvedersi e di rateizzare, deve informarlo prima della riscossione, deve essere chiaro e puntuale nella formazione del ruolo e nella redazione della cartella di pagamento e deve dare la possibilità di rateizzare. Deve fare tutto questo ed altro, ma al termine del percorso deve essere inflessibile con chi intenzionalmente si sottrae all'obbligo tributario in spregio dell'articolo 53 della Costituzione. Questo è il significato dell'articolo 3 del decreto-legge che affina e potenzia i poteri del nuovo ente di riscossione.

L'ambizione del disegno di legge delega dovrà continuare a seguire questa strada e allora potremo davvero aspirare ad avere un fisco non più burocratico, ma più leale, chiaro e vicino alle esigenze dei contribuenti in difficoltà, che valorizzi la trasparente disponibilità dei cittadini a fare il proprio dovere con l'erario. Nel contempo, avremo un fisco sempre più severo e - lo ripeto - intransigente nei confronti di coloro che deliberatamente scelgono la strada di sottrarsi al proprio dovere tributario.

Sul decreto-legge alla nostra attenzione si potrebbe dire ancora molto, visto che è parte integrante dell'intera manovra di bilancio per il 2017, ma mi fermo qui, in quanto credo di aver riassunto i principali aspetti contenuti nel provvedimento e le ragioni atte a motivare un voto di fiducia favorevole da parte del Gruppo del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2595, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

22 ottobre 2016, n. 193, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Ruvolo).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Ruvolo.

SIBILIA, *segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì *i senatori:*

Aiello, Albertini, Amati, Angioni, Anitori, Astorre, Auricchio

Barani, Battista, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bonaiuti, Bondi, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Compagnone, Conte, Corsini, Cucca, Cuomo

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, De Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia

Esposito Giuseppe, Esposito Stefano

Fabbri, Falanga, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi

Gambaro, Gatti, Gentile, Giacobbe, Ginetti, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem, Iurlaro

Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Lucherini, Lumia

Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Mazzoni, Merloni, Micheloni, Migliavacca, Milo, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti

Naccarato

Olivero, Orellana, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Piccinelli, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato

Ranucci, Repetti, Ricchiuti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rossi Maurizio Giuseppe, Russo, Ruta

Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Silvestro, Sollo, Sonego, Spilabotte, Sposetti, Susta
Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano
Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte
Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.

Rispondono no *i senatori:*
Airola, Alicata, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Azzollini
Bellot, Bernini, Bertacco, Bertorotta, Bisinella, Blundo, Boccardi, Bocchino, Bonfrisco, Bottici, Bruni, Bulgarelli
Calderoli, Caliendo, Campanella, Candiani, Carraro, Casaletto, Castaldi, Centinaio, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Comaroli, Consiglio, Crimi, Crosio
D'Ambrosio Lettieri, De Cristofaro, De Petris, De Pin, Di Maggio, Divina, Donno
Endrizzi
Fazzone, Ferrara Mario, Floris
Gaetti, Galimberti, Gasparri, Giarrusso, Giovanardi, Giro, Girotto
Lezzi, Liuzzi
Malan, Mandelli, Mangili, Marin, Marton, Mastrangeli, Mauro Giovanni, Mauro Mario Walter, Messina, Montevecchi, Munerato, Mussini
Pelino, Pepe, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Piccoli
Quagliariello
Rizzotti, Romani Paolo
Sciascia, Scilipoti Isgrò, Scoma, Serafini, Sibilia, Simeoni, Stefano
Tosato
Uras
Vacciano
Zizza.

Si astiene la senatrice:
Fucksia

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.
(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Saluto ad una rappresentanza dell'Associazione nazionale giovani consulenti del lavoro

PRESIDENTE. Salutiamo l'Associazione nazionale giovani consulenti del lavoro che segue i nostri lavori con i suoi componenti. *(Applausi).*

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2595, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	250
Senatori votanti	249
Maggioranza	125
Favorevoli	162
Contrari	86
Astenuti	1

Il Senato approva. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 193.

Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:
(2093) *BOTTICI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»* (ore 11,54)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2093.

Ricordo che su tale richiesta ha luogo una discussione nella quale potrà prendere la parola non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti.

Ha la parola la senatrice Bottici per illustrare la richiesta.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, la cooperativa agricola «Il Forteto», fondata nella metà degli anni Settanta nell'azienda agricola di Bovecchio, Comune a Barberino di Mugello, è stata considerata per molti anni una delle principali comunità toscane di recupero di minori disagiati. La sua lunga storia parte dal 1977. Il primo arresto del fondatore è avvenuto nel 1978 e la prima condanna si ha nel 1985.

A me fa effetto dover chiedere per l'ennesima volta che su questa vicenda non ci sia più un velo oscuro. Dal 2013, quando sono entrata in quest'Aula, mi sono presa carico di quelle voci, di quelle vittime e di tutti i

soggetti coinvolti. Ve l'ho chiesto in mille modi. Ho chiesto a tutti i parlamentari toscani di mettere veramente la parola fine a questa lunga storia. Gli orrori perpetuati in quei locali e in quella zona rappresentano veramente una perdita dei valori umani e civili. Nella condanna del Fiesoli si parla di violenze di gruppo, di una manipolazione delle menti avvenuta cercando di cambiare una persona all'interno, nel proprio essere. In quella comunità e in quella cooperativa si sono spinti sino al punto di voler cambiare le persone, a voler togliere la famiglia tradizionale, quella che molto spesso viene difesa in quest'Aula, per mettere al suo posto la famiglia funzionale, una famiglia fatta di rapporti omosessuali. Erano proibiti i rapporti tra uomo e donna perché serviva una famiglia funzionale. Veniva proibito ai bambini di vedere i propri genitori, perché erano affidati a queste famiglie funzionali. Mettiamoci nei panni di chi ha subìto e di chi ancora oggi è costretto a lavorare in quella cooperativa con i propri carnefici. Questa cooperativa esiste in Toscana, in Italia, che dovrebbe essere un Paese civile e democratico che tutela i minori e i più deboli; invece, le vittime sono costrette a stare con i carnefici. È una cosa inaccettabile.

Altrettanto inaccettabile è che alcuni parlamentari provenienti dal Consiglio regionale della Toscana ancora oggi vogliano mettere un coperchio su questa vicenda. Qualche settimana fa sono venuti qua i componenti della seconda commissione d'inchiesta regionale e ci hanno spiegato che hanno cercato di capire, di far emergere, di trovare quale parte della politica fosse coinvolta, quale parte della politica avesse fatto sì che queste cose potessero andare avanti. Non è coinvolta solo la politica perché i tribunali, nonostante ci fossero delle sentenze contro i fondatori della cooperativa, hanno continuato ad affidare i bambini, pur essendo ben consapevoli di ciò a cui li mandavano incontro.

È allora nostro dovere e nostro diritto, in qualità di cittadini, sapere come sono andate le cose. Vi chiedo pertanto un'altra volta, con il cuore in mano, di non ostacolare l'istituzione di questa Commissione d'inchiesta, perché sicuramente qualcuno si alzerà in quest'Aula a dire che ci sono già state due commissioni d'inchiesta regionali. Non bastano. Un Consiglio regionale intero, quello della Toscana, ha chiesto di commissariare la cooperativa e di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla comunità «Il Forteto»: ascoltiamolo, allora.

La mia è una richiesta di dichiarazione d'urgenza per istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta. Ieri sera ho parlato con una delle prime vittime che ho conosciuto e gli ho detto che non so come andrà, ma sono sicura di aver cercato in tutti i modi di far aprire gli occhi a quest'Assemblea e se essa riterrà di volerli tenere chiusi per l'ennesima volta e di proteggere quel sistema Forteto, collegato a fondi europei e regionali e alle cooperative, se ne assuma la responsabilità, ma i suoi membri lo facciano anche in qualità di persone e non nascondendosi più dietro un Gruppo parlamentare. Il voto di oggi, infatti, sarà personale e quando ognuno deciderà se votare a favore o contro la proposta saprà che stanotte dovrà dormire con la sua coscienza, come dovranno dormire quelle vittime che fino ad oggi non ci sono riuscite, perché speravano che la politica in qualche modo le potesse aiutare. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

MAZZONI *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI *(AL-A)*. Signor Presidente, io che per decenni (prima da giornalista e poi da politico) mi sono occupato della questione relativa alla cooperativa "Il Forteto", combattendola con ogni mezzo, anche con interrogazioni parlamentari che non hanno mai avuto risposta, non posso che associarmi insieme al mio Gruppo alla richiesta di dichiarazione d'urgenza appena pronunciata dalla senatrice Bottici.

Si potrà dire, com'è stato fatto, che se un Consiglio regionale chiede al Parlamento di istituire una Commissione d'inchiesta, non è detto che il Parlamento automaticamente debba attivare Commissioni d'inchiesta su varie questioni che attengono ai vari territori italiani; tuttavia quello della cooperativa «Il Forteto» è uno scandalo nazionale che ha vissuto di coperture e di omertà per decenni, inspiegabilmente devo dire. È stato un sistema di potere radicatissimo, tanto che quando Bruno Vespa decise di dedicare una puntata della trasmissione «Porta a Porta» al caso ebbe poi a dire che non ci fu una sola telefonata, ma una serie di telefonate di avvertimento perché non si pronunciasse nemmeno il nome «Forteto», che in tanti anni di lavoro - e gli anni di lavoro giornalistico di Vespa sono davvero molti - non aveva mai ricevuto così tante pressioni e che solo allora aveva capito davvero la forza di questa cooperativa.

Credo che il muro di gomma che c'è stato per più di trent'anni (dal 1977) debba essere finalmente spazzato via, quindi la richiesta di una Commissione parlamentare d'inchiesta non è strumentale. Non è solo un atto dovuto, ma un impegno politico e soprattutto morale che non può essere eluso da questo Parlamento. Ce lo ha chiesto, come ha ricordato la senatrice Bottici, il Consiglio regionale della Toscana con un voto all'unanimità, sia pure con trent'anni di ritardo, e ci ha chiesto - questo è il punto - una Commissione parlamentare d'inchiesta (che ha poteri equiparabili all'autorità giudiziaria) per arrivare dove finora non si è potuto o non si è voluto arrivare, perché le zone d'ombra e i punti oscuri restano ancora molti.

Quindi, bisogna assolutamente squarciare il velo di omertà e di menzogne che ha coperto i fatti della cooperativa «il Forteto» dal 1977 in poi: quarant'anni di abusi sessuali ai danni di decine di ragazzi disagiati, finiti in mano a un gruppo di pedofili grazie all'incredibile distrazione dei tribunali per i minorenni, dei servizi sociosanitari, delle istituzioni tutte. Un sistema, al quale una parte della politica non è stata purtroppo estranea, che ha permesso ai fondatori del Forteto di calpestare la dignità e i diritti umani di decine di bambini, di schiavizzarli, di allontanarli dalla propria famiglia, di annientarli psicologicamente, di violentarli sistematicamente, di costringerli a lavorare trecentosessantacinque giorni l'anno senza stipendio.

La cooperativa «il Forteto» è stato dunque un mostro a tre teste: una comunità e poi un'associazione, una fondazione, una cooperativa, ma anche ai suoi vertici un'associazione per delinquere, come hanno certificato le sentenze della magistratura, anche queste arrivate con incredibile e colpevole

ritardo. Dunque, ora è il momento che anche il Parlamento faccia la propria parte per mettere la parola fine a questa decennale vergogna italiana - non toscana, ma italiana - e per fare definitivamente giustizia.

Termino il mio intervento ricordando che il caso è nazionale, perché siamo in presenza di persone condannate in via definitiva per violenza su minori nella stessa struttura cui lo Stato per decenni ha continuato ad affidare i bambini. Se questo non è uno scandalo nazionale su cui fare definitivamente luce, ditemi voi cos'è.

Confermo pertanto il nostro voto favorevole alla dichiarazione di urgenza. *(Applausi dal Gruppo AL-A e del senatore Liuzzi)*.

PETRAGLIA *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, anche noi di Sinistra Italiana voteremo a favore della dichiarazione di urgenza presentata dalla senatrice Bottici, e lo faremo perché pensiamo che sia un atto dovuto per una delle più brutte pagine che riguardano la nostra Regione e non solo. Parliamo di una realtà, quella della cooperativa «il Forteto», che ha rappresentato nel corso degli anni per la Toscana un importante punto di riferimento per il reinserimento sociale dei ragazzi. Non è un caso che lo Stato - veniva ricordato ora - e il tribunale per i minorenni si rivolgevano alla cooperativa «il Forteto» per affidare minorenni che venivano via dalle proprie famiglie, dove avevano subito abusi, povertà, difficoltà e disagio sociale.

Quello che è successo in tale cooperativa lo hanno raccontato benissimo i colleghi consiglieri regionali della Toscana nella relazione della loro commissione d'inchiesta della Toscana, che è stata consegnata a tutti noi e lo ha raccontato in parte anche il lavoro che sta facendo la magistratura, non ancora completo, ma tutto ancora da proseguire.

Credo che proprio per la drammaticità di quei fatti e per la gravità di quello che è accaduto in troppi anni al Forteto, sia necessario che la politica continui nell'impegno che ha già assunto il Consiglio regionale della Toscana, che deve essere portato avanti con i poteri e gli strumenti che il Parlamento può mettere a disposizione, come quelli di una Commissione di inchiesta.

Riportare alla luce la verità - non soltanto quella giudiziaria, che non spetta a noi - è un dovere della politica e dovremmo svolgere tutti questo lavoro con senso di responsabilità, ma soprattutto per amore della verità. Lo dobbiamo ai tanti ragazzi che sono stati ospiti del Forteto e che con difficoltà, ancora oggi, raccontano cosa hanno vissuto e subito. Oggi, provano a uscire da quella situazione difficile di ulteriore disagio, anche grazie a progetti che la Regione Toscana, insieme ad alcune associazioni - penso, per esempio, ad Artemisia - che si occupano di violenza nei confronti delle donne e dei minori, porta avanti proprio per aiutarli a trovare non solo una via d'uscita fisica dal Forteto ma anche una nuova prospettiva di vita.

Credo, allora, che il voto di oggi sia un atto dovuto che il Parlamento deve a una storia troppo a lungo silenziata e che ha bisogno invece della

giusta verità. Per questo motivo voteremo a favore. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia sosterrà con molta forza la richiesta della senatrice Bottici, che ringrazio per avere rimesso sotto i riflettori lo scandalo inaccettabile, avvenuto nell'ambito della cooperativa Il Forteto.

Quello che in quella realtà è accaduto è da *lager*, da film degli orrori, ragion per cui si deve assolutamente far luce sul muro di omertà che da anni e anni è intorno a quell'abominio di violenze su minori, bambini disabili, ai vari suicidi, stupri e alla rovina della vita delle vittime.

Quella comunità ricevette un finanziamento, dal 1996 al 2010, di oltre 1,2 milioni di euro dalla Regione Toscana nonché fondi dalla Comunità europea. Si sperimentava omosessualità, pedofilia, zoofilia: tutto quello che era la negazione della natura, quasi come se regnasse un'anarchia morale.

Si sarebbe potuto fermare tutto questo un anno dopo l'apertura, quando un magistrato arrestò il fondatore Roberto Fiesoli per violenza sessuale. Ma non servì. Venne scarcerato e ci fu una presa politica fortemente ideologica della comunità che lo sosteneva con l'affermazione che le denunce di violenza erano solo frutto di malelingue.

Fiesoli si faceva chiamare il profeta. Riuscì - non si sa bene come, vista la scarsa credibilità che avrebbe dovuto avere - a organizzare conferenze. Antonio Di Pietro tenne persino una conferenza contro la pedofilia; passarono Livia Turco, Rosi Bindi, Fassino, ma nessuno si accorse di quanto succedeva e delle denunce sporte. Addirittura nel febbraio 2010 il Gruppo PD presentò al Senato un libro scritto da Fiesoli.

Su tutto questo - senza accusare assolutamente nessuno - è ora che si apra un'inchiesta parlamentare a difesa delle vittime di quelle violenze e mi auguro che siffatta richiesta possa essere condivisa da tutta l'Assemblea. Dalla Commissione di inchiesta della Regione Toscana emerse che la prassi della comunità Il Forteto risultava essere l'abuso. Mi auguro quindi veramente che tutta l'Assemblea possa votare a favore dell'istituzione della Commissione d'inchiesta. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e CoR)*.

MARTINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI *(PD)*. Signor Presidente, noi non ci opporremo alla richiesta della dichiarazione di urgenza e, quindi, voteremo a favore. E lo faremo consapevoli della complessità della vicenda e anche del fatto che su di essa, nonostante vari ritardi e amnesie, si è però molto lavorato. Due commissioni d'inchiesta regionali hanno prodotto dei risultati sui quali il Parlamento è già stato invitato a riflettere e sentenze della magistratura hanno già

comminato condanne ed espresso un giudizio chiaro su tutta la vicenda. Pensiamo quindi che difficilmente una nuova Commissione d'inchiesta sul piano strettamente delle sentenze e delle condanne potrà aggiungere molto.

Del resto, bisogna anche considerare che, se entriamo in una prassi nella quale tutte le vicende regionali finiscono per arrivare in Parlamento, con la richiesta di istituire una Commissione d'inchiesta nazionale è evidente che ci mettiamo su un terreno abbastanza complicato da gestire, ancor di più se si ritiene che quelle Commissioni debbono avere caratteri giudiziari che si sovrappongono e spesso contrastano con le attività che la magistratura ha già svolto. Si tratta però di questioni che casomai vedremo nel momento in cui si affronterà il tema dell'esatto mandato che la Commissione d'inchiesta avrà.

In questo momento voglio dire che, di fronte a una richiesta unanime del Parlamento, noi non ci tiriamo indietro, anche perché non c'è niente da nascondere sul piano né politico né personale e, quindi, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MANCUSO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo cui appartengo all'istituzione della Commissione d'inchiesta per le motivazioni che abbiamo ascoltato e che condividiamo, ma anche per le perplessità legate al fatto che simili situazioni possano essere molte diffuse sul territorio nazionale.

L'augurio, pertanto, è che funzionino meglio e bene le commissioni d'inchiesta regionali. Abbiamo ascoltato che due commissioni d'inchiesta della Regione Toscana hanno già lavorato in merito e abbiamo letto i risultati del loro lavoro. Credo, quindi, che nulla possa ostacolare la nostra attività parlamentare. E abbiamo già elementi importanti, in dotazione anche dalla magistratura, che ci consentono di esprimere un giudizio su quanto è successo.

Ritengo comunque che la richiesta di istituire una Commissione d'inchiesta parlamentare vada accolta e, quindi, appoggiamo l'iniziativa. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2093, avanzata dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

È approvata. *(Applausi)*.

Ritengo che l'approvazione sia avvenuta all'unanimità, non avendo visto alcun segnale contrario.

Onorevoli colleghi, per effetto dell'approvazione della richiesta di dichiarazione d'urgenza, il termine residuo per la presentazione delle relazioni, previsto dall'articolo 44 del Regolamento, viene ridotto alla metà.

Inoltre, in coerenza con precedenti decisioni assunte durante i recenti lavori di questa Assemblea, la Presidenza precisa che, qualora in seguito la Commissione competente provveda alla connessione della proposta con altri disegni di legge, il dimezzamento di tutti i termini di esame, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, si estenderà anche ad essi.

Seguito della discussione dei disegni di legge:
(2224) ***Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano)*
(1134) ***BIANCO ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario***
(1648) ***ROMANO ed altri. – Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio clinico e della responsabilità professionale medica***
(Relazione orale) **(ore 12,20)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2224, già approvato dalla Camera dei deputati, 1134 e 1648.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2224, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 17 novembre sono stati approvati gli articoli 1, 2, 3 e 5 ed è stato accantonato l'esame dell'articolo 4.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, ho presentato alcuni emendamenti all'articolo 6, per il motivo che si restringe l'applicazione delle linee guida alla sola imperizia e si mantiene la punibilità per le altre due forme, la negligenza e l'imprudenza, anche se l'esercente la professione sanitaria si è astenuto nelle raccomandazioni di diligenza e prudenza contenute nelle stesse linee guida. Tale estensione, del resto, è riconosciuta dalla stessa giurisprudenza di legittimità, intervenuta in materia nel corso degli ultimi due anni (sentenze della Corte di cassazione, sezione penale, nn. 47289 del 2014 e 45527 del 2015).

La formulazione attuale comprenderebbe pertanto una previsione peggiorativa rispetto la disciplina attuale e la sua interpretazione giurisprudenziale. Si ritiene inoltre che l'inciso «salvo la specificità del caso concreto» consenta al giudicante di valutare dette specificità senza che la stessa valutazione sia vincolata all'adeguatezza delle linee guida nel caso specifico.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, per il reato di lesione, nella fattispecie con riferimento al caso che stiamo esaminando, il pubblico ministero rinvia direttamente al giudice che emette la sentenza. In coerenza con quanto stabilito dall'attuale rito del processo penale, chiedo

che si passi attraverso l'udienza preliminare. Una situazione analoga si è presentata per il reato di diffamazione. Vi è stata una valutazione, fatta anche dal giudice delle leggi (con la sentenza n. 68 del 1991), che ha recuperato un diritto in capo al soggetto imputato di quel reato - mi riferisco al reato di diffamazione, che generalmente riguardava i giornalisti - sostanzialmente stabilendo che passare dall'udienza preliminare è legittimo e coerente con i principi di garanzia.

Propongo un emendamento in tal senso e, in via subordinata (ove mai il parere dovesse essere contrario, ma penso che vi sarà clemenza e il parere sarà positivo), chiedo che venga accolto il relativo ordine del giorno.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

BIANCO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.200, 6.201, 6.202, 6.203, 6.204 e 6.205. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G6.100. Invito al ritiro dell'emendamento aggiuntivo 6.0.1 e alla sua trasformazione in un ordine giorno ed esprimo parere contrario sull'emendamento 6.0.200.

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.200.

GIARRUSSO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.200, presentato dalla senatrice Simeoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.201, presentato dai senatori Stefani e Volpi, fino alle parole «di imperizia».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 6.202.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.203, presentato dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.204, presentato dai senatori Gaetti e Taverna.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.205, presentato dai senatori Scavone e Compagnone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.100 non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore D'Ambrosio Lettieri, sull'emendamento 6.0.1 vi è un invito al ritiro da parte del relatore. Vuole trasformarlo in ordine del giorno o ritirarlo?

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, siccome è stato accolto l'ordine del giorno G6.100, accolgo la richiesta del relatore e del Governo e ritiro l'emendamento 6.0.1. Chiedo cortesemente, quindi, di porre in votazione l'ordine del giorno sul quale è stato espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.100, presentato dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Bruni.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 6.0.1 è stato ritirato.

CUOMO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUOMO *(PD)*. Signor Presidente, vorrei chiedere al relatore e al Governo notizie sugli emendamenti accantonati di cui all'articolo 4, anche per dare ordine ai lavori, visto che abbiamo sospeso l'esame di quell'articolo e c'era una consequenzialità rispetto ad altri punti che successivamente dovremo trattare. Vorrei sapere se sia possibile avere notizie o se intendiamo proseguire i lavori mantenendo accantonato tale articolo.

PRESIDENTE. Gli emendamenti accantonati restano tali finché non è risolto il problema che li ha fatti accantonare: non mi pare che siamo ancora arrivati a quel punto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.200, presentato dai senatori Scavone e Compagnone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Onorevoli colleghi, la Presidenza, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, dichiara improponibile per estraneità all'oggetto del disegno di legge l'emendamento 7.213, che modifica integralmente la disciplina generale in materia di prescrizione contenuta nell'articolo 2947 del codice civile.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, non illustrerò tutti i miei emendamenti, perché ne ho presentati diversi con motivazioni giuridiche anche piuttosto complesse.

Mi limiterò all'emendamento 7.201, che riteniamo sia utile per coordinare il sistema organico delle norme del pubblico impiego e in particolare quelle che sanciscono l'obbligo per le aziende del Servizio sanitario nazionale di rispondere, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, immediatamente e direttamente per i fatti illeciti dei loro funzionari e dipendenti e, pertanto, dei danni dagli stessi causati al terzo paziente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 7.203.

Sostanzialmente, al comma 3 viene introdotta una serie di situazioni a carico del professionista. Si specifica che l'esercente la professione sanitaria, di cui ai commi 1 e 2, risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. In questo senso vi è una specifica che con il mio emendamento - a mio parere - vado a semplificare. Infatti, la specifica dice: «salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente», e quindi il giudice, nel determinare il danno, tiene conto della condotta dell'esercente.

Credo di poter semplificare la situazione che viene creata con questo inciso con una formulazione molto più diretta che riconduce tutto esclusivamente ai casi di dolo o di colpa grave. Ritengo sia necessario per una maggiore chiarezza e per la comprensione di tutti, ma anche per una semplificazione che di questi tempi credo sia sempre importante.

CUOMO *(PD)*. Signor Presidente, con l'emendamento 7.204 chiedo di inserire al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nell'adempimento di obbligazione contrattuale», le parole: «anche da affidamento». Inserendo questo piccolissimo inciso - secondo il mio parere - si potrebbero meglio de-

finire i contenuti della parola «contrattuale». Si ribadisce, infatti, che, se vi era stato un precedente rapporto tra medico e paziente, allora si incardina quella contrattuale, altrimenti resta in vigore quella extra contrattuale.

Ho già spiegato in discussione generale che è difficile immaginare di poter mettere in relazione simmetricamente il buon comportamento che grava l'esercente della professione sanitaria con l'obbligo di rispettare le norme del codice della strada che grava su un automobilista, perché è questa, in pratica, la differenza della responsabilità *ex* articolo 1218 ed *ex* articolo 2043 del codice civile.

Mi sono confrontato - e ringrazio per questo il relatore - anche rispetto alla giurisprudenza, immaginando, dalla prima lettura della norma, che potesse essere cambiata. Devo dire che, facendo una ricerca, dopo la legge Balduzzi del 2012, vi sono state solamente quattro sentenze - due del tribunale di Milano, una di Varese e una di Torino - che seguono la tesi del rapporto extra contrattuale del medico. Quattro sentenze su circa 6.000/8.000 rappresentano un numero davvero risibile. In Italia ogni anno vengono emesse circa 8.000 sentenze che vanno nella direzione del riconoscimento di una responsabilità contrattuale del medico. Le ultime 30 della Cassazione hanno una certa costanza. Non ne riporto i numeri per evitare di aggravare i lavori del Senato, ma mi soffermo sulla n. 280 del 2015 della suprema Corte, nella quale fondamentalmente vengono stabilite le responsabilità contrattuali sia del medico che della struttura sanitaria, isolando quelle pochissime sentenze contrarie di merito che andavano nella direzione opposta e che ho citato prima.

Con la sentenza n. 64440 del 2015, che tratta una vicenda di responsabilità professionale che vedeva convenuti la struttura sanitaria e il medico ginecologo nella fattispecie, che era dipendente della struttura sanitaria, si è ribadito che il fatto illecito si innesta nell'inquadramento contrattualistico del contatto sociale, secondo consolidata giurisprudenza della Corte.

Su questa tesi immaginavo di poter risolvere meglio il problema. Tuttavia, nel leggere la locuzione con cui, fondamentalmente, sia il Governo che il relatore hanno ritenuto di risolvere il problema (cioè scrivendo «salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale») e ritenendo che questa locuzione, secondo l'intendimento di chi propone questo tipo di provvedimento, possa risolvere così il problema, ritiro l'emendamento che ho illustrato. E l'ho illustrato perché rimanga gli atti, in quanto ho il dubbio che, nonostante le buone intenzioni del legislatore, non è detto che raggiungiamo il risultato in sede giurisdizionale quando si verificheranno cause in materia.

Con l'emendamento 7.210 chiedo di inserire, alla fine del comma 4, la frase «non trova applicazione il limite di cui al comma 3 del predetto articolo 138».

Come ho già detto anche in sede di discussione generale, ritengo che bisogna rimuovere questo limite per affidarci all'operato dei giudici, i quali meglio di noi sapranno, caso per caso, adeguare la liquidazione dei danni alle circostanze della vicenda giudiziaria di causa. Quel limite serve nella responsabilità civile auto, solo perché controbilanciato dal fatto che i premi assicurativi sono calmierati. Non credo che si possa mettere sullo stesso pi-

ano perché - ho già avuto modo di dirlo durante l'illustrazione del precedente emendamento - qui si parla non del medico, ma delle strutture sanitarie, dal momento che la norma riguarda l'intero impianto del risarcimento del danno e la struttura nella sua interezza.

Sinceramente non ritengo giusto il motivo per cui dobbiamo ridimensionare i danni a favore della vittima, facendo implicitamente un danno alle potenziali vittime e favorendo - invece - le strutture sanitarie o le assicurazioni laddove dovessero contrarre polizza.

RANUCCI *(PD)*. Signor Presidente, non intendo illustrare il mio emendamento 7.205, visto che il senatore Cuomo ha illustrato in modo egregio il suo che è identico al mio. E, per le stesse motivazioni, lo ritiro.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Malan, presentatore del successivo emendamento 7.206, identico ai precedenti 7.204 e 7.205, che sono stati entrambi ritirati dai proponenti, se intende mantenerlo.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, lo mantengo.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, come ben sanno il relatore e il Governo (come hanno potuto evidenziare in sede di dibattito in 12ª Commissione), uno dei temi su cui si è registrata qualche criticità è proprio quello dell'azione del risarcimento.

Ora, già vi è una differenziazione delle norme fra i medici dipendenti, per i quali l'azione di risarcimento è riferita ai cinque anni, e i liberi professionisti, per i quali è a dieci. Relativamente a questo, che è uno dei temi più delicati affrontato, anche in modo assolutamente coerente con l'esigenza, sarebbe opportuno prevedere un limite temporale all'azione del risarcimento, che fisso in due anni; termine che dovrebbe decorrere dall'esecuzione dell'atto medico e non dalla mera presa di coscienza del danno. La finalità è assolutamente comprensibile e auspico sia anche condivisibile.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e l'ordine del giorno in esame.

BIANCO, *relatore*. Signor Presidente, mi sia consentita una brevissima replica sull'ultima riflessione svolta dal senatore Cuomo.

In realtà, il provvedimento nella sua organicità prevede il risarcimento dei danni provocati sia dai professionisti che dalle strutture in base a tabelle che prevedono la qualificazione e quantificazione del cosiddetto danno morale, che fondamentalmente è l'aspetto della personalizzazione più compiuta del danno.

L'emendamento in esame andrebbe ad abolire il tetto del 30 per cento. In realtà, tutti sappiamo che un disegno di legge organico sul mercato della concorrenza qualifica questo aspetto. Nel provvedimento c'è il riferimento specifico a detto aspetto e, quindi, tutto si svolgerà per la personaliz-

zazione del danno, che è il tema caro al senatore Cuomo e - devo dire - a tutti, perché dà certezza alle assicurazioni e ai cittadini sulla equa qualificazione e quantificazione del danno (per essere chiari, si tratta delle famose cosiddette tabelle di Milano).

Passo ora ad esprimere i pareri, che sono contrari sugli emendamenti da 7.200 a 7.207. Invito a ritirare l'emendamento 7.208, altrimenti il parere sarà contrario. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti da 7.209 a 7.215. Infine, il parere è favorevole all'ordine del giorno G7.100 e contrario all'emendamento 7.0.1.

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il parere del Governo è conforme a quello testé espresso dal relatore.

RANUCCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANUCCI *(PD)*. Signor Presidente, udite le spiegazioni del relatore, che ringrazio, ritiro l'emendamento 7.211.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.200.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.200, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 7.5 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.201, presentato dai senatori Gaetti e Taverna.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.202, presentato dalla senatrice Simeoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.203, presentato dai senatori Mandelli e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 7.204 e 7.205 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.206.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei invitare tutti, compreso il relatore, a una riflessione.

Si tratta di una precisazione che voi ritenete inclusa nel testo di disegno di legge. Il dubbio che è sorto ai colleghi Cuomo, Ranucci e ad altri sentori di parti politiche diverse impone a un legislatore corretto di tener conto del dubbio interpretativo che si è posto e di risolverlo attraverso la specificazione. Sarà un'espressione inutile, ma è preferibile rispetto al fatto di lasciarlo appeso di modo che non si sa se l'affidamento è compreso o no. Ciò determinerà un'interpretazione da parte del giudice e, comunque, il paziente, che più mi interessa, non avrà alcuna certezza sulle sue possibilità.

Per tal motivo, sull'emendamento mi auguro un ripensamento dei relatori e del Governo perché ci sia una norma che sia comprensibile.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.206, presentato dai senatori Palma e Malan.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.207, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.208, presentato dai senatori Gaetti e Taverna.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.209, presentato dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Bruni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.210.

CUOMO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUOMO *(PD)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE.. La Presidenza ne prende atto.

L'emendamento 7.211 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 7.212, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.212, presentato dal senatore Palma e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 7.213 è improponibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.214, presentato dai senatori Gaetti e Taverna, identico all'emendamento 7.215, presentato dai senatori Stefani e Volpi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.100 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.1, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente l'articolo 8, sul tentativo obbligatorio di conciliazione, è molto controverso anche sul piano giuridico, in quanto si va a inserire in un contesto legislativo alquanto frammentato e difficile.

Ho presentato numerosi emendamenti su questo articolo e mi sono confrontato con diversi giuristi proprio perché la questione è già di per sé complessa dal punto di vista della struttura legislativa e diventa complicata

anche la gestione di questo articolo così come proposto. Faccio quindi un semplice riassunto. La procedura conciliativa, nell'ambito della mediazione obbligatoria disciplinata dal decreto-legge n. 69 del 2013 (che oltretutto segue una procedura del tutto analoga a quella disposta dall'articolo 8 del presente disegno di legge e dall'articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 2013), già si pone come condizione di procedibilità per l'esperimento dell'azione giudiziale e come strumento idoneo a stimolare le parti alla composizione stragiudiziale della lite; si ritiene che l'introduzione del nuovo strumento processuale, dato dal procedimento obbligatorio di cui all'articolo 698-*bis* del codice di procedura penale, sostanzialmente sovrapponendo la nuova procedura a quella preesistente, ponga inoltre problemi interpretativi di coordinamento proprio con le norme di detto decreto-legge n. 69 del 2013, le quali non vengono espressamente abrogate dal provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CUOMO *(PD)*. Signor Presidente, dovrò fare una illustrazione non lunga ma articolata, perché l'emendamento 8.201, che ho presentato, vuole intervenire sul comma 1 del provvedimento, reinserendo la possibilità, in alternativa al procedimento di mediazione di cui all'articolo 5, di proporre in alternativa al ricorso anche la procedura di mediazione.

Il collega D'Ambrosio Lettieri ha presentato una proposta sostanzialmente simile, cioè l'emendamento 8.206, che però non interviene al comma 1, ma al comma 2. Non vorrei soffermarmi sulla tecnica legislativa, cioè se è più opportuno lessicalmente intervenire all'inizio dell'articolo per definire meglio le due alternative a cui il cittadino può fare riferimento, ma nel caso non ho alcuna difficoltà a convergere sottoscrivendo l'emendamento 8.206 del collega D'Ambrosio Lettieri, che ritengo sostanzialmente simile al mio.

Ribadisco al Governo e al relatore l'importanza di consentire al cittadino il ricorso alla mediazione. Pertanto, sulla base dei pareri che ascolterò alla fine dell'illustrazione degli emendamenti, mi riservo di ritirare l'emendamento 8.201 o di sottoscrivere l'emendamento 8.206 del senatore D'Ambrosio Lettieri.

Nel contempo concludo chiedendo al Governo, alla Presidenza e anche al relatore di verificare, in relazione ai due emendamenti se la tecnica legislativa e la valutazione lessicale degli emendamenti, possa consentire di intervenire al comma 1 anziché al comma 2. Questa è una vicenda squisitamente tecnica, perché nella sostanza non cambierebbe nulla, atteso che la mediazione sarebbe comunque introdotta.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, poiché il collega Cuomo è stato così cortese da svolgere almeno la metà del mio lavoro, gli dico che sono felicissimo che lui apponga la sua firma al mio emendamento 8.206. Pertanto, svolgerò la seconda parte del mio intervento molto più sinteticamente, dicendo che non è chiaro perché all'articolo 8 si sia pensato di espungere la possibilità di ricorrere alle previsioni introdotte nell'ordinamento dal decreto legislativo n. 28 del 2010, che all'articolo 5, comma 1-*bis*, introduce l'istituto della mediazione che nell'ambito della responsabi-

lità medica e sanitaria in generale ha avuto un riscontro modesto: infatti l'istituto della mediazione ha registrato circa il 6,5 per cento delle attività.

Tuttavia non si capisce per quale motivo si ritenga di espungere l'istituto della mediazione, che ha una sua logica e una sua specificità. Tale istituto, infatti, ha la finalità di allontanare dal processo, e quindi dall'aula del tribunale, un contenzioso avvicinandolo a una mediazione che può, in via extragiudiziaria, conseguire un risultato positivo.

Vi sono invece tutti gli aspetti che concorrono a sostenere l'esatto opposto, ed in tal senso sono formulati i miei emendamenti: meno costi, effetto deflattivo sul contenzioso nelle aule dei tribunali e io credo anche una efficacia maggiore nel conseguimento del risultato che le parti possono conseguire in una conciliazione che la mediazione agevola.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 8.210. L'articolo 8, sul tentativo obbligatorio di conciliazione, è sicuramente uno dei tanti punti controversi di questo provvedimento. L'emendamento da me presentato prevede una breve premessa al contenuto del comma 3. Prima del testo di tale comma, che inizia con le parole «Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi» chiedo sia inserita la seguente premessa: «In ipotesi di esercizio dell'azione di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria dinanzi al giudice onorario,». Seguirebbe a tale cappello il comma 3 dell'articolo 8. Questa è la mia proposta.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BIANCO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.200. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.201, 8.202 e 8.203, di analogo contenuto. Più precisamente, come ha già detto cortesemente il senatore Cuomo, l'invito è a sottoscrivere l'emendamento 8.206, a prima firma del senatore D'Ambrosio Lettieri, che tecnicamente si pone meglio perché contestualmente sopprime quel periodo che vieta la mediazione, quindi da questo punto di vista funziona meglio; ciò tenuto conto che non abbiamo nulla da aggiungere sulla conciliazione, perché finalità e procedure fanno già parte dell'ordinamento vigente.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.204 e 8.205. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.206. Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 8.207 a 8.223.

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore. Vorrei dare soltanto un elemento di valutazione. La materia era molto tecnica e molto perimetrata su competenze rilevanti soprattutto del Ministero della giustizia. Ovviamente il nostro lavoro in Commissione è stato in perfetta e totale sintonia con il Ministero della giustizia, che ha potuto valutare, anche nell'ambito delle sue competenze, l'impatto tecnico delle nostre valutazioni e del nostro parere.

PRESIDENTE. Senatore Cuomo, accoglie l'invito del relatore?

CUOMO *(PD)*. Signor Presidente, agli esiti dell'espressione dei pareri del relatore e del Governo, ritiro l'emendamento 8.201 e chiedo di sottoscrivere l'emendamento 8.206.

PRESIDENTE. È stata già manifestata l'adesione in proposito.

RANUCCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANUCCI *(PD)*. Signor Presidente, anch'io ritiro gli emendamenti 8.202 e 8.217 e chiedo al senatore D'Ambrosio Lettieri, in quanto primo firmatario, di poter sottoscrivere l'8.206.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Presidente, anch'io ritiro l'emendamento 8.203 per sottoscrivere l'emendamento 8.206 a prima firma del senatore D'Ambrosio Lettieri.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Vorrei anch'io sottoscrivere l'emendamento 8.206.

FUCKSIA *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(Misto)*. Presidente, anch'io chiedo di aggiungere la firma all'emendamento 8.206.

ROMANI Maurizio *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, sottoscrivo anch'io l'emendamento 8.206 a prima firma del collega D'Ambrosio Lettieri. *(La senatrice Rizzotti fa segno di voler sottoscrivere l'emendamento).*

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Anch'io aggiungo la mia firma all'emendamento 8.206, Presidente. *(Il senatore Rossi Luciano fa segno di voler sottoscrivere l'emendamento).*

PRESIDENTE. Il senatore D'Ambrosio Lettieri non ha nulla in contrario. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.200.

Verifica del numero legale

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Visto anche l'ampio e accurato dibattito sull'articolo 8, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 13,02, è ripresa alle ore 13,22).

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 8.200.

Verifica del numero legale

AIROLA *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale, dedicato al senatore Zanda.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Considerato che il numero dei presenti in Aula va sempre più diminuendo, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei Capigruppo è convocata martedì 6 dicembre, alle ore 13. L'Assemblea tornerà a riunirsi sempre martedì 6 dicembre, alle ore 16,30, con all'ordine del giorno le comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori.

DE BIASI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei ringraziare i colleghi valorosi ancora presenti. Sono a chiederle però cortesemente, nella prossima riunione dei Capigruppo (ovviamente nel rispetto dell'autonomia delle scelte della Conferenza), una calendarizzazione certa di questo provvedimento che possa avere un inizio e una fine nell'ambito della stessa seduta: non possiamo infatti continuare a fare lo spezzatino e, quando c'è mezz'ora di tempo, se ne esaminano tre articoli. Non è serio per il valore del provvedimento e per la dignità dell'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La sua richiesta sarà oggetto di valutazione nella prossima Conferenza dei Capigruppo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 6 dicembre 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 6 dicembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori

La seduta è tolta *(ore 13,25)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (2595**)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

N.B. Approvato con voto di fiducia il disegno di legge composto del solo articolo 1.
Per l'Allegato recante le modificazioni apportate al decreto-legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, si rinvia all'Atto Senato 2595. Cfr. Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 730.

ARTICOLI DA 1 A 16 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato)

1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte, a esclusione della società di cui alla lettera *b)* del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle società di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato.
2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è attribuito all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3.

3. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo princìpi di trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate. L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.
4. Il comitato di gestione è composto dal direttore dell'Agenzia delle entrate, che è il presidente dell'ente, e da due componenti nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese.
5. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività, anche nella prospettiva di un nuovo modello di remunerazione dell'agente della riscossione. Lo statuto disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, altresì promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il comitato di gestione delibera altresì il piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di gestione e di personale. Nel rapporto con i contribuenti l'ente si conforma ai princìpi dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento ai princìpi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede, nonché agli obiettivi individuati dall'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente. L'ente opera nel rispetto dei princìpi di legalità e imparzialità, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi stessi, dell'at-

tività svolta e dei risultati conseguiti. Agli atti a carattere generale indicati nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, e al piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione si applica l'articolo 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
5-*bis.* I bilanci preventivi e consuntivi dell'ente sono redatti secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai fini dello svolgimento della propria attività è autorizzata ad utilizzare anticipazioni di cassa.
6-*bis.* I risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono versati dall'ente di cui al comma 3 ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente stesso.
7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Per l'anno 2017, sono validi i costi determinati, approvati e pubblicati da Equitalia S.p.A., ai sensi del citato articolo 9.
8. L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
8-*bis.* Gli enti vigilati dal Ministero della salute sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
9. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico

economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile.

9-*bis*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377.

11. Entro la data di cui al comma 1:

a) l'Agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, e successive modificazioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. La predetta società Equitalia Giustizia Spa continua a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione e, in particolare, quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) gli organi societari delle società di cui al comma 1 deliberano i bilanci finali di chiusura, corredati delle relazioni di legge, che sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi delle società soppresse sono corrisposti compensi, indennità ed altri emolumenti solo fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti successivi relativi al presente comma, ai predetti componenti spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.

11-*bis*. Entro centoventi giorni dalla data dello scioglimento delle società di cui al comma 1, gli organi dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci finali delle stesse società, corredati delle relazioni di legge. Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ai componenti degli organi delle predette società sono corrisposti compensi, indennità e altri emolumenti esclusivamente fino alla data dello scioglimento.

11-*ter*. Le società di cui al comma 1 redigono i bilanci relativi all'esercizio 2016 e quelli indicati al comma 11-*bis* secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136.

12. Le operazioni di cui al comma 11 sono esenti da imposizione fiscale.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, presidente dell'ente, stipulano annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per individuare:

a) i servizi dovuti;

b) le risorse disponibili;

c) le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con particolare riferimento alla definizione delle priorità, mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;

d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale;

e) gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera *d)*;

f) le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente da parte dell'agenzia, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;

g) la gestione della funzione della riscossione con modalità organizzative flessibili, che tengano conto della necessità di specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della medesima riscossione;

h) la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravi moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche mediante l'istituzione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi, secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente anche di individuare con certezza il debito originario.

13-*bis*. Lo schema dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, l'atto aggiuntivo può essere comunque stipulato.

14. Costituisce risultato particolarmente negativo della gestione, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, il mancato raggiungimento, da parte dell'ente di cui al comma 3, degli obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, non attribuibile a fattori eccezionali o comunque non tempestivamente segnalati al Ministero dell'economia e delle finanze, per consentire l'adozione dei necessari correttivi.

14-*bis*. Il soggetto preposto alla riscossione nazionale redige una relazione annuale sui risultati conseguiti in materia di riscossione, esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, nonché le quote di credito divenute inesigibili. La relazione contiene anche una nota illustrativa concernente le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei carichi di ruolo affidati. La relazione, anche ai fini della predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-*bis*.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmessa all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione, nell'ambito dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 del presente articolo, delle metodologie e procedure di riscossio-

ne più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi.
15. Fino alla data di cui al comma 1, l'attività di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In sede di prima applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A. è nominato commissario straordinario per gli adempimenti propedeutici all'istituzione dell'ente di cui al comma 3, per l'elaborazione dello statuto ai fini di cui al comma 5 e per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.
16. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili, all'agenzia di cui al comma 3 del presente articolo.
16-*bis*. Al fine di garantire le competenze necessarie ai concessionari della gestione dei servizi della pubblica amministrazione, all'articolo 6, numero 9-*bis*), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le parole: «dall'assegnazione» sono inserite le seguenti: «o dal rinnovo» e dopo le parole: «corsi di formazione» sono inserite le seguenti: «, anche in modalità a distanza,».

Articolo 1-*bis*.

(Proroga di termine in materia di delega di funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali)

1. All'articolo 4-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017».

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di riscossione locale)

1. All'articolo 10, comma 2-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
2. A decorrere dal 1° luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate.

Articolo 2-*bis*.

(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva)

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta muni-

cipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

Articolo 3.

(Potenziamento della riscossione)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2. All'articolo 72-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

«*2-ter*. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale».

3. L'Agenzia delle entrate-Riscossione è autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto.

CAPO II

MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE

Articolo 4.

(Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione)

1. L'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. – *(Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute)*. – *1*. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, comprendono almeno:

a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;

b) la data ed il numero della fattura;

c) la base imponibile;

d) l'aliquota applicata;

e) l'imposta;

f) la tipologia dell'operazione.

3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 17 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria».

2. Dopo l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 21-*bis*. – *(Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.)*. – *1.* I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera *e)*, e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, sono stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

4. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell'esame dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli ese-

guiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l'articolo 54-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.

Art. 21-*ter*. – *(Credito d'imposta)*. – *1.* Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-*bis*, ovvero che esercitano l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a € 100. Il credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 50.000.

2. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1º gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

3. Oltre al credito di cui al comma 1, è attribuito, per una sola volta, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro ai soggetti di cui al medesimo comma 1 che, sussistendone i presupposti, esercitano anche l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro il 31 dicembre 2017. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è indicato nella dichiarazione dei redditi ed utilizzato secondo le modalità stabilite nel comma 2.

3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*"».

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis*. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la tra-

smissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati».

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017. Dal 1° gennaio 2017:

a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di *leasing*, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, introdotta dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 agosto 2011, emanato ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è soppressa;

b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse;

c) all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «nel mese di febbraio,», sono sostituite dalle seguenti: «per l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1º febbraio e il 30 aprile»;

d) all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sono abrogati i commi da 1 a 3;

2) al comma 5, le parole: «ai commi da 1 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4».

5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera *d)*, si applicano alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi.

6. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* A decorrere dal 1º aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell'assolvimento dell'ob-

bligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1º aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.»;

a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«*6-bis*. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39, secondo comma, lettera *a),* alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "nell'anno" sono inserite le seguenti: "ovvero riscossi, dal 1° gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*". Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

a-ter) all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione l'opzione di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2017.».

7. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito I.V.A.»;

2) la lettera *d)* è abrogata;

b) il comma 6 è sostituito con il seguente:

«*6.* L'estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'I.V.A. e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano

formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera *b)*, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Nei restanti casi di cui al comma 4 e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui all'articolo 18 del medesimo decreto, riferito al mese successivo alla data di estrazione. Il soggetto che procede all'estrazione annota nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura emessa ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del medesimo decreto, e i dati della ricevuta del versamento suddetto. È effettuata senza pagamento dell'imposta l'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera *c)* del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; in tal caso, la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Per il mancato versamento dell'imposta dovuta ai sensi dei precedenti periodi, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al cui pagamento è tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l'estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell'imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del predetto decreto n. 746 del 1983 in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 7, comma 4, del predetto decreto n. 471 e al pagamento dell'imposta e di tale sanzione è tenuto esclusivamente il soggetto che procede all'estrazione. Per i beni introdotti in un deposito I.V.A. in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione. Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera *b)*, comunica al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. Le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle

dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate.»;

c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo da parte del gestore del deposito IVA è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell'esclusione dall'abilitazione a gestire come deposito IVA i magazzini generali e i depositi di cui ai periodi secondo e terzo del comma 1».

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2017.

8-*bis*. All'articolo 1, comma 12-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni dal 2012 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2019».

Articolo 4-*bis*.

(Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping*).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dal presente articolo, deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.

2. Al fine di garantire l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO (*Online tax refund at exit: light lane optimization*) e di consentire la piena operatività di tale sistema in tutto il territorio nazionale, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabiliti modalità e contenuti semplificati di fatturazione per la cessione dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Al comma 1 dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a norma dell'articolo 21» sono soppresse.

4. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso.

5. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la riduzione del debito pubblico.

Articolo 4-*ter*.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4-bis.* Il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi in condizioni oggettive e temporanee di diffi-

coltà economica può presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono essere presentate istanze di rateizzazione relative ad un massimo di altre due scadenze di pagamento successive a quella di cui al periodo precedente; non sono ammesse ulteriori istanze prima dell'avvenuto integrale pagamento dell'importo già sottoposto a rateizzazione. L'Agenzia adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento, autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante versamento in rate mensili in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di una sola rata, entro la scadenza fissata comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell'integrale pagamento degli importi residui, oltre agli interessi e all'indennità di mora di cui al comma 4, nonché della sanzione prevista per il ritardato pagamento delle accise. La predetta decadenza non trova applicazione nel caso in cui si verifichino errori di limitata entità nel versamento delle rate. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le condizioni e le modalità di applicazione del presente comma»;

b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. – *(Rimborsi dell'accisa). – 1.* L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; la disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell'accisa versata ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera *e)*, e dall'articolo 10-*ter*, comma 1, lettera *d)*, il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato.

3. Per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero, ove previsto dalla specifica disciplina di settore, all'atto della dichiarazione contenente gli elementi per la determinazione del debito o del credito d'imposta.

4. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.

5. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso.

6. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio dell'attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottenga un prodotto per il quale è dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. La richiesta di rimborso è presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le predette operazioni.

7. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.

8. Non si fa luogo a rimborso di somme inferiori o pari ad euro 30»;

c) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. – *(Recupero dell'accisa e prescrizione del diritto all'imposta).– 1.* Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, gli uffici notificano, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1, del presente testo unico, un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'avviso di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo è notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta o dell'indebita restituzione ovvero dell'irregolare fruizione di un prodotto sottoposto ad accisa in un impiego agevolato. Tale termine è aumentato a dieci anni nei casi di violazione delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico per cui sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria.

3. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia è di cinque anni ovvero, limitatamente ai tabacchi lavorati, di dieci anni.

4. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti che si trovano in regime sospensivo, diversi dai tabacchi lavorati, il quinquennio di cui al comma 3 decorre dalla data del verbale di constatazione delle deficienze medesime.

5. La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

6. Sempreché non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali i soggetti alle stesse sottoposti abbiano avuto formale conoscenza, i registri, le dichiarazioni e i documenti prescritti dalla disciplina di riferimento dei vari settori d'imposta devono essere conservati per cinque anni successivi a quello di imposta ovvero, per i tabacchi lavorati, per dieci anni.

7. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30»;

d) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. – *(Accertamento delle violazioni). – 1.* La constatazione delle violazioni delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico compete ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nei limiti delle attribuzioni ivi stabilite, ed è effettuata mediante processo verbale.

2. I processi verbali di constatazione di violazioni per le quali sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti sia alla competente autorità giudiziaria sia all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione. Quest'ultimo provvede alla tempestiva trasmissione degli atti emessi alla predetta autorità giudiziaria e alla comunicazione a quest'ultima, anche successivamente, di ulteriori elementi e valutazioni utili.

3. I processi verbali di constatazione di violazioni diverse da quelle di cui al comma 2 sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione.

4. Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest'ultimo può comunicare all'ufficio dell'Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 15 del presente testo unico e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5. L'Ufficio delle dogane e l'Ufficio regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nel loro ambito territoriale»;

e) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis*. – *(Utilizzo della posta elettronica certificata). – 1.* L'invio di tutti gli atti e le comunicazioni previsti dalle disposizioni che disciplinano i tributi previsti dal presente testo unico, ivi compresi gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 15, comma 1, effettuato da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite la posta elettronica certificata di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *g)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, di seguito denominata PEC, ha valore di notificazione. Resta salva per l'Agenzia la possibilità di notificare i predetti atti e comunicazioni mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, anche per il tramite di un messo speciale autorizzato dall'ufficio competente.

2. Per i fini di cui al comma 1, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta nonché quelli che intendono iniziare un'attività subordinata al rilascio di una licenza o di un'autorizzazione, comunque denominata, previste dal pre-

sente testo unico comunicano preventivamente all'Agenzia il proprio indirizzo di PEC»;

f) dopo l'articolo 24-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 24-*ter*. – *(Gasolio commerciale). – 1.* Il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-*bis* della tabella A allegata al presente testo unico.

2. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi:

a) attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:

1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;

3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

b) attività di trasporto di persone svolta da:

1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;

2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

3. È considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale è determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale.

5. Il credito spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuto, mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito è sorto per effetto del provvedimento

di accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione.

6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il credito spettante ai sensi del comma 4 può essere riconosciuto in denaro»;

g) all'articolo 25:

1) al comma 4, primo periodo:

1.1) dopo la parola: «denuncia» sono inserite le seguenti: «, in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali,»;

1.2) dopo le parole: «revoca, e» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante,»;

2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«*4-bis.* Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera *b)*, annotano nel registro di carico e scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti ricevuti, distintamente per qualità, e il numero risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle singole colonnine di distribuzione installate, effettuata alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta giorni dalla data dell'ultima registrazione, i medesimi esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e delle loro differenze.

4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi e le modalità per la presentazione dei dati di cui al comma 4-*bis* nonché dei dati relativi ai livelli e alle temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in forma telematica, in sostituzione del registro di carico e scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera *b)*, funzionanti in modalità di *self-service*. I medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti appositamente delegati, l'accesso presso l'impianto per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18, comma 2, entro ventiquattro ore dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria. In fase di accesso, presso l'impianto sottoposto a verifica è resa disponibile la relativa documentazione contabile»;

h) all'articolo 27, comma 3, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero impiegati come combustibile per riscaldamento o come carburante, usi per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 21»;

i) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. – *(Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche). – 1.* La produzione dell'alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi e del vino nonché la fabbricazione della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di deposito fiscale. Le attività di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti:

a) nel settore dell'alcole etilico:

1) le distillerie;

2) gli opifici di rettificazione;

b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli stabilimenti di produzione;

c) nel settore della birra: le fabbriche e gli annessi opifici di condizionamento;

d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: le cantine e gli stabilimenti di produzione.

2. Il regime del deposito fiscale può essere autorizzato, quando è funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operatività dell'impianto, nei casi seguenti:

a) opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell'alcole etilico;

b) impianti e opifici di solo condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa;

c) magazzini di invecchiamento degli spiriti;

d) magazzini delle distillerie e degli opifici di rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti;

e) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento di birra ubicati fuori dei predetti impianti;

f) impianti di condizionamento e depositi di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra che effettuano movimentazioni intracomunitarie;

g) fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;

h) depositi doganali autorizzati a custodire prodotti sottoposti ad accisa.

3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre a ricorrere la condizione di cui al comma 2, la detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche.

4. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 2 e 3 è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63.

5. La cauzione prevista dall'articolo 5, comma 3, in relazione alla quantità massima di prodotti che può essere detenuta nel deposito fiscale, è dovuta nelle seguenti misure, riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi:

a) 1 per cento, per gli stabilimenti e opifici di cui al comma 1 e per gli opifici di cui al comma 2, lettere *a)*, *c)* e *g)*;

b) 10 per cento, per tutti gli altri impianti e magazzini; per gli esercenti che hanno aderito alla tenuta dei dati relativi alle contabilità dei prodotti esclusivamente in forma telematica si applica quanto indicato alla lettera *a)*.

6. La cauzione di cui al comma 5 è dovuta in misura pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.

7. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;

l) all'articolo 35:

1) al comma 1:

1.1) al terzo periodo, dopo la parola: «derivata» sono inserite le seguenti: «, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta»;

1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni e, nei casi previsti, della birra a monte del condizionamento e dei semilavorati. Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto è custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario e accertato dall'ufficio dell'Agenzia»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Il condizionamento della birra può essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui sono installati i contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Per le fabbriche che hanno una potenzialità di produzione mensile non superiore a venti ettolitri, è in facoltà dell'Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando l'applicabilità del comma 3-*bis*»;

5) al comma 6, lettera *a)*, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;

m) all'articolo 36, comma 4, la parola: «Negli» è sostituita dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 37, negli»;

n) all'articolo 37, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti all'interno dell'Unione europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale. Gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti,

disciplinati dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009»;

o) alla tabella A:

1) dopo il numero 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Gasolio commerciale usato come carburante: euro 403,22 per mille litri»;

2) il numero 9 è sostituito dal seguente:

«9. Produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo: 30 per cento aliquota normale».

Articolo 5.

(Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento)

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, i commi 8 e 8-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

«*8.* Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributa-

ria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito»;

b) all'articolo 8:

1) al comma 6, le parole: «all'articolo 2, commi 7, 8, 8-*bis* e 9» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2, commi 7 e 9»;

2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«*6-bis*. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6-ter. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-*bis*, presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, chiesto a rimborso.

6-quater. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-*bis*, presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

6-quinquies. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile».

1-*bis*. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente alle lettere *b-bis)* e *b-ter)*, ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;

b) al comma 1-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

2. All'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «degli articoli 2, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-*bis*»;

b) alla lettera *b)*, le parole: «agli elementi» sono sostituite dalle seguenti: «ai soli elementi».

2-*bis*. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 22 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

«*c)* le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti».

2-*ter*. Al primo periodo del terzo comma dell'articolo 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale» sono aggiunte le seguenti: «, o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata».

Articolo 5-*bis*.

(Definizione delle controversie in materia di accise e di IVA afferente)

1. Al fine di agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materia di accise e di IVA afferente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, alle seguenti condizioni:

a) le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010;

b) al soggetto passivo d'imposta è data facoltà di estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di stipula della transazione, di un importo almeno pari al 20 per cento dell'accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni.

2. È consentito al soggetto passivo d'imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto di cui al comma 1 mediante rate annuali, non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenza prevista al comma 1, lettera *b)*; sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato.
3. I contenziosi di cui al comma 1, alinea, sono sospesi, a richiesta del soggetto obbligato, per il quale ricorrano le condizioni di cui al medesimo comma, che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo qualora sia stato definito il procedimento penale, eventualmente instaurato per i medesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, senza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato.

Articolo 6.

(Definizione agevolata)

1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere *a)* e *b)*, dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018:

a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi

cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

3. Entro il 31 maggio 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;

b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.

3-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso comma 1:

a) presso i propri sportelli;

b) nell'area riservata del proprio sito *internet* istituzionale.

3-*ter*. Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *b),* ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.

4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4-*bis*. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.

5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che

sono oggetto di tale dichiarazione e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera *a)* del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

8. La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1º ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:

a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;

b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalità ivi indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 2.

9-*bis*. Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

9-*ter*. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2019, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

12-*bis*. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano

di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

13-*bis*. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.

Articolo 6-*bis*.

(Rappresentanza e assistenza dei contribuenti)

1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545» sono inserite le seguenti: «, o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

Articolo 6-*ter*.

(Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali)

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Articolo 7.

(Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate)

1. Dopo l'articolo 5-*septies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 5-*octies*. – *(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria)*. – *1*. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 31 luglio 2017 è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-*quater*, comma 2. Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *a)*, possono essere presentati entro il 30 settembre 2017. Alle istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, si applicano gli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del presente decreto, l'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e successive modificazioni, e l'articolo 2, comma 2, lettere *b)* e *b-bis*) del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:

a) le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016;

b) anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle

ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta ai sensi dell'articolo 5-*quater*, comma 5; non si applica l'ultimo periodo del comma 5 del predetto articolo 5-*quater*;

c) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, gli interessati sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza, nonché, per quelle suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, per i quali è versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte corrispondenti alle misure stabilite dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza;

d) limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-*ter*.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti previsti dal presente decreto all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, sino alla data del versamento della prima o unica rata, secondo quanto previsto alle lettere *e)* e *f)*;

e) gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalità di cui al periodo precedente comporta i medesimi effetti degli articoli 5-*quater* e 5-*quinquies* del presente decreto anche per l'ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto, anche in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto e le disposi-

zioni dell'articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo, per le violazioni in materia di imposte, nonché le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997. Gli effetti di cui agli articoli 5-*quater* e 5-*quinquies* del presente decreto decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

f) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine di cui alla lettera *e)* o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, l'Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo e limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, può applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014 e l'autore della violazione può versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-*bis* del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite posta elettronica certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, è esclusa la ripetizione delle spese di notifica prevista dall'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni;

g) nelle ipotesi di cui alla lettera *e)* del presente comma:

1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017, in deroga all'articolo 5-*quinquies*, comma 4, le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate in misura pari al 60 per cento del minimo editta-

le qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lettere *a)*, *b)* o *c)* del citato comma 4 dell'articolo 5-*quinquies* e sono determinate in misura pari all'85 per cento del minimo edittale negli altri casi; la medesima misura dell'85 per cento del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore degli immobili all'estero, di imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute;

2) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione superiore al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una frazione superiore al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera *f)* del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del numero 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento;

3) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera *f)* del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del numero 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per cento;

4) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura superiore alle somme da versare, l'eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione;

h) la misura della sanzione minima fissata dall'articolo 5-*quinquies*, comma 7, prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, opera altresì se è entrato in vigore prima del presente articolo un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ovvero se è entrato in vigore prima del presente articolo un accordo conforme al modello di accordo per lo

scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA);

i) chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante, provenienti da reati diversi da quelli di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-*septies*. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-*bis*, 648-*ter*, 648-*ter*.1 del codice penale e dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.

2. Al ricorrere della condizione di cui al comma 1, lettera *h)*, non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, se ricorrono congiuntamente anche le condizioni previste dall'articolo 5-*quinquies*, commi 4 e 5, del presente decreto, non opera il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse sino al 30 settembre 2016, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del presente decreto e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186 del 2014. Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del presente decreto. Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore, si presume, salva prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti, e i contribuenti:

a) rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali casset-

te di sicurezza nelle quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;

c) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura. Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura».

2. Il provvedimento di cui all'articolo 5-*octies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, introdotti dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, non si applicano le sanzioni in caso di omissione degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, per i periodi d'imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui alla citata legge n. 186 del 2014, a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Dopo il comma 17 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti commi:

«*17-bis*. I comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16, inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalità di comunicazione e i criteri per la formazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

17-ter. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 17-*bis*, le attività ivi previste da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dal 1º gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*octies* del decreto-legge 28 giugno

1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.».

Articolo 7-*bis*.

(Introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione dell'osservanza degli obblighi fiscali, per la semplificazione degli adempimenti e per la contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

2. Contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Articolo 7-*ter*.

(Esenzione dell'Autorità nazionale anticorruzione dal vincolo di riduzione delle spese di funzionamento)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per l'Autorità nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all'articolo 19, comma 3, lettera *c),* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal primo periodo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura di 1 milione di euro per l'esercizio 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 7-*quater*.

(Disposizioni in materia di semplificazione fiscale)

1. All'articolo 32, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «o compensi» sono soppresse;

b) dopo le parole: «rapporti od operazioni» sono inserite le seguenti: «per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili».

2. All'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il se-

condo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti princìpi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti princìpi contabili ai saldi dei relativi conti».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alle disposizioni introdotte dal comma 2.

4. L'importo della riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

5. All'articolo 54, comma 5, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «alimenti e bevande» sono inserite le seguenti: «, nonché le prestazioni di viaggio e trasporto,». La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

6. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In deroga all'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito *internet* della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante

nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito *internet* della società InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile».

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al settimo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. All'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole da: «risultante dagli elenchi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-

PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

10. Per soddisfare l'esigenza di massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione relative alle imprese individuali o costituite in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata, eventualmente eseguite nel periodo dal 1° giugno 2016 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con modalità diverse dalla posta elettronica certificata, sono rinnovate mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione.

11. La notificazione degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge devono essere notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita direttamente dal competente ufficio, oltre che con le modalità già previste dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo di posta elettronica certificata, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo risultante dagli elenchi istituiti a tale fine dalla legge.

12. Per le notificazioni di cui al comma 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 6 del presente articolo. Nel caso di pubbliche amministrazioni la notificazione può essere effettuata all'indirizzo risultante dall'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-*ter* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

13. Le disposizioni dei commi 11 e 12 si applicano alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017.

14. All'articolo 4, comma 6-*quater*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

15. La disposizione di cui al comma 14 si applica a decorrere dall'anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016.

16. All'articolo 37, comma 11-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.».

17. Sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre

2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-*ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

18. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

19. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, le parole: «entro il 16 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno», le parole: «entro il giorno 16», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro l'ultimo giorno» e le parole: «, compresa quella unificata,», ovunque ricorrono, sono soppresse. Le disposizioni di cui al periodo precedente hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

20. Agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, lettera *b)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le parole: «per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435».

21. All'articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1993, la lettera *c)* è abrogata.

22. La disposizione di cui al comma 21 si applica alle comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.

23. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

24. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

«*3.* Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche

tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni».

25. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari di cui all'articolo 10 della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento ivi disciplinate, possono utilizzare, su opzione, le modalità previste per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui agli articoli 15 e 15-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità per l'esercizio dell'opzione.

26. Il comma 25 si applica a decorrere dall'anno 2017.

27. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) salvo quanto previsto alla lettera *e)*, numero 3), le parole: «mancato rinnovo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «revoca»;

b) all'articolo 115, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio.»;

c) all'articolo 117, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la società o ente controllante può modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell'articolo 124, comma 4, per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell'opzione, alle società che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.»;

d) all'articolo 124:

1) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite alle società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, alle società che le hanno prodotte è comunicato all'Agenzia delle entrate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o in caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'articolo 117, comma 3.»;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis.* Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la società o l'ente controllante è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto»;

e) all'articolo 125:

1) al comma 1, le parole: «l'opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alla predetta lettera *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla predetta lettera *b)*»;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La società o l'ente controllante è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione della revoca.»;

3) al comma 3, le parole: «il mancato rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «la revoca»;

f) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Permanendo il requisito del controllo, come definito nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131 ha durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio»;

g) all'articolo 155, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al termine del decennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun decennio».

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 27.

29. Anche per l'esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

30. Le disposizioni di cui ai commi da 27 a 29 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

31. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera *c)* è abrogata.

32. All'articolo 38-*bis,* commi 3, alinea, e 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro».

33. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell'eserci-

zio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al 95 per cento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente. L'acconto è versato in due rate, la prima nella misura del 45 per cento e la seconda per il restante importo, rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione ed entro il sesto mese successivo a detto termine.

Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto ai sensi del secondo comma è superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla dichiarazione, l'eccedenza può essere computata in diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero può essere chiesta a rimborso»;

2) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, procede al controllo della regolarità dell'autoliquidazione e dei versamenti dell'imposta e, qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione e dai versamenti, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, apposito avviso di liquidazione con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;

b) all'articolo 20-*bis*, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, secondo comma, secondo e terzo periodo».

34. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e i commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono abrogati.

35. Le disposizioni di cui ai commi 33 e 34 si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

36. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è sostituito dal seguente:

«*3.* A decorrere dal 1° luglio 2017, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h)* e *i)*, da corrispondere agli uffici provinciali – territorio dell'Agenzia delle entrate è effettuata mediante:

a) versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

b) contrassegni sostitutivi;

c) carte di debito o prepagate;

d) modalità telematiche;

e) altri strumenti di pagamento elettronico».

37. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 36 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
38. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. – *1.* Nelle conservatorie l'orario di apertura al pubblico di cui all'articolo 2677 del codice civile è fissato dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Le ispezioni nei registri immobiliari e il rilascio di copie di formalità e di certificazioni possono essere effettuati, oltre che nell'orario di apertura al pubblico di cui al periodo precedente, anche negli orari pubblicati nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

2. Fino alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici, nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per i servizi al pubblico è limitato fino alle ore 11».

39. Le disposizioni di cui al comma 38 entrano in vigore il 1° febbraio 2017.
40. A decorrere dal 1° luglio 2017, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare di concerto con il Ministero della giustizia e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono istituite sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territorialmente competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545.
41. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, sono stabilite, nel rispetto della normativa speciale e dei princìpi stabiliti dal codice civile:

a) le categorie di registri e di documenti da conservare, ai sensi del libro VI del codice civile, presso le sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento;

b) le modalità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio, anche in relazione agli obblighi del conservatore previsti dagli articoli 2673 e seguenti del codice civile.
42. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 73 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*2-ter.* La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.

2-quater. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-*ter*, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione»;

b) all'articolo 73-*bis*:

1) al comma 1, le parole: «entro cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*1-bis.* Si applicano le disposizioni del comma 2-*quater* dell'articolo 73».

43. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-*bis* dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi»;

b) all'articolo 59, comma 1, lettera *d)*, dopo le parole: «le sentenze» sono inserite le seguenti: «e gli altri atti degli organi giurisdizionali»;

c) all'articolo 60, comma 2, dopo le parole: «Nelle sentenze» sono inserite le seguenti: «e negli altri atti degli organi giurisdizionali» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera *d)*, può sospenderne la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.».

44. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 15-*quinquies* è sostituito dal seguente:

«*15-quinquies.* L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente».

45. All'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «di inizio, variazione o cessazione di attività» sono sostituite dalle seguenti: «di inizio o variazione di attività».

46. All'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, possono tuttavia completare le attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 del presente articolo entro il 23 luglio di ciascun anno, a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 per cento delle medesime dichiarazioni».

47. All'articolo 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis.* Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione».

48. All'articolo 39, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: «Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-*ter*, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

Articolo 7-*quinquies*.

(Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti)

1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;

b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.

Articolo 7-*sexies*.

(Semplificazioni per i contribuenti che adottano il regime cosiddetto dei «minimi»)

1. Alla lettera *e)* del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-*bis*, 9, 71 e 72, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l'esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.».

2. Il decreto di cui all'ultimo periodo della lettera *e)* del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 7-*septies*.

(Accesso al Fondo di garanzia per le imprese operanti nel settore della geotermia)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il numero 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* la concessione della garanzia del Fondo su operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività d'impresa di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 20 agosto 2012; la garanzia copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora. A tal fine, nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo è costituita una riserva fino a 100 milioni di euro, in relazione alla quale non si applica il limite di cui al comma 4 del presente articolo; per l'accesso a tale riserva, le imprese beneficiarie devono comprovare di essere piccole e medie imprese e il rilascio del titolo concessorio».

CAPO III

MISURE URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI

Articolo 8.

(Finanziamento Fondo occupazione)

1. Per l'anno 2016, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 592,6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle accertate economie relative al medesimo anno 2016, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa.

1-*bis*. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le risorse relative all'anno 2016 di cui al comma 1 del medesimo articolo 25 del citato decreto, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2016, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamen-

to netto nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

1-*ter*. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4-*bis* dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2016.

Articolo 9.

(Partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL)

1. È autorizzata, a decorrere dal 14 settembre 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata «Operazione Ippocrate» e alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL).

2. Alle missioni di cui al comma 1 si applicano:

a) le disposizioni in materia di personale di cui all'articolo 3, commi 1, alinea, 2, 4, 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e all'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131;

b) le disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197;

c) le disposizioni in materia contabile di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Articolo 10.

(Finanziamento di investimenti per la rete ferroviaria)

1. È autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016, anche per la sicurezza e l'efficientamento della rete ferroviaria, e di 400 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento di interventi relativi alla «Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge», ivi compresi quelli previsti nella parte programmatica del contratto di programma, aggiornamento 2016 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, sul quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nella seduta del 10 agosto 2016, si è espresso favorevolmente e che è contestualmente approvato. L'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente è immediatamente efficace per l'ulteriore corso dei relativi interventi che vengono recepiti nel successivo contratto di programma – Parte investimenti 2017-2021.

2. Le risorse stanziate per l'anno 2016 per il contratto di programma – Parte servizi con la RFI Spa sono destinate al contratto 2016-2021 in corso di per-

fezionamento con il parere favorevole del CIPE nella seduta del 10 agosto 2016.

Articolo 10-*bis*.

(Finanziamento dell'attraversamento ferroviario della linea Milano-Saronno)

1. Per il finanziamento delle opere di riqualificazione con caratteristiche autostradali della strada provinciale 46 Rho-Monza – lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano-Saronno, autorizzato con deliberazione del CIPE n. 60/2013 dell'8 agosto 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2014, è autorizzata la spesa di euro 16 milioni per l'anno 2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 11.

(Misure urgenti per il trasporto regionale)

1. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, è attribuito alla Regione Campania un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro, per l'anno 2016 per far fronte ai propri debiti verso la società EAV s.r.l., riguardanti esercizi pregressi per attività di gestione e investimenti svolte dall'EAV sulla rete. Entro il 31 dicembre 2016 la quota di cui al periodo precedente è trasferita alla Regione Campania su sua richiesta per essere immediatamente versata, nello stesso termine, su conto vincolato della Società EAV S.r.l. per le finalità di cui al comma 2.

2. Le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della società di trasporto regionale ferroviario, EAV s.r.l., di cui all'atto aggiuntivo approvato con delibera della Giunta regionale della Campania n. 143 del 5 aprile 2016, sono attuate in regime di ordinarietà dalla predetta società di gestione, sotto la vigilanza della Regione Campania e del Ministero dell'economia e delle finanze, dalla data di scadenza del Commissario *ad acta* di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. EAV s.r.l. predispone un piano di accordo generale che prevede il pagamento di quanto dovuto ai creditori, la rinuncia a tutte o parte delle spese legali, degli interessi e altri accessori, ad una quota percentuale della sorte capitale. L'adesione al piano di accordo generale da parte dei creditori comporta la sospensione delle esecuzioni e comunque la rinuncia all'inizio o alla prosecuzione delle azioni esecutive. Il rispetto dei tempi di pagamento definiti nel piano di accordo generale e nelle successive transazioni costituisce condizione essenziale. Il piano di accordo generale, le successive transazioni e la completa esecuzione a mezzo degli effettivi pagamenti non possono superare il termine complessivo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla conclusione del programma di risanamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge

22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
3. A copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale dovuti dalla regione Molise nei confronti di Trenitalia S.p.a., è attribuito alla medesima regione un contributo straordinario di 90 milioni di euro, per l'anno 2016.
3-*bis*. Entro il 1° settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione delle regioni, presenta alle Camere una relazione sulle criticità finanziarie in cui versano le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. Le predette risorse sono rese disponibili previa rimodulazione, ove necessario e tenendo conto della localizzazione territoriale delle misure di cui ai commi 1 e 3, degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.

Articolo 12.

(Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza)

1. Le spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri sono incrementate di 600 milioni di euro nell'anno 2016.
2. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un apposito Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose». Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilità del fondo.
2-*bis*. All'articolo 1, comma 729, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011, nonché dai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale».

Articolo 12-*bis*.

(Misure di coordinamento finanziario connesse all'avvenuta cessazione dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2008 in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio di alcune regioni)

1. Al fine di dare completamento agli interventi a favore delle popolazioni *rom* e *sinti*, le risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, non utilizzate per le predette finalità sono destinate alla realiz-

zazione di specifiche iniziative per le quali gli enti locali interessati presentano il relativo progetto al prefetto competente per territorio. L'assegnazione delle risorse è disposta, nei limiti dei versamenti effettuati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a favore delle prefetture-uffici territoriali del Governo sedi degli ex Commissari delegati di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2008, nn. 3676, 3677 e 3678, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 31 maggio 2008, e 1° giugno 2009, nn. 3776 e 3777, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2009.

2. Le risorse eventualmente giacenti sulle contabilità speciali istituite a favore degli ex Commissari delegati sono mantenute nelle medesime contabilità speciali per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Articolo 13.

(Rifinanziamento Fondo PMI e misure per il microcredito, per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare nonché in materia di contratti dell'ISMEA)

1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 895 milioni di euro per l'anno 2016. Ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2020» a titolarità del Ministero dello sviluppo economico.

1-*bis*. Al fine di garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio del microcredito, favorendo tra l'altro l'accesso all'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al fine di garantire la verifica qualitativa e quantitativa dei servizi effettivamente prestati, come previsti dall'articolo 111, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è istituito presso l'Ente nazionale per il microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Sono iscritti nell'elenco i soggetti che possiedono i requisiti minimi stabiliti dall'Ente nazionale per il microcredito sulla base delle linee guida redatte dall'Ente stesso, sentito il parere della Banca d'Italia. L'elenco è pubblicato nel sito *internet* istituzionale dell'Ente nazionale per il microcredito ed è accessibile all'utenza. L'iscrizione nell'elenco avviene di diritto per i soggetti che prestano servizi ausiliari per finanziamenti di microcredito già concessi e in via di ammortamento, fatta salva la successiva verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti ai sensi del secondo periodo. Per le finalità previste dal presente comma è autorizzata la spesa annua di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2016. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministe-

ro dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
1-*ter*. L'Ente nazionale per il microcredito trasmette semestralmente alla Banca d'Italia un rapporto contenente informazioni qualitative e quantitative sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori da parte degli operatori iscritti nell'elenco di cui al comma 1-*bis* e sui servizi di assistenza e monitoraggio prestati dagli stessi operatori, anche a fini di supporto dell'attività di vigilanza esercitata in materia dalla Banca d'Italia, che si avvale delle valutazioni effettuate dall'Ente nazionale per il microcredito. L'Ente nazionale per il microcredito svolge, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, periodica attività di formazione, supporto nell'attuazione di modelli operativi e monitoraggio in favore degli operatori iscritti nell'elenco. Le modalità attuative del comma 1-*bis* e del presente comma sono definite mediante un protocollo d'intesa sottoscritto dalla Banca d'Italia e dall'Ente nazionale per il microcredito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la concessione da parte del medesimo Istituto di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. La garanzia dell'ISMEA è concessa a titolo gratuito, nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.
2-*bis*. Al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e con le modalità ivi previste, una quota fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 è destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano.
3. All'articolo 2, comma 132, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: «che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» sono sostituite dalle seguenti: «che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli».
4. All'articolo 20 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis*. Per gli interventi di cui al comma 1, l'ISMEA è autorizzato ad utilizzare le risorse residue per l'attuazione del regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

4-*bis*. Con riferimento ai contratti stipulati dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, l'Istituto, nella persona di un suo rappresentante autorizzato ai sensi di legge, può rilasciare dinnanzi ad un notaio, in base alle risultanze delle scritture contabili, l'attestazione dell'inadempimento del compratore relativo al pagamento delle rate, tale da integrare gli estremi della

risoluzione di diritto dei contratti medesimi. Il processo verbale notarile, nel quale è recepita tale attestazione, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 608 del codice di procedura civile, nonché titolo per ottenere l'annotazione, ai sensi dell'articolo 2655 del codice civile, dell'intervenuta risoluzione a margine della trascrizione della compravendita ai sensi del citato articolo 1523. L'imposta di registro per il predetto processo verbale notarile è dovuta in misura fissa.

4-*ter*. All'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole: «acquistati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina» sono sostituite dalle seguenti: «acquistati o venduti dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)».

4-*quater*. La vendita dei terreni da parte dell'ISMEA è effettuata tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito il pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale, ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile. L'Istituto utilizza le risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli.

4-*quinquies*. Le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà dell'ISMEA in favore dei creditori del compratore ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile sono da considerarsi nulle e sono cancellate dalla competente conservatoria dei registri immobiliari su semplice richiesta dell'Istituto e senza oneri per lo stesso.

4-*sexies*. Gli oneri a qualsiasi titolo dovuti ai consorzi di bonifica, con riferimento alle proprietà vendute dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, non possono essere richiesti all'Istituto, neanche a titolo solidale, intendendosi obbligato al pagamento esclusivamente il compratore di cui al medesimo articolo.

Articolo 14.

(*Potenziamento del* tax credit *per il cinema e l'audiovisivo e disposizioni sui diritti audiovisivi sportivi e sui proventi dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura*)

1. Per l'anno 2016 l'importo di 140 milioni di euro di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, è incrementato di 60 milioni di euro.

1-*bis*. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. – *(Ripartizione delle risorse). – 1.* Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle quote di cui all'articolo 22, tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati negli articoli 25 e 26. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di

autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4, comma 3, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli eventi»;

b) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. – *(Mutualità generale). – 1.* L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio.

2. La quota di cui al comma 1 è destinata alla Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità di cui al comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio.

3. La Federazione italiana giuoco calcio presenta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno sportivo precedente»;

c) gli articoli 23 e 24 sono abrogati.

1-*ter*. Al fine di potenziare l'offerta culturale dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, anche attraverso il più efficace utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, all'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «al funzionamento» sono inserite le seguenti: «e alla valorizzazione».

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Articolo 15.
(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

1-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.100 milioni di euro per l'anno 2018.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 2-*bis*, 4, comma 2, 8, comma 1-*ter*, 9, 10, 12, 13, 14 e dai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo, pari a 2.026,39 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.575 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.945 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.285 milioni di euro per l'anno

2019 e a 2.985 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano a 2.036,1 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto derivante dalla lettera *a)* del presente comma, si provvede:

a) quanto a 451,83 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;

b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b-bis) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, fermo restando l'incremento del Fondo previsto dal comma 1 del presente articolo, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.560 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.930 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 9.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

3-*bis*. Al fine di assicurare la piena tutela dei titolari di indennizzi per infortunio o malattia professionale e di semplificare il contenzioso in materia, la rendita per inabilità permanente erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'articolo 66, numero 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha natura risarcitoria del danno subìto dall'assicurato a causa dell'evento invalidante. La medesima rendita non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini tributari.

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. Per gli elenchi relativi alle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri si rinvia all'Atto Senato 2595, pagg. 190-217.

Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di conversione, si rinvia all'Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 730.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (2224**)**

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria)

1. Dopo l'articolo 590-*quinquies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 590-*sexies*. -- (*Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario*). - Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».

2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 è abrogato.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

6.200

SIMEONI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *1*. Dopo l'articolo 590-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 590-*ter*. - *(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario)*. - L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia, negligenza o imprudenza la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590".».

6.201

STEFANI, VOLPI

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «imperizia»;» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 590-*sexies*», *secondo comma, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sopprimere le parole:* «qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia»;

2) *sostituire le parole:* «sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle» *con le seguenti:* «salvo le».

6.202

GAETTI, TAVERNA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 590-*sexies*»*, secondo comma, sopprimere le seguenti parole*: «qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia».

6.203

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 590-*sexies*», *secondo comma, dopo la parola:* «qualora» *inserire le seguenti:* «la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e».

6.204

GAETTI, TAVERNA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 590-*sexies*» *secondo comma, sostituire le parole:* «sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle» *con le seguenti:* «salvo le».

6.205

SCAVONE, COMPAGNONE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. In caso di reati co/posi commessi nonostante l'osservanza di linee guida o protocolli sanitari, il medico è penalmente responsabile solo ove venga accertato che, nel caso specifico, l'adozione di misure diverse da quelle indicate nelle linee guida o protocolli sanitari avrebbe evitato con probabilità elevata o prossima alla certezza l'evento e che il medico, in base al parametro della perizia , avrebbe dovuto adottare. In ogni caso, valutate tutte le circostanze della fattispecie concreta, il giudice può decidere di applicare una riduzione della pena fino a due terzi nei confronti del medico che si sia attenuto alle linee guida o protocolli sanitari.

1-*ter*. È esclusa la responsabilità penale del medico il cui errore sia stato determinato dall'organizzazione della struttura sanitaria a cui appartiene o in cui ha svolto la sua attività professionale . Ove non sia procrastinabile l'intervento medico senza pregiudicare la salute o le aspettative di vita del paziente, è altresì esclusa la responsabilità colposa del medico che , non avendo strumenti per svolgere adeguatamente la propria attività professionale, ne abbia informato il paziente e , sempre che non sia incorso in errore professionale comunque evita bile. In ogni caso i/ giudice può decidere di applicare una riduzione della pena fino a due terzi, ove risulti che le carenze organizzative e strumentali della struttura sanitaria abbiano determinato in concreto una difficoltà non ordinaria nell'esecuzione della prestazione professionale.

1-*quater*. Non è punibile penalmente il medico specializzando per le attività compiute nell'ambito del suo specifico percorso di formazione, salvo errore non giustificato da inesperienza professionale.

1-*quinquies*. Non è punibile penalmente il medico che nell'ambito di un'attività medica d'equipe abbia espressamente e motivatamente manifestato il proprio dissenso all'esecuzione di un trattamento o di un intervento sanitario.

1-*sexies*. È punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 2.000 euro, chiunque attraverso forme pubblicitarie dirette o indirette, istiga a intraprendere iniziative giudiziarie, anche penali, contro coloro che svolgono attività medico-sanitaria».

G6.100

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 2224-A, recante «Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario»;

considerato che:

l'articolo 6 modifica l'articolo 590-quinquies del codice penale;

la Corte Costituzionale con la sentenza n. 68/91 ha permesso la modifica procedurale che consente l'udienza preliminare in caso di reati di diffamazione a mezzo stampa;

preso atto che:

è ravvisabile l'esigenza dell'udienza preliminare anche per i processi di responsabilità in sanità tanto per il sanitario sottoposto a giudizio, quanto nell'interesse del paziente, parte lesa, in quanto permette la possibilità di una perizia in incidente probatorio o un approfondimento di indagini davanti al giudice, trattandosi di ipotesi particolarmente complesse sotto il profilo medico-legale e spesso necessitanti di distinzione dei ruoli e apporto causale nell'evento,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative volte a prevedere l'udienza preliminare per i reati di lesioni colpose *ex* articolo 590 del cp e seg. riferibili a ipotesi di responsabilità sanitaria.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MANDELLI, BRUNI, ZIZZA, FLORIS

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni processuali penali)

1. Per i reati di lesioni *ex* articolo 590 cp e seguenti di omicidio colposo *ex* articolo 589 cp e seg. e/o ogni altra ipotesi criminosa collegata a responsabilità professionale medico-sanitaria, si procede attraverso l'Udienza preliminare.

2. Nel caso di responsabilità professionale medico-sanitaria, l'assicuratore del professionista può essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato».

6.0.200

SCAVONE, COMPAGNONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni processuali penali)

1. Per fatti di reato riconducibili a errore professionale sanitario, la querela nei confronti dell'operatore sanitario deve essere corredata, a pena di improcedibilità, di una consulenza tecnica redatta da medico specialista in medicina legale o da medico specialista nella materia inerente la prestazione sanitaria oggetto di contestazione».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria)

1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.

3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-*sexies* del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.

4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o socio sanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

7.200
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO
Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «La struttura sanitaria», *con le seguenti:* «L'esercente la professione sanitaria e la struttura sanitaria».

Conseguentemente:

1) *al medesimo comma, sostituire la parola:* «risponde» *con la seguente:* «rispondono»;

2) *sopprimere il comma 3*;

3) *all'articolo 9, comma 5, sopprimere le parole:* «ai sensi dcl comma 3 del medesimo articolo 7»;

4) *all'articolo 10, comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole:* «anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 7»;

5) all'articolo 10, comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 7, comma 3».

7.5
BIANCONI, RIZZOTTI, AIELLO
Ritirato

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e ancorché non dipendenti della struttura stessa».

7.201
GAETTI, TAVERNA
Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica risponde, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (10/a) e successive modificazioni e integrazioni, della condotta dannosa dell'esercente la professione sanitaria che operi quale dipendente della struttura stessa».

7.202
SIMEONI
Respinto

Sostituire, il comma 3, con il seguente:

«3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile».

7.203
MANDELLI, RIZZOTTI
Respinto

Al comma 3, sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile», *fino alla fine del comma, con le seguenti:*«verso i terzi ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, esclusivamente in caso di dolo o colpa grave».

7.204
CUOMO
Ritirato

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nell'adempimento di obbligazione contrattuale», *inserire le seguenti*: «, anche da affidamento,».

7.205
RANUCCI
Ritirato

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nell'adempimento di obbligazione contrattuale»*, inserire le seguenti:* «, anche da affidamento,».

7.206
PALMA, MALAN
Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «nell'adempimento di obbligazione contrattuale» *aggiungere le seguenti:* «, anche da affidamento,».

7.207
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO
Respinto

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che è tenuto al risarcimento del danno se non prova che la condotta colposa o dolosa derivi da causa a lui non imputabile».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

7.208
GAETTI, TAVERNA
Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «e dell'articolo 590-*sexies* del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge»*, con le seguenti:* «e delle specificità del caso concreto».

7.209
D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI
Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. L'azione di risarcimento del danno alla salute causato nell'erogazione di prestazioni mediche e sanitarie deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre due anni dalla data del fatto le cui conseguenze hanno causato il danno stesso».

7.210
CUOMO
Ritirato

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Non trova applicazione il limite di cui al comma 3 del predetto articolo 138».

7.211
RANUCCI
Ritirato

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Non trova applicazione il limite di cui al comma 3 del predetto articolo 138».

7.212
PALMA (*)
Respinto

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Non trova applicazione il limite di cui al comma 3 del predetto articolo 138». , dalla legge 10 novembre 2014, n. 162».

_____

(*) Aggiunge la firma in corso di seduta il senatore Malan

7.213
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO
Improponibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. L'articolo 2947 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2947. - *(prescrizione del diritto al risarcimento del danno)*. - Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, ad esclusione del danno cagionato dall'esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale"».

7.214
GAETTI, TAVERNA
Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio-sanitarie e gli esercenti la professione sanitaria».

7.215
STEFANI, VOLPI
Id. em. 7.214

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio sanitarie e gli esercenti la professione sanitaria».

G7.100
La Commissione
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 2224, recante «Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario»,

considerato che l'articolo 7 stabilisce che le strutture sanitarie rispondono, a titolo di responsabilità contrattuale, delle condotte dolose o colpose dei professionisti sanitari dei quali le strutture stesse si avvalgano nell'adempimento della propria obbligazione verso il paziente,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di apportare modificazioni al codice civile, finalizzate a:

1) introdurre un termine di prescrizione quinquennale sul piano sistematico anche per il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale della struttura sanitaria;

2) introdurre un termine decadenziale di un anno per l'esercizio dell'azione volta a far valere la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, decorrente dal giorno in cui il danneggiato è venuto a conoscenza del pregiudizio subito.

_____

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Prescrizione)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2947, primo comma, del codice civile, il diritto al risarcimento del danno derivante da condotte dolose o colpose di esercenti professioni sanitarie, anche presso strutture sanitarie pubbliche o private, per i quali vige l'obbligo dell'assicurazione, si prescrive in dieci anni dal momento della conoscenza del danno, da intendersi quale presa di conoscenza consapevole delle conseguenze dannose delle prestazioni sanitarie e del loro consolidamento.».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Tentativo obbligatorio di conciliazione)

1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.

2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. In tali casi non trova applicazione l'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, né l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento.

3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile.
4. La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

EMENDAMENTI

8.200
GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, sostituire le parole: «proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente» *con le seguenti:* «esperire il procedimento di mediazione di cui al decreto-legge n. 69 del 2013 presso un organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia».

8.201
CUOMO
Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «è tenuto preliminarmente a proporre», *inserire le seguenti:* «, in alternativa al procedimento di mediazione di cui all'articolo 5, comma l-*bis*del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,».

8.202
RANUCCI
Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «è tenuto preliminarmente a proporre», *inserire le seguenti:* «, in alternativa al procedimento di mediazione di cui all'articolo 5, comma l-*bis*del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,».

8.203
PALMA, MALAN
Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «è tenuto preliminarmente a proporre» *inserire le seguenti:* «, in alternativa al procedimento di mediazione di cui all'articolo 5 comma l-*bis*del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,».

8.204

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:«La presentazione del ricorso di cui al comma l» *con le seguenti:* «L'esperimento del procedimento di mediazione di cui al comma l».

8.205

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

8.206

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, LIUZZI, PERRONE (*)

Al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente:«È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova invece applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Cuomo, Ranucci, Malan, Mandelli, Fucksia, Luciano Rossi, Maurizio Romani, Rizzotti e Floris

8.207

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola:«non».

8.208

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2, secondo periodo sopprimere le parole:«né l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.».

8.209

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

8.210

MANDELLI, RIZZOTTI

Al comma 3, premettere le seguenti parole: «In ipotesi di esercizio dell'azione di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria dinanzi al giudice onorario,».

8.211

GAETTI, TAVERNA

Al comma 3, sostituire le parole: «o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato» *con le seguenti:* «entro novanta giorni dal deposito della relazione deve essere depositato, ai fini della procedibilità della domanda».

8.212
STEFANI, VOLPI
Al comma 3, sostituire le parole: «o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato» *con le seguenti:* «entro novanta giorni dal deposito della relazione deve essere depositato, ai fini della procedibilità della domanda».
8.213
GAETTI, TAVERNA
Al comma 3, sostituire le parole: «il ricorso di cui all'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile.» *con le seguenti:* «dalla redazione del processo verbale di conclusione della procedura di mediazione sia dato impulso all'azione di risarcimento danni nelle forme di rito previste dal codice di procedura civile».
8.214
GAETTI, TAVERNA
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:«La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge, è obbligatoria nei confronti di tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10» *con le seguenti:* «Nel procedimento di consulenza tecnica preventiva, effettuato secondo il disposto dell'articolo15 della presente legge, devono essere convenute tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10».
8.215
GAETTI, TAVERNA
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:«La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva» *con le seguenti:* «La convocazione al procedimento di mediazione».
8.216
CUOMO
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «La partecipazione al procedimento di», *inserire le seguenti:* «mediazione di cui all'articolo 5 comma l-*bis* del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 o di».
8.217
RANUCCI
Ritirato
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «La partecipazione al procedimento di», *inserire le seguenti:* «mediazione di cui all'articolo 5 comma l-*bis* del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 o di».
8.218
PALMA, MALAN
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «La partecipazione al procedimento di» *inserire le seguenti:* «mediazione di cui all'articolo 5 comma l-*bis* del decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 o di».

8.219
D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di consulenza tecnica preventiva» *inserire le seguenti:* «o di mediazione *ex*articolo 5, comma 1-*bis* del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28,».

8.220
GAETTI, TAVERNA

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

8.221
GAETTI, TAVERNA

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente:«La mancata partecipazione alla mediazione delle parti, pur regolarmente convocate, potrà essere valutata dal giudice, indipendentemente dall'esito del giudizio, ai fini della soccombenza di lite ancorché aggravata».

8.222
GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nei procedimenti di cui al presente articolo il danneggiato, l'azienda e l'esercente la professione sanitaria sono litisconsorti necessari ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 c.p.c.».

8.223
STEFANI, VOLPI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nei procedimenti di cui al presente articolo il danneggiato, l'azienda e l'esercente la professione sanitaria sono litisconsorti necessari ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 c.p.c.» .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	Nom.	Disegno di legge n. 2224. Em. 6.200, Simeoni	179	178	005	010	163	090	RESP.
2	Nom.	DDL n. 2224. Em. 6.201 (1a parte), Stefani e Volpi	184	183	001	060	122	092	RESP.
3	Nom.	DDL n. 2224. Em. 6.203, D'Ambrosio Lettieri e Bruni	184	183	008	062	113	092	RESP.
4	Nom.	DDL n. 2224. Em. 6.204, Gaetti e Taverna	184	183	011	058	114	092	RESP.
5	Nom.	DDL n. 2224. Em. 6.205, Scavone e Compagnone	186	185	009	020	156	093	RESP.
6	Nom.	DDL n. 2224. Articolo 6	185	184	030	144	010	093	APPR.
7	Nom.	DDL n. 2224. ODG G6.100, D'Ambrosio Lettieri e Bruni	182	181	008	172	001	091	APPR.
8	Nom.	DDL n. 2224. Em. 6.0.200, Scavone e Compagnone	183	182	021	031	130	092	RESP.
9	Nom.	DDL n. 2224. Em. 7.200, Petraglia e altri	178	177	001	011	165	089	RESP.
10	Nom.	DDL n. 2224. Em. 7.201, Gaetti e Taverna	178	177	008	051	118	089	RESP.
11	Nom.	DDL n. 2224. Em. 7.202, Simeoni	179	178	016	028	134	090	RESP.
12	Nom.	DDL n. 2224. Em. 7.203, Mandelli e Rizzotti	179	178	017	037	124	090	RESP.
13	Nom.	DDL n. 2224. Em. 7.206, Palma e Malan	185	184	001	065	118	093	RESP.
14	Nom.	DDL n. 2224. Em. 7.207, Petraglia e altri	184	183	004	012	167	092	RESP.
15	Nom.	DDL n. 2224. Em. 7.208, Gaetti e Taverna	184	183	002	054	127	092	RESP.
16	Nom.	DDL n. 2224. Em. 7.209, D'Ambrosio Lettieri e Bruni	184	182	004	047	131	092	RESP.
17	Nom.	DDL n. 2224. Em. 7.212, Palma	185	184	028	036	120	093	RESP.
18	Nom.	DDL n. 2224. Emm. 7.214 e 7.215, Gaetti e Taverna; Stefani eVolpi	186	185	008	056	121	093	RESP.
19	Nom.	DDL n. 2224. Articolo 7	187	186	032	146	008	094	APPR.
20	Nom.	DDL n. 2224. Em. 7.0.1, Petraglia e altri	185	184	017	002	165	093	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Aiello Piero	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C								
Airola Alberto	C	F	F	F	C	A	F	A					F	C	F	F	A	F	A	C
Albano Donatella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Albertini Gabriele	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Alicata Bruno								F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C
Amati Silvana	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Amidei Bartolomeo	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
Amoruso Francesco Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Angioni Ignazio	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Anitori Fabiola	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Aracri Francesco																				
Arrigoni Paolo	C	F	F	F	A	A	A	F	C	A	C	F	F	C	C	C	A	F	A	A
Astorre Bruno	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Augello Andrea	C	F	F	F	F	F	F			C	F	F								
Auricchio Domenico	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Azzollini Antonio	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
Barani Lucio	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Barozzino Giovanni																				
Battista Lorenzo	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Bellot Raffaela	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
Bencini Alessandra	C	F	F	A	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Berger Hans		C	C	C	C	F	F	C										C	F	C
Bernini Anna Maria	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	R	F	F	F	C
Bertacco Stefano																				
Bertorotta Ornella	C	F	F	F	C	A	F	A	C	F	A	A	F	C	F	F	A	F	A	C
Bertuzzi Maria Teresa	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Bianco Amedeo	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Bianconi Laura	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Bignami Laura																				
Bilardi Giovanni Emanuele																				
Bisinella Patrizia	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
Blundo Rosetta Enza	C	F	F	F	C	A	F	A	C	F	A	A	F	C	F	F	A	F	A	C
Bocca Bernabò																				
Boccardi Michele									C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
Bocchino Fabrizio	F	C	A	A	C	C	F	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	A	C	C
Bonaiuti Paolo	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Bondi Sandro																				
Bonfrisco Anna Cinzia																				
Borioli Daniele Gaetano		C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Bottici Laura	C	F	F	F	C	A	F	A					F	C	F	F	A	F	A	C
Broglia Claudio																				
Bruni Francesco	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A
Bubbico Filippo																				
Buccarella Maurizio																				
Buemi Enrico	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Bulgarelli Elisa	C	F	F	F	C	A	F	A	C	F	A	A	F	C	F	F	A	F	A	C
Calderoli Roberto	C	F	F	F	A	A	A	C	C	A	C	F	F	C	C	C	A	F	A	A
Caleo Massimo	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Caliendo Giacomo	C				C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	A	C
Campanella Francesco	F	C	A	A	C	C	F	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	A	C	C
Candiani Stefano																				
Cantini Laura	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Capacchione Rosaria	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Cappelletti Enrico																				
Cardiello Franco																				
Cardinali Valeria	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Caridi Antonio Stefano																				
Carraro Franco	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	C
Casaletto Monica	C	F	F	F	C	A	F	C												
Casini Pier Ferdinando																				
Cassano Massimo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Casson Felice	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Castaldi Gianluca	C	F	F	F	C	A		A		F	A	A	F	C	F	F	A	F	A	C
Catalfo Nunzia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Centinaio Gian Marco	C	F	F	F	A	A	A	C	C	A	C	F	F	C	C	C	A	F	A	A
Ceroni Remigio																				
Cervellini Massimo	F	C	A	A	C	C	F	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	A	C	C
Chiavaroli Federica																				
Chiti Vannino																				
Ciampolillo Alfonso	C	F	F	F	C	C	F	A	C	F	C	A	F	C	F	F	A	F	A	C
Cioffi Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cirinnà Monica	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Cociancich Roberto G. G.	C	C	C	C	C	F	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Collina Stefano	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Colucci Francesco	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Comaroli Silvana Andreina	C	F	F	F	A	A	A	C	C	A	C	F	F	C	C	C	A	F	A	A
Compagna Luigi																				
Compagnone Giuseppe	C	C	C	C	F	F		F	C	C	C	C	A	C	C	F	C	C	F	C
Consiglio Nunziante	C	F	F	F	A	A	A	C	C	A	C	F	F	C	C	C	A	F	A	A
Conte Franco									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Conti Riccardo	C	A	A	C	F	F	F	A	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	C
Corsini Paolo	C	C	C	C	C	F	F			C	C		C	C	C	C	C	C	F	C
Cotti Roberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Crimi Vito Claudio	C	F	F	F	C	A	F	A	C	F	A	A	F	C	F	F	A	F	A	A
Crosio Jonny																				
Cucca Giuseppe Luigi S.	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Cuomo Vincenzo	C	C	C	C	C	F	F	C	A	A	A	A	F	C	A	A	F	A	A	A
D'Adda Erica	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
D'Alì Antonio																				
Dalla Tor Mario	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C
Dalla Zuanna Gianpiero																				
D'Ambrosio Lettieri Luigi	A	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A
D'Anna Vincenzo																				
D'Ascola Vincenzo Mario D.									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Davico Michelino																				
De Biasi Emilia Grazia	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
De Cristofaro Peppe	F	C	A	A	C	C	F	C	F	F	C		F	F	F	C	F	A	C	A
De Petris Loredana		C	A	A	C	C	F	C												
De Pietro Cristina																				
De Pin Paola	F	F	F	A	A	C	F	C												
De Poli Antonio																				
De Siano Domenico																				
Del Barba Mauro																				
Della Vedova Benedetto																				
Di Biagio Aldo																				

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Di Giacomo Ulisse																				
Di Giorgi Rosa Maria																				
Di Maggio Salvatore Tito	C	F	F	F	A	F	A													
Dirindin Nerina	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Divina Sergio	C	F	F	F	A	A	F	C	C	A	C	F	F	C	C	C	A	F	A	A
D'Onghia Angela																				
Donno Daniela	C	F	F	F	C	A	F	A											A	C
Endrizzi Giovanni	C	F	F	F	C	A	F	A	C				F	C	F	F	A	F	A	C
Esposito Giuseppe																				
Esposito Stefano	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Fabbri Camilla	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Falanga Ciro																				
Fasano Enzo																				
Fasiolo Laura	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Fattori Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fattorini Emma																				
Favero Nicoletta	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Fazzone Claudio																				
Fedeli Valeria																				
Ferrara Elena	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Ferrara Mario																				
Filippi Marco	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Filippin Rosanna	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Finocchiaro Anna	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Fissore Elena	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Floris Emilio									C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
Formigoni Roberto																				
Fornaro Federico	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Fravezzi Vittorio	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
Fucksia Serenella	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Gaetti Luigi	C	F	F	F	C	A	F	A	C	F	A	A	F	C	F	F	A	F	A	C
Galimberti Paolo																				
Gambaro Adele	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Gasparri Maurizio	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F		F	F	F	C
Gatti Maria Grazia	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Gentile Antonio																				
Ghedini Niccolò																				
Giacobbe Francesco													C	C	C	C	C	C	F	C
Giannini Stefania	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giarrusso Mario Michele	C	F	F	F	C	A	F	A	C	F	A	A	F	C	F	F	A	F	A	C
Gibiino Vincenzo																				
Ginetti Nadia	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Giovanardi Carlo																				
Giro Francesco Maria	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	
Girotto Gianni Pietro	C	F	F	F	C	A	F	A	C	F	A	A	F	C	F	F	A	F	A	C
Gotor Miguel																				
Granaiola Manuela	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Grasso Pietro	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Gualdani Marcello									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Guerra Maria Cecilia	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Guerrieri Paleotti Paolo																				
Ichino Pietro	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Idem Josefa																				

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Iurlaro Pietro	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Lai Bachisio Silvio	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	C
Langella Pietro	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Laniece Albert	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Lanzillotta Linda	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Latorre Nicola																				
Lepri Stefano																				
Lezzi Barbara	C	F	F	F	C	A	F	A				A	F	C	F	F	A	F	A	C
Liuzzi Pietro	A	F	F	F	F	F	F	F		F			F			F	F	F	F	A
Lo Giudice Sergio	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Lo Moro Doris	C	C	C	C	C	A	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Longo Eva	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Longo Fausto Guilherme	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Lucherini Carlo	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Lucidi Stefano			F	F	C	A	F	A	C	F	A	A	F	C	F	F	A	F	A	C
Lumia Giuseppe																				
Malan Lucio	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
Manassero Patrizia	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Manconi Luigi																				
Mancuso Bruno	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Mandelli Andrea	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	A	C
Mangili Giovanna	C	F	F	F	C	A	F	A	C	F	A	A	F	C	F	F	A	F	A	C
Maran Alessandro	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Marcucci Andrea																				
Margiotta Salvatore																				
Marin Marco	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
Marinello Giuseppe F.M.																				
Marino Luigi																				
Marino Mauro Maria	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Martelli Carlo																				
Martini Claudio	C	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	
Marton Bruno	C	F	F	F	C	A	F	A	C	F	A	A	F	C	F	F	A	F	A	C
Mastrangeli Marino Germano	C	F	F	F	C	A	F	A	C	F	A	F	F	C	F	F	A	F	A	C
Matteoli Altero																				
Mattesini Donella		C		C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Maturani Giuseppina	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Mauro Giovanni		F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
Mauro Mario	F	F	F	F	F	A	A	F	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A
Mazzoni Riccardo	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Merloni Maria Paola																				
Messina Alfredo																				
Micheloni Claudio																				
Migliavacca Maurizio	C	C	C	C	C	F	F	C												
Milo Antonio	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Mineo Corradino	F	C	A	A	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	A	C	C
Minniti Marco																				
Minzolini Augusto																				
Mirabelli Franco	C	C	C	C	C	F	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Molinari Francesco	C	F	F	A	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Montevecchi Michela	C	F	F	F	C	A	F	A	C		A	A	F	C	F	F	A	F	A	C
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Morgoni Mario	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Moronese Vilma	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Morra Nicola	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Moscardelli Claudio	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Mucchetti Massimo	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Munerato Emanuela	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
Mussini Maria	F	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	F	F	A	F	A	C	F
Naccarato Paolo	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nencini Riccardo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nugnes Paola																				
Olivero Andrea																				
Orellana Luis Alberto	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Orrù Pamela Giacoma G.	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Padua Venera	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Pagano Giuseppe	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Pagliari Giorgio	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Paglini Sara																				
Pagnoncelli Lionello Marco																				
Palermo Francesco																				
Palma Nitto Francesco																				
Panizza Franco	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Parente Annamaria	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Pegorer Carlo	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Pelino Paola	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
Pepe Bartolomeo																				
Perrone Luigi	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A
Petraglia Alessia	F	C	A	A	C	C	F	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	A	C	C
Petrocelli Vito Rosario	C	F	F	F	C	A	F	A	C	F	A	A	F	C	F	F	A	F	A	C
Pezzopane Stefania	C	C	C	C	C	F	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Piano Renzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Piccinelli Enrico	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Piccoli Giovanni																				
Pignedoli Leana	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Pinotti Roberta	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pizzetti Luciano																				
Puglia Sergio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Puglisi Francesca	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Puppato Laura	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Quagliariello Gaetano									F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	A
Ranucci Raffaele	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Razzi Antonio																				
Repetti Manuela									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Ricchiuti Lucrezia	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Rizzotti Maria	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
Romani Maurizio	C	C	F	A	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Romani Paolo	C	F	F	F	F	F	F	F												
Romano Lucio	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Rossi Gianluca	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Rossi Luciano	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Rossi Mariarosaria																				
Rossi Maurizio	C	C	C	C	C															
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Francesco	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Ruta Roberto	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Ruvolo Giuseppe																				
Sacconi Maurizio																				
Saggese Angelica								C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Sangalli Gian Carlo	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Santangelo Vincenzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Santini Giorgio																				
Scalia Francesco	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Scavone Antonio Fabio Maria																				
Schifani Renato	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sciascia Salvatore																				
Scibona Marco																				
Scilipoti Isgrò Domenico	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
Scoma Francesco																				
Serafini Giancarlo	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
Serra Manuela																				
Sibilia Cosimo	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
Silvestro Annalisa	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Simeoni Ivana																				
Sollo Pasquale	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Sonego Lodovico																				
Spilabotte Maria	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Sposetti Ugo	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario																				
Stucchi Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Susta Gianluca	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Tarquinio Lucio Rosario F.									F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A
Taverna Paola																				
Tocci Walter	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Tomaselli Salvatore	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Tonini Giorgio	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Torrisi Salvatore	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Tosato Paolo	C	F	F	F	A	A	A	C	C	A	C	F	F	F	C	C	A	F	A	A
Tremonti Giulio																				
Tronti Mario	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Turano Renato Guerino	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Uras Luciano																				
Vaccari Stefano	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Vacciano Giuseppe	C	F	F	F	C	A	F	C	C	F	A	A	F	C	F	F	A	F	A	C
Valdinosi Mara	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Valentini Daniela																				
Vattuone Vito	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Verdini Denis																				
Verducci Francesco	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Vicari Simona																				
Viceconte Guido	C	C	C	C	C	F	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Villari Riccardo																				
Volpi Raffaele																				
Zanda Luigi	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Zanoni Magda Angela	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Zavoli Sergio	C	C	C		C	F	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Zeller Karl		C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
Zin Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zizza Vittorio	A	F	F	F	F	F	F	F												
Zuffada Sante	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albano, Anitori, Bubbico, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Cioffi, Cotti, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Gentile, Longo Eva, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Moronese, Morra, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Puglia, Rubbia, Santangelo, Schifani, Stefani, Stucchi, Tocci, Vicari, Zavoli, Zin e Zuffada.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, per attività della 2ª Commissione permanente; Sonego *(dalle ore 11)*, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (InCE); Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Crosio Jonny
Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 (2603)
(presentato in data 23/11/2016);

senatori Liuzzi Pietro, Bruni Francesco, D'Ambrosio Lettieri Luigi, Tarquinio Lucio
Disposizioni per l'insegnamento della Costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado e la valorizzazione dell'insegnamento dell'educazione civica (2604)
(presentato in data 24/11/2016);

senatori Bruni Francesco, Liuzzi Pietro, Tarquinio Lucio, Zizza Vittorio
Modifiche all'art. 44 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - relative all'innalzamento delle pene per il reato di lottizzazione abusiva ed all'introduzione della nuova fattispecie di estinzione dei reati edilizi (2605)
(presentato in data 24/11/2016);

senatori Taverna Paola, Crimi Vito Claudio, Endrizzi Giovanni, Morra Nicola, Buccarella Maurizio, Cappelletti Enrico, Cotti Roberto, Giarrusso Mario Michele, Lucidi Stefano, Montevecchi Michela, Moronese Vilma, Puglia Sergio, Santangelo Vincenzo, Serra Manuela
Istituzione della "Giornata nazionale dello screening neonatale obbligatorio" (2606)
(presentato in data 23/11/2016);

senatore Ranucci Raffaele
Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica (2607)
(presentato in data 23/11/2016);

senatori Berger Hans, Zeller Karl, Fravezzi Vittorio, Laniece Albert, Panizza Franco, Battista Lorenzo, Orellana Luis Alberto, Zin Claudio
Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, concernente la disciplina dell'apicoltura (2608)
(presentato in data 22/11/2016);

senatrice Anitori Fabiola
Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e altre
disposizioni per lo spostamento del tribunale di Agrigento dal distretto della corte di appello di Palermo al distretto della corte di appello di Caltanissetta (2609)
(presentato in data 22/11/2016);

senatore Mauro Mario
Modifiche del termine di applicazione iniziale della legge 6 maggio 2016, n. 52 (2610)
(presentato in data 17/11/2016).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 18 novembre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2017-2019.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente (*Doc.* CII, n. 3).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Ceroni ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06612 del senatore Aracri ed altri.

La senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06661 della senatrice Mangili ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 17 al 23 novembre 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 148

AIROLA ed altri: sulla gestione dell'emergenza a seguito dell'incendio del traghetto Norman Atlantic (4-03242) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

BATTISTA ed altri: sugli aiuti alle popolazioni di Haiti e Cuba colpite dall'uragano Matthew (4-06475) (risp. GIRO, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

BUEMI: sull'adeguamento al costo della vita del tetto reddituale per l'accesso al gratuito patrocinio (4-04164) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

sul possibile accorpamento del tribunale di Vercelli con quello di Novara (4-06063) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme: sulla riapertura del tribunale di Rossano (Cosenza) (4-04063) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

sulla revisione della geografia giudiziaria in Puglia, in particolare in provincia di Lecce (4-04190) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

sugli effetti della riforma della geografia giudiziaria, in particolare in Calabria (4-04231) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

CIOFFI ed altri: sulla gestione della società Infratel per lo sviluppo del servizio di banda larga (4-04662) (risp. GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

COMPAGNONE: sulla riorganizzazione del Servizio sommozzatori dei vigili del fuoco, specie a Catania (4-04683) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

DI BIAGIO: sulla richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti nei confronti di un cittadino italiano (4-03225) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

DIVINA: sui benefici dell'affido condiviso (4-03433) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

sulla disciplina dell'affido condiviso (4-05145) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

ENDRIZZI ed altri: sulle nomine di nuovi prefetti (4-05774) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

GINETTI ed altri: sul progetto sperimentale di reinserimento al lavoro dei detenuti (4-03245) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

MANCONI: sulla richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti nei confronti di un cittadino italiano (4-03346) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

MARCUCCI ed altri: sulla detenzione di una donna cinese con minore in un carcere di Genova (4-01787) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

RICCHIUTI: su alcune dichiarazioni rilasciate dal Ministro della giustizia in merito al funzionamento dei tribunali civili per le imprese (4-04273) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

ROMANI Maurizio ed altri: sulle strutture adibite a case famiglia protette *ex lege* n. 62 del 2011 (4-05233) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

ROMANO: sulla soppressione della scuola di polizia penitenziaria di Aversa (Napoli) (4-02838) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

SAGGESE: sull'adeguamento della dotazione organica dell'ufficio giudiziario di Nocera inferiore (4-03201) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

SANTANGELO ed altri: sullo svolgimento di un'esercitazione di protezione civile da parte di personale dei Vigili del fuoco tra i ruderi di Poggioreale antica (Trapani) (4-06610) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

SPILABOTTE: sul distaccamento dei vigili del fuoco di Cassino (Frosinone) (4-04488) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

URAS, FLORIS: sulla situazione dell'avvocatura e della giustizia in Italia (4-01878) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00697, del senatore Di Biagio ed altri, pubblicata il 23 novembre 2016, deve intendersi riformulata come segue:

DI BIAGIO, CONTE, LUIGI MARINO, RUTA, BERGER, ZIN, RICCHIUTI, LANIECE, MICHELONI - Il Senato,

premesso che:

la legge n. 107 del 2015 di riforma della scuola ha definito un piano straordinario di assunzioni anche al fine di rettificare la storica situazione di precariato scolastico, prevedendo assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento (GAE) e dalle graduatorie di merito del concorso 2012 ed escludendo i docenti abilitati tramite percorsi abilitanti *ex* decreto ministeriale n. 249 del 2010 (cosiddetti TFA e PAS), i docenti abilitati mediante percorsi magistrali e i docenti abilitati mediante laurea specialistica in Scienze della formazione primaria, tutti attualmente inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (GI);

la legge n. 107 del 2015 ha altresì modificato in modo strutturale le regole per il futuro reclutamento e la formazione del personale docente. Per le citate fattispecie di insegnanti precari, che da anni ricoprono il ruolo di supplenti negli istituti scolastici nazionali, la nuova normativa ha previsto la definizione di un concorso nazionale che, svoltosi nel corso dell'anno 2016 e attualmente in fase di conclusione, è stato caratterizzato da grandi polemiche, non ultimo per gli inevitabili ritardi nell'avvio delle procedure, per il moltiplicarsi di segnalazioni di anomalie relative all'espletamento delle prove, alla definizione delle commissioni, alla mancanza di chiari parametri di valutazione, pubblicati solo quando alcune prove erano state già avviate e in alcuni casi svolte, e molto altro;

il concorso prevedeva la selezione di circa 63.000 nuovi insegnanti, la cui assunzione si sarebbe definita nel corso di 3 anni, ma i dati relativi alle procedure concluse rivelavano, già a settembre scorso, che dei circa 71.000 candidati già esaminati agli scritti, solo 32.000 erano stati ammessi agli orali. Un dato che prefigurava un quadro apocalittico circa l'effettiva possibilità di coprire i posti vacanti messi a concorso e gettava ulteriori ombre su una procedura concorsuale che ha interessato una grossa fetta di candidati che, formati, abilitati e spesso già insegnanti nelle scuole, sono stati ritenuti inadeguati;

ai conseguenti dubbi che un tale quadro solleva, non tanto sulle capacità del sistema formativo, quanto sulle modalità concorsuali previste, è da aggiungere il fatto che moltissimi istituti scolastici, per coprire gli incarichi annuali rimasti comunque vacanti per l'anno scolastico 2016/2017, hanno dovuto ricorrere alle graduatorie di seconda fascia di istituto, per lo più costituite da insegnanti che hanno tentato il concorso. Si determina così il paradosso per cui insegnanti non ritenuti idonei per ottenere il posto messo a concorso sono stati convocati per coprire presumibilmente lo stesso posto, ma in maniera precaria;

la circostanza desta particolari perplessità, laddove insiste su una situazione di precariato particolarmente sofferta da un comparto che, da de-

cenni, tiene in piedi il sistema scolastico italiano, trovandosi ripetutamente di fronte ad un mancato riconoscimento delle proprie istanze;

considerato che:

non si può non far rilevare come qualsiasi grande riforma strutturale debba, in primo luogo, considerare e risolvere le situazioni in essere al momento della sua approvazione. Ad oggi, nella II fascia di istituto si trovano decine di migliaia di docenti abilitati attraverso percorsi formativi istituiti dallo Stato Italiano (Tfa, Pas, diplomati magistrale *ante* 2002 e parte dei laureati in Scienze della formazione primaria) i quali hanno già investito enormi risorse di tempo ed economiche per ricevere tale formazione. Per tali docenti è necessario prevedere una formula che garantisca loro di spendere le competenze acquisite in questi anni;

gli abilitati ai sensi dei percorsi istituiti prima della legge n. 107 del 2015 sono docenti che hanno già affrontato lunghi ed onerosi percorsi di formazione per ricoprire tali incarichi e che, in molti casi, hanno maturato anche esperienza nel mondo della scuola. In considerazione di questi elementi, sottoporli ad ulteriore formazione, per tempi così lunghi, appare superfluo e svilirebbe il valore dei titoli abilitanti rilasciati loro dallo Stato italiano;

in riferimento al personale docente precario con un'anzianità pari o superiore a 36 mesi di servizio la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza "Mascolo" del 26 novembre 2014, ha sancito il contrasto della normativa italiana con quella europea, in merito all'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali e all'abuso di contratti a termine;

al fine di porre rimedio alle citate criticità, superando le evidenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, la legge n. 107 del 2015 ha previsto, al comma 131 dell'art. 1, che: "A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi";

il citato dispositivo normativo, lungi dall'aver risolto il problema, sta definendo una situazione di forte criticità in capo al personale docente, giacché configura una situazione in cui coloro che abbiano già maturato nell'insegnamento un'anzianità di servizio, come supplenti, pari a 36 mesi, ma non siano rientrati ancora in un piano di stabilizzazione assunzionale, non possono proseguire nell'insegnamento e si vedono scavalcati da personale con una minore esperienza professionale;

di fatto, l'imposizione del limite di 36 mesi, anche non continuativi, alla durata complessiva del contratto a tempo determinato, non essendo vincolata ad un'assunzione definitiva al termine dei 36 mesi stessi, si risolve, di fatto, in un annullamento dell'esperienza e della professionalità maturata da docenti che da anni sostengono il sistema scolastico italiano con grande sacrificio;

tale situazione di criticità rischia di generare il moltiplicarsi di ricorsi in sede amministrativa, con conseguente aggravio di spese per il sistema statale. Peraltro, nonostante la citata legge n. 107 del 2015 abbia istituito, al

comma all'art. 132 dell'art. 1, anche "un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016", la citata norma non sembra aver ancora trovato una chiara attuazione;

gli esiti del concorso 2016 hanno ulteriormente evidenziato i paradossi di un sistema in cui, nonostante tutto, le graduatorie ad esaurimento rappresentano ancora oggi il canale di reclutamento attualmente più stabile e strutturato;

l'inserimento all'interno di tali graduatorie rimane tuttavia precluso ad una molteplicità insegnanti, pur in possesso di titolo abilitante, riconducibili alle seguenti categorie: docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249; docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra, di cui al decreto del direttore generale 24 settembre 2012, n. 82; docenti in possesso di laurea in Scienze della formazione primaria; docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

negli ultimi anni numerose sentenze del Consiglio di Stato in materia hanno manifestato un orientamento favorevole all'inserimento nelle GAE per le predette categorie di insegnanti, attualmente iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto;

lo stesso Consiglio di Stato ha manifestato altrettanto chiaramente la validità concorsuale delle graduatorie di istituto, alla luce della sentenza n. 7773 del 15 febbraio 2012, sez. VI, ribadita anche dalla sentenza n. 5795 del 24 novembre 2014;

considerato inoltre che a quanto risulta ai proponenti del presente atto di indirizzo nelle graduatorie di istituto di III fascia sono ancora presenti docenti che, in questi anni, hanno prestato servizio presso le scuole italiane e non hanno tuttavia potuto frequentare il percorso abilitante speciale nel 2013 e tutti i laureati successivamente al 2014, anno di avvio del secondo ciclo di tirocinio formativo attivo, non hanno ad oggi avuto occasioni per abilitarsi, né hanno potuto inserire nei propri piani di studio i crediti previsti per accedere ai futuri concorsi,

impegna il Governo:

1) a definire opportune misure, anche in sede normativa, al fine di rettificare le criticità che ancora condizionano gli insegnanti iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, risolvendo il problema derivante dall'eventuale superamento dei 36 mesi di servizio prestato e garantendo l'adeguata stabilizzazione;

2) a definire opportune misure, anche in sede normativa, al fine di consentire l'inserimento in graduatorie ad esaurimento per i docenti abilitati e attualmente iscritti nelle seconda fascia delle graduatorie di istituto;

3) a valutare la possibilità di introdurre un esonero dal sistema di formazione triennale post-concorso e a prevedere un solo anno di prova per gli abilitati, ai sensi dei percorsi istituiti prima della legge n. 107 del 2015;

4) a valutare la possibilità di avviare, in tempi rapidi, i nuovi sistemi di abilitazione e reclutamento, al fine di consentire ai neolaureati adeguate possibilità di abilitarsi e accedere ai ruoli della scuola, valutando anche, qualora i tempi di messa a regime del nuovo sistema di reclutamento risultino ancora inevitabilmente lunghi, l'avvio di un terzo ciclo di tirocinio formativo attivo;

5) ad avviare iniziative di monitoraggio e censimento della consistenza attuale delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di merito del concorso attualmente in fase di chiusura al fine di determinare il fabbisogno di insegnanti e le tempistiche e modalità di avvio del nuovo sistema di reclutamento.

(1-00697) (Testo 2)

Mozioni

BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, BRUNI, COMPAGNA, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO - Il Senato,

premesso che:

in 5 anni gli italiani che vivono dopo un tumore sono aumentati di circa il 20 per cento: da 2 milioni e mezzo nel 2010 a circa 3 milioni nel 2015;

secondo i dati dell'AIOM (Associazione italiana di oncologia medica) nel 2015 in Italia sono stati registrati 363.300 nuovi casi di cancro. Le cure efficaci, come la chemioterapia più attiva e meglio tollerata, le terapie a bersaglio molecolare e ora l'innovazione nel campo dell'immuno-oncologia determinano un allungamento della sopravvivenza con una buona qualità di vita. In tale ottica la proposta di AIOM di istituire il fondo nazionale per l'oncologia, per finanziare la parità di accesso alle nuove cure di tutti i malati oncologici, trova fondamento nei dati che registrano la sopravvivenza nel nostro Paese, più alta rispetto alla media europea, nelle neoplasie più frequenti come seno (85,5 per cento *versus* 81,8 per cento), prostata (88,6 per cento *versus* 83,4 per cento), colon (60,8 per cento *versus* 57 per cento) e stomaco (32,4 per cento *versus* 25,1 per cento), e particolarmente difficili da trattare, come polmone (14,3 per cento *versus* 13 per cento) e pancreas (7,2 per cento *versus* 6,9 per cento);

secondo uno studio europeo CAREX ("CARcinogen EXposure") 4,2 milioni di persone risultano esposte a cancerogeni nell'ambiente di lavoro. Un *working paper* di J. Tukala dal titolo "Eliminating occupational cancer in Europe and globally", ETUI, descrive la difficile situazione dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene per cause lavorative, proponendo utili raccomandazioni di metodo con l'obiettivo di rimuovere i tumori professionali. Nel dettaglio, lo studio propone di progettare un programma d'azione mondiale per rimuovere il cancro sul posto di lavoro, attraverso l'individuazione e l'eliminazione delle esposizioni a sostanze e agenti cancerogeni;

si condivide in materia lavoristica l'importanza della conoscenza delle cause e la prevenzione, dal punto di vista del *wellness at work*, che rappresentano il primo strumento per un'adeguata strategia di controllo dei tumori;

i sistemi di relazioni industriali sono chiamati a ripensare alle nozioni giuridiche di "presenza al lavoro", "prestazione lavorativa", "esatto adempimento contrattuale", soprattutto là dove siano mancanti di un'adeguata conciliazione tra le cure mediche e/o psicologiche di recupero e il lavoro, oltre a non essere inseriti in *policy* aziendali di *wellness at work.* Il sistema di relazioni industriali potrebbe quindi giocare un ruolo importante, sia nella rivisitazione di politiche di prevenzione su fattori ambientali nocivi alla salute dei lavoratori, sia nel riesaminare le logiche d'inserimento e ritorno al lavoro dei malati cronici;

in Italia si registrano oltre 274.000 pazienti oncologici, che hanno perso il lavoro tra licenziati, 'dimissionati', costretti a cessare l'attività oppure a lasciare il lavoro a seguito dell'insorgenza della malattia e di questi quasi 85.000 sono relativi agli ultimi 5 anni;

per le patologie oncologiche la legge in vigore non prevede una disciplina specifica del periodo di comporto, ma ne rinvia alla contrattazione collettiva la regolamentazione, nonché la previsione di casi di esclusione. Al termine del periodo di conservazione del posto di lavoro il datore può recedere dal rapporto e il licenziamento è considerato giustificato per motivo oggettivo. Allo stato attuale, vige un trattamento differente tra settore pubblico e privato. Nel primo caso il periodo di comporto prevede la conservazione del posto di lavoro per 18 mesi in un triennio, di cui: i primi 9 di assenza sono interamente retribuiti; nei successivi 3 la retribuzione viene decurtata del 10 per cento; negli ultimi 6 la retribuzione viene decurtata del 50 per cento. Per ulteriori 18 mesi, poi, è stabilita la semplice conservazione del posto di lavoro, senza retribuzione. Nel privato, invece, il periodo di comporto è regolato dalla contrattazione collettiva ed è disomogeneo tra i vari comparti. In nessun caso è paragonabile al periodo previsto per il settore pubblico;

un'indagine Favo-Censis del 2012 sul rapporto lavoro-malattia rivela che il 78 per cento dei malati oncologici ha subito un cambiamento nel lavoro in seguito alla diagnosi: il 36,8 per cento ha dovuto fare assenze, il 20,5 per cento è stato costretto a lasciare l'impiego e il 10,2 per cento si è dimesso o ha cessato l'attività (in caso di lavoratore autonomo). Le evidenze scientifiche, al contrario, dimostrano che il lavoro aiuta a sopportare meglio i trattamenti e a guarire. Ciò è confermato anche dal sondaggio Piepoli-AIMaC (Associazione italiana malati di cancro): il 97 per cento delle persone malate vuole continuare a lavorare ed essere parte attiva della società;

premesso inoltre che:

in considerazione di quanto esposto, lo scorso 19 aprile è stato presentato in Senato un progetto a carattere informativo sui diritti e i doveri dei malati, promosso da numerose associazioni attive nella lotta ai tumori, e destinato, prioritariamente, alle lavoratrici e ai lavoratori affetti da patologie oncologiche invalidanti e ingravescenti e alle loro famiglie;

il 25 ottobre 2016 inoltre, mese dedicato alla prevenzione delle patologie tumorali, le associazioni "TutteperItalia", "Ceslar/Unimore", "Word Cancer Day" e "NoituttiperBologna" si sono nuovamente incontrate nella sala "Caduti di Nassirya" del Senato della Repubblica, per dare conto alla stampa del lavoro sino ad oggi svolto e per presentare l'opuscolo "Patologie

Oncologiche, invalidanti, ingravescenti. Quello che è importante sapere per le lavoratrici e lavoratori e le loro famiglie" denominato "Astuccio", destinato alle lavoratrici, ai lavoratori, ai datori di lavoro e alle famiglie delle persone affette da patologie oncologiche, affinché siano puntualmente informati sulle norme e sulle tutele giuridiche, economiche e contrattuali previste in caso di patologie gravi, al fine di poter gestire, nel migliore dei modi possibili, non solo la crisi individuale che consegue alla scoperta della patologia tumorale, ma anche la crisi della comunità aziendale e familiare;

considerato che:

il Libro bianco del professor Marco Biagi fornì quelle chiavi di lettura che portarono il legislatore a normare con maggiore efficacia il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici affetti da patologie oncologiche;

nel corso del tempo, i rinnovi dei contratti nazionali, sia nel lavoro pubblico, che privato hanno migliorato i trattamenti per quanto riguarda il periodo di comporto, la flessibilità dell'orario di lavoro, i congedi, fondi integrativi sanitari e di sostegno al *welfare* aziendale;

con la legge 10 dicembre 2014, n.183 e con le leggi, 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) e 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), sono state introdotte ulteriori misure in favore dei lavoratori colpiti da patologie gravi e per rendere effettivamente indipendenti persone con disabilità grave;

ritenuto che:

i recenti casi dell'Ilva di Taranto e della "Terra dei fuochi", che hanno esposto sia i lavoratori, che le popolazioni che vivono nelle zone interessate al rischio di contrarre delle patologie, a seguito dell'esposizione a sostanze e agenti cancerogeni, renderebbero opportuno avviare la definizione di un programma d'azione per l'Italia per rimuovere ogni elemento di rischio alle esposizioni a sostanze e agenti cancerogeni sul posto di lavoro;

nonostante le misure introdotte nel tempo abbiano migliorato sensibilmente la vita delle lavoratrici e dei lavoratori, affetti da patologie gravi e da patologie oncologiche invalidanti e ingravescenti, permane un'eccessiva frammentarietà del sistema normativo a tutela del malato oncologico, che presenta spesso anche notevoli asimmetrie tra i diversi contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'ambito di un sistema di tutele, che si mantiene, purtroppo ancora, estremamente privo di flessibilità e, spesso, irrigidito dalla burocrazia;

la frammentarietà normativa registrata suggerisce un riordino della normativa speciale in favore dei lavoratori, colpiti da patologie gravi, da effettuarsi, prioritariamente, in collaborazione con l'Inps e con l'Inail, prevedendo, nel contempo, *iter* più snelli per accedere/applicare quelle norme atte a garantire la tutela delle persone ammalate;

nell'ipotesi di riordino della normativa del lavoro richiamata, occorre prevedere un adeguato livello di diffusione delle informazioni destinate alle lavoratrici, ai lavoratori, ai datori di lavoro e alle famiglie delle persone affette da patologie oncologiche, anche attraverso l'avvio di campagne informative mirate, potenziando i punti di informazione capillare a livello territoriale, nonché per la loro natura e vocazione, avvalendosi anche degli istituti di patronato e assistenza sociale;

nonostante vi siano state ampie rassicurazioni da parte del Ministro della salute, non più tardi del 28 settembre 2016, rispondendo alla Camera ad una interrogazione urgente firmata da tutti i gruppi parlamentari, per chiedere l'inserimento nell'emanando schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Definizione dei Livelli essenziali di assistenza", integralmente sostitutivo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, della riabilitazione oncologica tra le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale, questo non risulta ancora inviato alle Camere per l'espressione del previsto parere parlamentare,

impegna il Governo:

1) a destinare ulteriori risorse finanziare per garantire l'accesso alle cure e alle nuove terapie contro il cancro in maniera diffusa ed uniforme a livello nazionale;

2) a prevedere nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Definizione dei Livelli essenziali di assistenza", non ancora emanato, la riabilitazione oncologica tra le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale, anche ai fini del reinserimento al lavoro;

3) a dare immediata evidenza alle specificità del cancro nella fase della riabilitazione nel nuovo schema di decreto, riconoscendo, almeno, un'area specifica di attività alle prestazioni e ai servizi compresi nella riabilitazione oncologica;

4) ad istituire un Tavolo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali integrato dai rappresentanti del Ministero della salute, dell'INPS, dell'INAIL e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di valutare la riclassificazione della malattia in temporanea, grave o permanente e delle relative misure di sostegno economico;

5) a riordinare la stratificazione normativa in materia di diritti delle lavoratrici e dei lavoratori affetti da patologie oncologiche invalidanti e ingravescenti, secondo le linee guida della Unione europea del World cancer research fund international;

6) a prevedere una semplificazione delle pratiche necessarie per la gestione del rapporto lavorativo in caso di malattie gravi;

7) a prevedere la realizzazione di un sistema informatizzato dedicato ai pazienti oncologici, volto a garantire, in tempi rapidi, le certificazioni necessarie per la fruizione dei trattamenti previsti dalla legge;

8) a realizzare, in collaborazione con le Regioni, che ora operano diversamente, (si veda l'ultimo rapporto AIOM del 2015 "Il cancro in Italia") nell'ambito delle politiche del *welfare* regionale e dei servizi alla persona, un programma di *welfare* per combattere il cancro, rendendo disponibili una serie di interventi mirati per il malato oncologico che, ad esempio, comprendano, a supporto del percorso di cure, l'assistenza psicologica specifica, percorsi di cure riabilitative, la consulenza giuslavoristica;

9) ad attivare, in ambito regionale e nazionale, percorsi di formazione specifici per i malati oncologici, che rientrano nel mercato del lavoro,

anche mediante la definizione di apposite convenzioni con enti e istituzioni attive nello studio e nella lotta ai tumori;

10) a costituire uno sportello regionale dedicato ai diritti del malato oncologico lavoratore, per garantirgli la necessaria assistenza e accesso alle prestazioni di legge ed ai relativi benefici, nonché l'assistenza necessaria per tutte quelle richieste connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa (*part time*, trasferimento) e per la gestione e attivazione di specifici interventi anche a favore dei famigliari;

11) ad incentivare economicamente percorsi di informazione e formazione aziendale relativamente alla corretta gestione dell'impresa nel caso di lavoratori malati di cancro o di dipendenti, che nel proprio nucleo famigliare tali pazienti, fornendo tutti gli strumenti a supporto;

12) ad incentivare percorsi di informazione e formazione nel comparto del pubblico impiego, relativamente alla corretta gestione nel caso di lavoratori malati di cancro o di dipendenti, che hanno in carico famigliare tali pazienti, fornendo tutti gli strumenti a supporto;

13) a disseminare, in termini effettivi e fattuali, la corretta informazione circa l'applicazione contrattuale delle forme di incentivazione economica per favorire la flessibilità oraria di lavoro nelle aziende, che presentano lavoratori malati di cancro, a copertura delle attività svolte dal lavoratore assente;

14) a prevedere apposite misure, anche di incentivazione fiscale per le imprese, al fine di agevolare il passaggio di mansione del lavoratore affetto da malattia per favorire l'occupazione dello stesso con particolare riguardo ai lavoratori affetti da patologie oncologiche;

15) a prevedere l'istituzione di un Tavolo interistituzionale permanente, integrato dai rappresentanti delle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, finalizzato ad individuare le esperienze migliori, sia a livello nazionale che internazionale, per la valorizzazione della diversità in azienda e per l'inserimento dei lavoratori con disabilità, nonché per la costituzione di luoghi bilaterali in cui l'impresa e i rappresentanti dei lavoratori possano scambiarsi informazioni, progettare percorsi, attivare supporti finalizzati, tra l'altro, alla riduzione dell'orario di lavoro e all'agevolazione nel passaggio al *part time* per i lavoratori affetti da patologie gravi e allo sviluppo di programmi aziendali di prevenzione e promozione della salute, nonché per incentivare le relazioni industriali, con particolare riguardo alla responsabilità sociale dell'impresa, affinché siano individuate, nel sistema di contrattazione collettiva, adeguate misure volte a superare una diversificata tutela della malattia in relazione alla durata del periodo di comporto, tenendo conto delle difficoltà legate alle malattie tumorali ed ai tempi di recupero;

16) ad avviare un "programma d'azione per l'Italia" per rimuovere ogni elemento di rischio alle esposizioni a sostanze e agenti cancerogeni sul posto di lavoro;

17) a garantire la più ampia diffusione dell'opuscolo "Patologie Oncologiche, invalidanti, ingravescenti. Quello che è importante sapere per le lavoratrici e lavoratori e le loro famiglie" presso le strutture sanitarie pubbliche, affinché sia distribuito a tutti i cittadini, anche attivando un'apposita

campagna informativa da realizzarsi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(1-00698)

PUPPATO, FILIPPIN, SANTINI, CONTE, DALLA TOR, BISINELLA, DE PIN, MUNERATO, BELLOT - Il Senato,

premesso che:

con l'attuazione della riforma della geografia giudiziaria disposta dal decreto legislativo n. 155 del 2012 il Veneto ha perso il suo unico tribunale non provinciale, quello di Bassano del Grappa, che serviva uno dei distretti industriali più produttivi della regione, la Pedemontana Veneta, un'area vasta con una forte omogeneità socio-economica;

la soppressione della suddetta sede giudiziaria e l'assorbimento di quest'ultima da parte del Tribunale di Vicenza ha avuto gravi effetti su tale tribunale, già da tempo in grave difficoltà nel fornire una risposta di giustizia adeguata ai cittadini; il Tribunale di Vicenza si trova oggi al collasso, essendo stato costretto ad assorbire, oltre alla propria sezione distaccata di Schio (che serviva circa 200.000 abitanti) e a tutti gli uffici del giudice di pace della provincia (ad eccezione di quello di Bassano del Grappa), anche il Tribunale bassanese, con conseguenti problemi logistici, essendo pensato e realizzato per le sole esigenze del capoluogo di provincia;

allo stato attuale, il Tribunale di Vicenza copre un bacino d'utenza di oltre 850.000 abitanti, ossia 2 volte il bacino d'utenza ottimale individuato dalla Commissione ministeriale (commissione Vietti), analogamente a quanto avviene per i tribunali di Padova e Treviso;

la soppressione del Tribunale di Bassano del Grappa, insieme alla chiusura delle diverse sezioni distaccate ha fortemente compromesso la capacità di risposta della giustizia dell'intero sistema veneto, atteso che il sistema giudiziario veneto, già sottodimensionato per numero di presidi e di magistrati in rapporto agli abitanti e alle realtà produttive del territorio (con un rapporto magistrati/abitanti pari a 1/22.000 è all'ultimo posto della graduatoria nazionale) ha subito e continua a subire ritardi dovuti, sia alla carenza di personale amministrativo, sia dell'edilizia giudiziaria esistente, del tutto inadeguata a far fronte alla nuova organizzazione dei tribunali;

rilevato che:

la stessa relazione finale della Commissione ministeriale per la riforma della geografia giudiziaria fissa in 369.769 il numero di abitanti più idoneo al tribunale "ideale";

la Regione Veneto, fatta eccezione per i Tribunali di Belluno e di Rovigo che per la loro peculiarità devono essere considerati a parte, presenta ben 5 tribunali con un bacino di utenza di 2 volte/2 volte e mezzo maggiore rispetto a quelli "ideali"; in particolare: Venezia 754.615 abitanti, Padova 813.262 abitanti, Vicenza 859.987 abitanti, Treviso 877.905 abitanti e Verona 903.564 abitanti;

le attuali tempistiche del tribunale di Vicenza (7-8 anni per concludere cause ordinarie e processi esecutivi, centinaia di procedimenti penali e di decreti penali di condanna estinti per prescrizione, con gravissimo danno,

sia per la società che per l'erario, oltre ad altre tempistiche eccezionalmente lunghe e gravose per procedimenti di particolare sensibilità sociale ed urgenza) sono in tutta evidenza inaccettabili;

considerato che:

l'area vasta della Pedemontana del Veneto coinvolge ben 154 Comuni, 1.128.792 abitanti, pari al 22,9 per cento della popolazione regionale;

la densità di imprese di carattere manifatturiero (a livello industriale pari a 16.174), rappresentano il 19,2 su cento imprese dell'area considerata (la media del Veneto è 14,5); occorre soprattutto considerare che nell'area Pedemontana insiste il 30 per cento di industrie dell'intero Veneto;

la densità delle imprese a carattere artigiano è pari a 32.659, che rappresenta il 38,7 per cento del totale dell'area considerata (media regionale del 35,7 per cento); si tratta del 24,9 per cento di imprese artigiane presenti in regione;

il sistema d'impresa industriale, artigiano ed edile di questo territorio ha maggiormente tenuto nel settennio della crisi 2008-2015, perdendo un numero di attività inferiore rispetto alla media regionale, così come anche le imprese del settore commerciale e dei servizi, che nello stesso periodo sono cresciuti del 6,6 per cento;

tra le prime 10 province industriali super specializzate dell'Unione europea nel 2011, 6 sono italiane e di queste addirittura ben 2 venete: in tale classifica, Vicenza appare quarta con 8,6 miliardi di valore aggiunto industriale (35 per cento dell'economia provinciale) ed il 38 per cento degli occupati che lavorano nel settore, e Treviso settima, con 7,1 miliardi (30,7 per cento del valore aggiunto provinciale e 34 per cento degli occupati);

il sistema di impresa della Pedemontana è altamente integrato e anche per questo richiede meccanismi di giustizia civile e amministrativa efficienti e veloci, adeguati alla forte pressione competitiva che caratterizza tale territorio;

considerato inoltre che:

a Bassano del Grappa esiste una struttura giudiziaria di nuova realizzazione "La Cittadella della Giustizia" (11.000 metri quadri) costata circa 20.000.000 euro, in grado di contenere per volume e spazi un tribunale dalle "dimensioni ideali" e di assicurare la migliore efficienza giudiziaria possibile;

tale struttura si colloca in un'area particolare del territorio regionale, ovvero nel distretto produttivo della pedemontana veneta, che coinvolge le province di Padova, Treviso e Vicenza, caratterizzata dalla sua facile accessibilità e prossimità rispetto ai comuni potenzialmente interessati e che rappresenta uno dei distretti industriali più produttivi dell'Italia e fra i più produttivi d'Europa;

tale struttura si presterebbe ad accogliere un tribunale della Pedemontana veneta, con un bacino d'utenza che comprende tutta la zona pedemontana veneta, dalla città di Thiene, a ovest al fiume Piave ad est, per scendere, a sud, fino a Castelfranco Veneto e a Cittadella, che andrebbe a costituire l'ottavo Tribunale del Veneto, per garantire ai cittadini e alle imprese una migliore risposta di giustizia; la nuova struttura comprenderebbe quindi i seguenti 75 Comuni: Altivole, Asiago, Asolo, Bassano del Grappa,

Borso del Grappa, Breganze, Bressanvido, Caerano San Marco, Caltrano, Calvene, Campolongo sul Brenta, Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Carrè, Cartigliano, Cassola, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Chiuppano, Cismon del Grappa, Cittadella, Cogollo del Cengio, Conco, Cornuda, Crespano del Grappa, Enego, Fara Vicentino, Fontaniva, Fonte, Foza, Galliera Veneta, Gallio, Gazzo Padovano, Grantorto, Loria, Lugo di Vicenza, Lusiana, Marostica, Maser, Mason Vicentino, Monfumo, Molvena, Montecchio Pre- calcino, Mussolente, Nove, Paderno del Grappa, Pederobba, Pianezze, Possagno, Pove del Grappa, Pozzoleone, Riese Pio X, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo, Sandrigo, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Nazario, San Pietro in Gu, San Zenone degli Ezzelini, Sarcedo, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Thiene, Tombo- lo, Valdastico, Valstagna e Zané;

considerato, inoltre, che il circondario del nuovo Tribunale della Pedemontana verrebbe a collocarsi pressoché al centro geografico di quella che viene definita la "Città Pedemontana", ovvero di quell'area ad intensa vocazione manifatturiero-industriale-artigiana, che comprende ben 154 comuni che vanno da Schio, ad ovest, a Vittorio Veneto, ad est, e che, con la realizzazione della superstrada pedemontana, destinata a potenziare i collegamenti verso il nord-est d'Europa, assumerà un peso ancor più rilevante nell'economia nazionale, tale da rendere necessaria la creazione, sul territorio, di una seconda sede del Tribunale delle imprese. Si potrebbe così distinguere il "Veneto Nord", costituito dai tribunali di Belluno, Treviso, Pedemontana e Vicenza, ed il "Veneto Sud", costituito dai tribunali di Venezia, Rovigo, Padova e Verona, equilibrando i rispettivi carichi e soprattutto migliorando l'efficienza della giustizia di impresa in una delle Regioni più produttive d'Italia. In quest'ottica, la presenza del Tribunale della Pedemontana, potrà costituire la sede ideale per questa nuova struttura a servizio delle imprese;

considerato altresì che:

l'istituzione di una seconda sede del Tribunale delle imprese è già stata approvata per la Regione Lombardia, caratterizzata da una struttura produttiva simile a quella veneta;

un recente studio statistico commissionato dalla Regione Veneto evidenzia quanto un tribunale di prima istanza, collocato nella zona della Pedemontana veneta, diventerebbe un formidabile sostegno per l'economia regionale e, di conseguenza, nazionale; la centralità del nuovo circondario all'interno della dinamica e ricca area pedemontana veneta (un territorio che continua ad essere, nonostante l'attuale recessione, tra i più produttivi d'Europa);

l'eventuale presenza di un nuovo tribunale e di una sede del Tribunale delle imprese in tale area rappresenta una scelta strategica estremamente vantaggiosa per le imprese e i cittadini, in quanto andrebbe a costituire un "polo giuridico specializzato", in grado di attrarre nuovi investimenti l'Italia da parte di aziende internazionali, che, allo stato, rifuggono il nostro Paese per i lunghi tempi della giustizia,

impegna il Governo:

1) a istituire il Tribunale della Pedemontana, così come descritto in premessa, al fine di garantire alla Regione Veneto una copertura adeguata alle proprie esigenze di giustizia, come già avvenuto per altre regioni italiane;

2) a prevedere presso il citato Tribunale della Pedemontana una sezione specializzata del Tribunale in materia di impresa.

(1-00699)

Interpellanze

GIOVANARDI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta all'interpellante:

in un suo intervento il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha rivolto a circa 300 amministratori pubblici della Campania, vengono date indicazioni tali da inquinare, se sviluppate, l'intero risultato referendario;

nel suo discorso il presidente De Luca si è innanzitutto vantato del "fiume di soldi" che stanno arrivando in Campania grazie al Governo Renzi, che non saranno spesi per il benessere dei cittadini campani. Secondo De Luca, testuale, "servono agli Amministratori per risolvere i loro problemi, servono ai consiglieri regionali, ai parlamentari per avere un radicamento territoriale", e l'obiettivo è quello di far vincere il sì al *referendum* sulla riforma costituzionale per mantenere in carica un Governo amico. Il modo è questo: "Dobbiamo fare un lavoro porta a porta... mettere un po' fra parentesi tutte le cose per queste due, tre settimane, e dedicarci solo a questo… prendendo contatto con la segreteria dello stesso De Luca";

De Luca indica poi come esempio di clientelarismo da imitare l'attuale sindaco di Agropoli Franco Alfieri, già a suo tempo destituito dalla carica di sindaco, prosciolto dall'accusa di corruzione e abuso per avvenuta prescrizione quando era assessore per i lavori pubblici: "lui sa fare la clientela bene, (...) in maniera organizzata, scientifica, ah queste cose belle… [Alfieri] vedi tu come (...) devi fare, offri una frittura di pesce, portali sulle barche, sugli yacht, fai come (...) vuoi… devi portare 4000 a votare, se sono di meno davanti al popolo sei condannato";

Alfieri fra l'altro, secondo quanto risulta all'interpellante, è indagato dalla Procura di Vallo della Lucania per voto di scambio e per altri reati connessi con il suo legame con la famiglia Marotta di Agropoli, che controlla città e territorio;

De Luca suggerisce di raccogliere voti: bisogna "lavorare sulle imprese, ogni imprenditore con i suoi dipendenti, portarne a votare almeno la metà, con le professioni, l'ordine dei medici, dei commercialisti, degli avvocati, anche perché prenderemo una decisione importante dando la possibilità di usare i fondi europei anche per gli investimenti degli studi professionali"; nel campo della sanità perché "per come ci siamo mossi in questi mesi ci sia rispetto da parte dei titolari di strutture private qualificate e possiamo permetterci di chiedere ad ognuno di loro per ogni clinica o laboratorio di fare una riunione con i loro dipendenti, parliamo di migliaia di persone, parliamo

di un lavoro organizzato, perché se l'Aiop fa una riunione con i propri associati, sono 4000 lavoratori (...) se ognuno di voi chiama i 10, 20 imprenditori sul piano dell'amicizia, del rapporto personale, dell'amministrazione al di là di tutte le questioni, per cortesia fai questa cosa, dimmi, non ci facciamo prendere in giro, tu se vuoi dare una mano però mi devi dire quanti voti porti, se non mi vuoi dare una mano, massima libertà, grande chiarezza fra di noi, se no veramente ci prendiamo in giro",

si chiede di sapere quali iniziative urgenti intenda assumere il Ministro in indirizzo, affinché il risultato del *referendum* sulla riforma costituzionale non venga inquinato da pressioni e istigazioni tese a favorire il voto di scambio.

(2-00429)

Interrogazioni

SCIBONA, DONNO, LUCIDI, CAPPELLETTI, PUGLIA, SANTANGELO, GIARRUSSO, MORONESE - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

l'Opera nazionale di assistenza (ONA) per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è un ente morale, tramite decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 630, operante presso il Ministero dell'interno e che provvede all'assistenza materiale e culturale degli appartenenti al Corpo in servizio e in quiescenza, ai loro familiari e agli orfani;

considerato che dall'articolo di G.Cal., pubblicato sul quotidiano "il Fatto Quotidiano" in data 20 novembre 2016, con il titolo "Parentopoli e vacanze gratis: la mala-mutua dei vigili del fuoco", si apprende che il segretario generale dell'ONA, dottoressa Paniccia, ha incaricato, in più occasioni, con affidamento diretto, ricorrendo la somma urgenza, parenti e conoscenti per la realizzazione di compiti e lavori retribuiti, a favore dell'ente stesso. L'articolo evidenzia altresì che la polizza assicurativa per il personale dei Vigili del fuoco risulterebbe essere inadeguata agli scopi e che la spesa per la stessa corrisponde a circa un quindicesimo del bilancio dell'ente; inoltre, l'ONA ha a disposizione alcune strutture di villeggiatura per il personale del Corpo, ma ha usufruito di tali strutture, concesse gratuitamente, anche un dirigente dell'ONA che però non appartiene al Corpo dei Vigili del fuoco,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se i fatti riportati da "il Fatto Quotidiano" corrispondano al vero e se non ritenga che il comportamento assunto dalla dottoressa Paniccia possa risultare eticamente non conforme al canone del buon andamento della pubblica amministrazione;

se intenda intraprendere iniziative di competenza affinché sia tutelata la salute del personale del Corpo dei vigili del fuoco sollecitando l'ONA alla sottoscrizione di una polizza assicurativa efficace e che copra anche i problemi di salute risolvibili senza un ricovero di almeno 8 giorni, nonché esami specialistici e visite mediche collegati all'attività professionale;

se intenda fare chiarezza sull'utilizzo delle strutture di villeggiatura dell'ONA, vigilando che non avvengano abusi o concessioni senza titolo.

(3-03331)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

SIMEONI, VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, Maurizio ROMANI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

le nomine di fonte governativa sollevano sovente dubbi in parte dell'opinione pubblica e non solo; desterebbero, da ultimo, perplessità le nomine, in verità in parte già espresse, che il Ministro in indirizzo si accinge ad effettuare in merito alle posizioni di presidente delle Autorità portuali;

il 9 novembre 2016, il Ministro ha firmato i primi 3 decreti di nomina per i presidenti delle nuove Autorità di sistema portuale (AdSP): si tratta di Zeno d'Agostino per l'AdSP del mare Adriatico orientale con sede a Trieste, Sergio Prete a presidente dell'AdSP del mar Ionio e Carla Roncallo presso l'AdSP di La Spezia, in osservanza dei pareri positivi espressi dalle Commissioni parlamentari di competenza;

per quanto attiene ai primi due profili, il dottor D'Agostino già vanta esperienza in qualità di commissario straordinario a Trieste, ed inoltre figura nel consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale per il porto di Monfalcone; il dottor Prete è stato anch'egli presidente di Autorità portuale, nello specifico in quella avente sede a Taranto, ed è anche docente di Management della portualità presso l'università degli studi "Aldo Moro" di Bari;

la dottoressa Roncallo presenterebbe, al contrario, un profilo squisitamente politico, vantando esperienza in qualità di dirigente nel settore infrastrutture della Regione Liguria e figurando quale componente del consiglio di amministrazione della società Aeroporto di Genova, nonché come capo compartimento Anas per la viabilità in Liguria;

il Ministero, per quanto attiene agli ulteriori posti vacanti presso le Autorità portuali, avrebbe reso noto, in attesa che si esprimano a riguardo le competenti Commissioni di Camera e Senato, i nomi di altri 4 candidati a presidente di altrettante Autorità portuali. Per l'AdSP del mar Tirreno centro settentrionale, sarebbe stato indicato il dottor Francesco Maria Di Majo, che vanta la qualifica di avvocato e segretario generale del Centro italiano per le relazioni internazionali (ICIR);

il presidente della Regione Liguria Toti avrebbe indicato, oltre alla Roncalli, anche Paolo Emilio Signorini al vertice dell'Autorità portuale ma per il mar Ligure orientale; il dottor Signorini vanterebbe essenzialmente l'unico merito di essere segretario generale della Giunta;

sul versante opposto della penisola, sarebbe stato convalidato dal Ministro il nome di Daniele Rossi proposto dal presidente della Regione Emilia-Romagna per l'Autorità del mare Adriatico centro-settentrionale, il quale non avrebbe maturato negli anni esperienze significative nel settore marittimo e portuale, avendo egli sempre ricoperto incarichi nel settore pe-

trolifero, nello specifico per Eni-Sapiem, Gsp, e Rosetti Marino SpA; l'unico ruolo in qualche misura attinente sarebbe quello, peraltro di recente nomina, di consigliere di amministrazione per la compagnia marittima MGM Lines;

l'ultimo nome reso noto, relativo alla presidenza dell'Autorità portuale del medio Tirreno, sarebbe quello di Pietro Spirito. In merito a tale nomina sembrerebbe che il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si sia accordato con il Ministro per un rinvio di 36 mesi, al fine di ottenere l'accorpamento nella stessa Autorità portuale che ha sede a Napoli anche del porto di Salerno. Il dottor Spirito presenterebbe un *curriculum* alquanto singolare per ricoprire il ruolo, essendo stato, in passato, direttore dell'Atac, presidente dell'Interporto di Bologna oltre ad altri incarichi in Trenitalia cargo e Ferport di Genova;

infine, negli ultimi giorni è divampata la polemica a mezzo stampa, in merito alla presunta conferma di Ugo Patroni Griffi a presidente dell'Autorità portuale di Bari e Brindisi, su indicazione del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. In particolare, diversi esponenti dell'opposizione avrebbero lamentato l'inesperienza di Patroni Griffi, giacché questi non avrebbe mai ricoperto ruoli afferenti né all'economia dei trasporti né al settore portuale;

considerato che:

la recente riforma della portualità con il decreto legislativo 169 del 2016, entrato in vigore il 15 settembre 2016, ha novellato la disciplina del procedimento di nomina delle Autorità portuali;

all'art. 10, comma 1, reca modifiche dell'art. 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, che statuisce che "Il Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, ferma restando l'applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-*quater* della legge 8 agosto 1990, n. 241. Il Presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale";

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato in data 3 agosto 2016, con protocollo n. 0030381, un avviso finalizzato all'acquisizione di "manifestazioni di interesse" per la copertura del ruolo di presidente di AdSP, il quale, tuttavia, "non ha natura concorsuale" ed in base al quale "non è prevista alcuna procedura selettiva, non verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria, né sarà reso pubblico l'elenco di coloro che avranno presentato il proprio *curriculum*",

si chiede di sapere:

quali siano i criteri oggettivi, in accordo con i dettami di legge, adottati dal Ministro in indirizzo per la selezione e l'individuazione dei candidati al ruolo di presidente di AdSP;

quali siano le ragioni che sottendono alla decisione di procedere all'identificazione dei candidati idonei, anche attraverso candidature spontanee, in assenza dei requisiti di trasparenza e pubblicità, stante, peraltro, il ruolo estremamente "strategico" chiamato a ricoprire quale è quello della presidenza delle Autorità di sistema portuale;

se non intenda intraprendere alcuna azione volta a verificare che non sussistano profili di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, come disciplinato dall'art. 8, comma 2, della legge n. 84 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni.

(3-03328)

SIMEONI, FUCKSIA - *Ai Ministri dell'interno e della salute* - Premesso che:

la cooperativa "ArteInsieme", operante ad Itri (Latina), sarebbe risultata aggiudicataria di gara pubblica bandita dalla Prefettura di Latina finalizzata ad assicurare servizi di accoglienza ai migranti richiedenti protezione internazionale, ed avrebbe, da subito, evidenziato numerose criticità relative alla capacità di offrire adeguata assistenza ai migranti. Invero, già sotto il profilo della necessaria esperienza pregressa richiesta in sede di presentazione delle domande di partecipazione, si rende doveroso evidenziare che la cooperativa non aveva prestato in precedenza servizi in ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), ovvero in progetti di accoglienza similari; l'unico centro di accoglienza a Itri attrezzato in tal senso è, per onore di verità, gestito unicamente dal Comune;

la struttura individuata dalla cooperativa per offrire assistenza sarebbe stata indicata nell'ex albergo "Montefusco", peraltro ubicata in una località isolata di montagna e lontana molti chilometri dal centro abitato. Si aggiunga che la struttura versava, al momento della presentazione del progetto, in totale stato di abbandono da anni; si sono resi, pertanto, necessari lavori di adeguamento che ad oggi risultano essere ancora provvisori, e sussisterebbero inoltre plurime criticità, anche in mancanza del rispetto delle norme di legge in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;

si evidenzia, in proposito, che la struttura risulterebbe priva dei necessari allacci per l'erogazione dell'acqua e del metano, come anche dell'opportuno impianto di depurazione dell'acqua; ne discende, pertanto, che il carico d'acqua raccolto tramite autobotte risulterebbe non potabile e di conseguenza non adeguato per gli usi di cucina. Ancora, non risulterebbe essere stato predisposto un piano antincendio, così come non figurerebbe alcuna scala di emergenza; gli unici estintori in dotazione sarebbero quelli presenti al tempo della diversa destinazione dello stabile e quindi non revisionati da anni;

considerato che:

oltre alle carenze in merito alla struttura preposta, la cooperativa ArteInsieme non risulterebbe ottemperare a molti altri dei requisiti richiesti nel bando di gara, giacché il personale in organico non possiederebbe le competenze necessarie ad offrire un'adeguata assistenza ai beneficiari del servizio;

in primo luogo non sussisterebbero competenze in materia di mediazione linguistico-culturale: il bando, in proposito, dispone specificatamente che il servizio di mediazione linguistico-culturale debba essere effettuato mediante la copertura delle principali lingue parlate dai cittadini extracomunitari. Ad oltre 5 mesi di distanza dall'avvio del progetto, non risulterebbe la presenza di alcun mediatore linguistico-culturale in possesso dei requisiti previsti;

del pari, risulterebbe insussistente anche il servizio di assistenza legale precipuamente specializzato nella normativa concernente l'immigrazione, i diritti e i doveri, nonché la condizione dello straniero. L'unico avvocato a disposizione non presenterebbe alcuna esperienza precedente in merito e non presterebbe patrocinio per un tempo da ritenersi adeguato a fronteggiare le necessità dei migranti: sembrerebbe infatti che si palesi presso le strutture di accoglienza con una frequenza di una, due volte al mese;

non sarebbe inoltre presente un sostegno socio-psicologico adeguato, dacché l'unica operatrice è laureata in Psicologia ma non risulterebbe abilitata all'esercizio della professione; in aggiunta, sarebbe chiamata a prestare servizio per circa 10 ore settimanali, un tempo, ad avviso degli interroganti, non sufficiente se rapportato ai circa 120 immigrati presenti nel progetto;

tali carenze, hanno comportato una serie di gravi ripercussioni, prime fra tutte la cooperativa non sarebbe stata in grado di procedere alla presentazione del modello C3 presso la Questura di Latina, senza il quale gli immigrati ospitati nella struttura non possono ottenere il documento di riconoscimento, corredato di foto, che attesti lo *status* di richiedenti protezione internazionale, vedendosi, di conseguenza, anche impossibilitati a formalizzare l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se il Ministro dell'interno non intenda verificare la correttezza di tutte le procedure amministrative seguite nell'assegnazione dell'appalto alla cooperativa ArteInsieme, nonché la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal bando di gara, con particolare riguardo a quanto disciplinato al punto 7.7 in merito all'iscrizione della cooperativa al registro delle imprese della Camera di commercio territoriale;

se non intendano valutare l'invio di ispettori ministeriali affinché siano verificati lo stato, il corretto funzionamento e le condizioni igienico-sanitarie della struttura di accoglienza, l'attuale condizione di vita e di salute dei migranti ospitati;

se il Ministro della salute non intenda, provvedere affinché sia verificato l' avvenuto espletamento dello *screening* virale obbligatorio per HIV, HCV B, HCV C e tubercolina.

(3-03329)

CONTE - *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico* - Premesso che:

l'interporto di Padova è una piattaforma logistica intermodale di eccellenza nella quale trovano razionale collocazione strutture con funzioni diverse ma tra loro complementari. Progetta e realizza infrastrutture e servizi per la logistica ed il trasporto, con l'obiettivo di offrire ai propri clienti soluzioni su misura di elevata qualità;

le infrastrutture ferroviarie e terminalistiche occupano circa 350.000 metri quadrati e comprendono il nuovo grande *terminal* di proprietà di Interporto SpA, il *terminal container* delle Ferrovie dello Stato, di proprietà di Rete ferroviaria italiana (Rfi), e la stazione merci di Rfi;

sono presenti 16 binari all'interno dei *terminal*, raccordati alla stazione merci di Padova interporto, che a sua volta è dotata di 21 binari;

è destinato ai servizi di logistica distributiva e garantisce alle aziende sia di piccola che di grande dimensione una "porta di accesso" strategica e funzionale per accedere ai più importanti mercati internazionali. L'interporto Padova è un vero e proprio "*hub* " che raccoglie e distribuisce le merci e fornisce un servizio insostituibile al sistema produttivo dell'intero Nordest. Le dimensioni e la dotazione infrastrutturale lo rendono un complesso di notevole complessità gestionale;

considerato che:

da oltre 20 giorni l'interporto di Padova è paralizzato dalla protesta di uno dei sindacati di base, con l'imperversare di azioni violente ai limiti della legalità da parte di pochi aderenti, a danno di migliaia di operatori e lavoratori a cui è stato ripetutamente impedito di porre in essere le attività di trasporto e di movimentazione nei tempi e nei modi necessari. Tali proteste avvengono su suolo privato ed in spregio ai diritti costituzionali a tutela del lavoro e della libera circolazione;

le violazioni ripetute, e a giudizio dell'interrogante sfrontate, del diritto non appartengono alla normale dialettica sindacale e si ripercuotono in maniera negativa anche nei confronti dei residenti nelle aree circostanti, che si vedono privati dei loro diritti alla libera circolazione; si tratta di comportamenti incivili e al di fuori di qualsiasi legge, nonché vietati dalla Carta europea dei diritti dell'uomo e dalla nostra Costituzione, che costringono addirittura persone anziane a rimanere bloccate in casa, impossibilitate a recarsi a fare la spesa nei negozi del vicinato. Si sono create condizioni di tensione tali da generare spontanee reazioni di protesta da parte di cittadini appartenenti a tutte le categorie;

a causa del persistere di questi disordini e dei conseguenti gravi disservizi, alcune importanti aziende hanno manifestato la volontà di lasciare l'*hub* di Padova. Situazioni analoghe si sono verificate anche in altre piattaforme logistiche: in quella di Piacenza, durante il mese di settembre 2016, ci sono state azioni violente e si è addirittura verificato un incidente che ha portato al decesso di un lavoratore;

visto che:

in data 13 febbraio 2014 è stato costituito il tavolo della legalità nella logistica di magazzino, che coinvolge i Ministeri in indirizzo, la Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra), le organizzazioni imprenditoriali e i sindacati, con la finalità di mettere a punto le misure necessarie per reprimere e prevenire gli atti di violenza. I lavori di tale tavolo, tuttavia, si sono nel tempo arenati. Il danno che stanno subendo gli operatori è ingentissimo e il rischio è la degenerazione del conflitto;

per scongiurare tale rischio è necessario, da un lato, ripristinare normali relazioni sindacali e, dall'altro lato, rendere finalmente operativo il tavolo della legalità nella logistica di magazzino insediato due anni fa ma purtroppo mai decollato: esso consentirebbe di anticipare e prevenire eventi come quelli in corso a Padova che non riguardano solo situazioni territoriali ma necessitano di una strategia a livello nazionale,

si chiede di sapere:

quali misure urgenti ed indifferibili i Ministri in indirizzo intendano adottare per ripristinare condizioni di legalità e di ordine pubblico nell'area dell'Interporto di Padova;

se intendano rendere nuovamente operativo il tavolo della legalità nella logistica di magazzino, allo scopo di anticipare e governare questo tipo di eventi che non riguardano solo situazioni territoriali, ma impongono l'elaborazione di una strategia a livello nazionale;

quali iniziative intendano assumere per evitare nel futuro il verificarsi di forme illegali di lotta sindacale, che rischiano di danneggiare innanzitutto i lavoratori e spingere importanti aziende che operano nel territorio padovano ad abbandonare gli attuali siti produttivi, determinando crisi occupazionali, e per ripristinare normali relazioni sindacali.

(3-03330)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE PIN - *Ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il Cansiglio è un altipiano delle Prealpi dove sorge una foresta (foresta del Cansiglio) tra le più importanti d'Italia, meta di molti turisti con quasi 200.000 presenze all'anno;

nel versante trevigiano del Cansiglio, nei comuni di Fregona, Sarnede e Cordignano sono assenti i ripetitori di telefonia mobile;

la mancanza dei ripetitori e la totale scopertura telefonica creano notevoli disagi sia per gli abitanti delle zone che per i turisti;

il territorio è costituito da comuni montani che presentano caratteristiche territoriali-morfologiche ed economiche che ne condizionano lo sviluppo, considerando anche la scarsa accessibilità, la bassa densità della popolazione, l'inadeguata presenza di servizi e infrastrutture pubbliche e un'opportunità di lavoro inferiore;

considerato che:

sono continue e ripetute le segnalazioni, ad opera delle popolazioni che vivono in quei territori, relative alla difficoltà di allertare le forze di soccorso in caso di incidenti;

lo stesso Corpo nazionale del soccorso alpino, durante un'esercitazione inerente alla simulazione di ricerca delle persone disperse, ha rilevato che nell'area ci sono molte difficoltà nella comunicazione su rete cellulare che, oltre ad ostacolare le operazioni di soccorso, comportano ulteriori costi a carico del sistema sanitario nazionale perché si può essere costretti ad utilizzare l'elisoccorso, anche quando si potrebbe farne tranquillamente a meno se le reti fossero funzionanti,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative, ognuno per la propria competenza, intendano intraprendere al fine di dotare di un servizio ormai essenziale, quale quello della telefonia, le suddette zone che ad oggi ne risultano sprovviste;

se intendano promuovere e concedere un piano di interventi, d'intesa con Telecom Italia e la Regione Veneto.

(4-06694)

MANCUSO - *Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

la delega legislativa contenuta nell'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, è finalizzata ad una riforma complessiva delle camere di commercio;

tra le attività che le nuove Camere di commercio saranno chiamate a svolgere figurano quelle di accompagnamento per l'avvio delle start-up, di promozione dei processi di innovazione nei vari settori produttivi, di internazionalizzazione, di assistenza alle aziende per il reperimento dei fondi comunitari e di sostegno alla crescita delle imprese costituite da giovani e da donne;

conseguentemente, le Camere di commercio vengono individuate non solo come agenzie di servizi, ma come soggetti promotori di sviluppo, ed si configurano come uno strumento operativo snello e caratterizzato da qualificate professionalità, in stretta sinergia e in supporto al ruolo che dovrà svolgere la città-area metropolitana;

considerato che:

la legge delega prevede il mantenimento dell'autonomia alle Camere di commercio delle città metropolitane, e di conseguenza di quelle di Messina, ed anche quella della vicina Reggio Calabria, anche quando non fosse stato raggiunto il numero previsto di imprese iscritte;

la Camera di commercio di Messina si trova in una situazione di gestione commissariale, per uscire dalla quale già da tempo è stata esaurita la fase di verifica sugli elenchi, effettuata la validazione degli esiti, predisposta la delibera sulla ripartizione dei seggi (pronta e in attesa di firma), verificata l'assenza in capo alla stessa Camera di commercio di situazioni patrimoniali che possano essere oggetto di elaborati riassetti;

il trattamento pensionistico del personale in quiescenza si configura come ulteriore elemento di criticità, visto il notevole peso sul bilancio della Camera di commercio e la riduzione degli introiti relativi ai diritti camerali, tale da rappresentare un problema concreto per l'equilibrio finanziario dell'ente da affrontare con estrema urgenza;

è assolutamente necessario, quindi, creare le condizioni affinché anche la nuova Camera di commercio della città metropolitana di Messina possa essere messa in condizione di svolgere le ricordate funzioni attribuite dalla legge di riforma, necessarie per il rilancio e lo sviluppo del territorio messinese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno assumere le iniziative ritenute più rapide ed efficaci, al fine di favorire l'avvio delle procedure elettive, per porre fine alla gestione commissariale della Camera di commercio di Messina, in modo che il nuovo ente non sia più gestito da commissari nominati dalla Giunta regionale, ma sia amministrato dai rappresentanti delle realtà produttive e sociali.

(4-06695)

MONTEVECCHI, SANTANGELO, CAPPELLETTI, DONNO, AIROLA, BOTTICI, MORRA, BUCCARELLA - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

si apprende da un articolo pubblicato sul quotidiano "Corriere della Sera" del 7 novembre 2016, da titolo "Il caso dell'istituto di studi africani. Buchi nei conti, tesori negli scatoloni" che l'ambasciatore Antonio Armellini, nominato commissario liquidatore dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, si sarebbe dimesso a causa di numerose problematiche e ostacoli burocratici riscontrati nel corso del suo operato;

con decreto dell'11 novembre 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 14 gennaio 2012, l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Isiao) è stato assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa;

in data 27 maggio 2016 veniva pubblicato (*Gazzetta Ufficiale*, 5a Serie speciale, Contratti pubblici n. 87) l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini della partecipazione alla procedura ristretta per l'affidamento in concessione dei servizi di valorizzazione dei beni culturali nella disponibilità dell'Isiao anche attraverso la fornitura di servizi gestionali, servizi agli immobili, nonché servizi di cui all'art. 117, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004 da eseguire a Roma;

l'ambasciatore Armellini ha svolto per anni le funzioni di commissario per la liquidazione coatta amministrativa dell'ente;

considerato che:

l'Istituto, nato nel 1995 dalla fusione dell'Istituto italo-africano del 1906 e dell'Istituto italiano per il medio ed estremo Oriente fondato nel 1933 dal filosofo Giovanni Gentile e dall'orientalista Giuseppe Tucci, disponeva di un patrimonio enorme: una raccolta artistica e archeologica inestimabile proveniente soprattutto dalle esplorazioni di Tucci in Tibet tra gli anni '20 e '50, una biblioteca ricca di libri e documenti sui decenni di presenza italiana in Africa, un museo che vantava pezzi di grande valore a testimonianza del nostro passato. L'Istituto era sottoposto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri;

l'Isiao ha istituito centri di studio e di ricerca nei vari ambiti (storici, linguistici, artistici, culturali, religiosi) delle civiltà nei Paesi dell'Africa e dell'Oriente, organizzato mostre e conferenze, patrocinato convegni e seminari specialistici, edito riviste e pubblicazioni di riconosciuto valore accademico, istituito corsi di lingue e culture africane e orientali rivolti a un ampio pubblico, sottoscritto convenzioni e gemellaggi con analoghi enti accademici sia italiani che stranieri;

l'Isiao, per suo compito istituzionale, ha spesso formato operatori e maestranze fornendo importanti competenze e metodologie di lavoro. Tramite la cooperazione ha favorito autonomia di ricerca in vari Paesi;

attraverso il suo centro scavi e ricerche archeologiche e i suoi numerosi centri di ricerca, ha organizzato, e in molti casi finanziato, da più di 50 anni, missioni archeologiche, etnografiche ed etnolinguistiche;

nonostante ciò, come riporta il suddetto articolo di stampa, la biblioteca è stata chiusa nel 2011 e la sua collezione oggi si trova al palazzo Bran-

caccio; il museo africano è chiuso dagli anni '70 e i beni sono stati sparpagliati in 5 sedi diverse;

considerato inoltre che:

il declino dell'Isiao, secondo la ricostruzione dell'articolo, sarebbe iniziato nel 2011 quando il Ministero dell'economia e delle finanze inviò gli ispettori che avrebbero constatato 27 rilievi contabili, di cui 14 segnalati alla Procura regionale, frutto di una gestione scorretta; il Ministero degli affari esteri non approvò il bilancio a causa dei debiti in capo all'Istituto;

da allora qualsiasi appello, sottoscritto da cittadini o professori universitari, per salvare l'Isiao è risultato vano;

come riporta l'articolo, Sergio Romano avrebbe dichiarato: "Creando rapporti di amicizia e collaborazioni in tutti i Paesi in cui ha operato, l'Isiao ha avuto una straordinaria influenza sull'immagine culturale dell'Italia. (...) Butteremmo via un investimento";

inoltre, l'articolo evidenzia che il commissario Armellini avrebbe dichiarato nella lettera di dimissioni che molta documentazione utile per capire i bilanci reali era introvabile o distrutta; che il *deficit* dell'Istituto era pari a 5.217.909 euro; che c'erano circa 300 creditori; che esistevano sedi periferiche di improbabile utilità e addirittura una fantasma; che nell'archivio c'era molto materiale abbandonato; che nel *caos* esistente il recupero dei crediti era arduo;

eppure, il patrimonio costituito dai beni indisponibili dell'Isiao rappresenta una risorsa importante per il Paese: una delle biblioteche specialistiche più importanti d'Europa, collezioni museali di valore assoluto, un museo abbandonato da decenni. Tali risorse hanno ricevuto l'interesse di numerosi esponenti politici, dal Presidente della Repubblica *pro tempore* Giorgio Napolitano, ai sindaci che si sono succeduti a Roma, Alemanno e Marino, che si erano detti entrambi disponibili a rinunciare ai crediti del Comune;

a parere degli interroganti l'attenzione politica finora mostrata sarebbe stata solo apparente. Ora che la liquidazione è nella fase esecutiva, difatti, mancherebbe una perizia relativa al canone concessorio dei beni del patrimonio indisponibile dell'Isiao;

considerato altresì che:

il commissario dimissionario Armellini avrebbe inviato richieste e solleciti ma senza esisti concreti. A conferma di questi lunghi ritardi, si cita la nota del direttore del polo museale, Edith Gabrielli, nominata dal commissario Armellini quale perito del patrimonio dei beni indisponili dell'Isiao, con la quale solo a maggio avrebbe dato incarico ad un gruppo di esperti al fine di elaborare la relazione richiesta;

già all'inizio della liquidazione coatta, il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esprimeva la propria preoccupazione in merito alla conservazione e pubblica fruibilità del patrimonio museale, archivistico e librario dell'Isiao, auspicando che il Ministero stesso continuasse a mantenere la responsabilità della conservazione delle collezioni museali e il pieno controllo su di loro ed esprimendo viva preoccupazione sull'affidamento a privati dell'archivio fotografico;

nella medesima nota il Consiglio sollecitava il Ministero ad intraprendere i passi appropriati affinché si individuasse una soluzione adeguata per garantire la fruizione unitaria e la conservazione dell'intero patrimonio dell'Isiao;

considerato infine che:

l'Isiao non sarebbe l'unico istituto italiano dedicato allo studio delle altre realtà politiche e culturali sottoposto a chiusura. Come si evince dall'articolo de "il manifesto" del 17 novembre 2016 da titolo "la crisi della cultura fra caste e politica", sono "spariti di scena" anche l'Istituto per le relazioni fra l'Italia e i Paesi dell'Africa, America latina e medio Oriente (Ipalmo), fondato nel 1971 e divenuto il centro di elaborazione e promozione del terzomondismo in Italia, e l'Istituto italo-americano (Iila);

a parere degli interroganti, il caso dell'Isiao è l'emblema di gestioni apparentemente poco oculate e soprattutto della tendenza della politica degli ultimi 20 anni volta ad impoverire la cultura per impedire un reale confronto. L'Isiao sembra essere l'ennesima vittima non solo di una cattiva gestione, ma anche dell'impoverimento dei finanziamenti dello Stato. Si può affermare che lo stesso finanziatore ne abbia dichiarato la chiusura,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che vi sia stato un abbandono intenzionale dell'Isiao e se non ritengano che, attraverso interventi mirati e tempestivi, avrebbe potuto essere salvato;

quali iniziative intendano adottare, affinché il patrimonio di inestimabile valore dell'Isiao venga salvaguardato, conservato nella sua unitarietà e reso nuovamente fruibile.

(4-06696)

AIELLO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, recante la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, all'articolo 5 (Programmazione degli accessi), comma 1, dispone che "Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13";

stabilisce ai commi successivi che: "Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema educativo di istruzione e formazione, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione" (comma 2); "Ai fini della determinazione del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali: a) della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) del contingente di personale docente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nell'anno scolastico precedente" (comma 2-*bis*); "Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-*bis* è maggiorato nel limite del 30 per cento per la coper-

tura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni" (comma 2-*ter*); "Per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 1 si tiene conto altresì dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica" (comma 2-*quater*);

la legge n. 107 del 2015, alla lettera *i)* del comma 113 dell'articolo 1, modifica l'art. 400 relativo ai concorsi per titoli ed esami del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, specificando al comma 19 del citato articolo 400 che conseguono la nomina i candidati "dichiarati vincitori" che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti "messi a concorso";

il decreto del direttore generale n. 106 del 2016 ha bandito un concorso pubblico per la scuola secondaria per un totale di 16.147 posti per il primo grado e 17.232 per il secondo grado;

il decreto del direttore generale n. 107 del 2016 ha bandito un concorso pubblico per un totale di 1.023 posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado;

tenuto conto che dal contingente dei posti disponibili per l'anno scolastico 2016/2017, pubblicato col decreto ministeriale 7 settembre 2016, n. 669, si evidenzia la disparità tra il numero di posti messi a bando e il numero di posti indicati, con la conseguente mancanza di posti per le assunzioni in ruolo dei vincitori di concorso;

considerato che:

continua a sussistere l'enorme disparità tra "organico di diritto" (valido per le immissioni in ruolo) e "organico di fatto" (sul quale vengono assegnate le supplenze annuali), che non permette di garantire la necessaria continuità didattica agli studenti, fondamentale per una scuola di qualità, a danno del loro diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione (art. 3 e art. 34), dalla legge n. 104 del 1992 e dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006;

l'adeguamento al reale fabbisogno di docenti dei due tipi di organico risponderebbe alle esigenze di garanzia dei diritti degli alunni e di miglioramento dell'organizzazione territoriale di rapporti con le famiglie; si rende noto, d'altra parte, che un'azione simile è stata già adottata con il decreto ministeriale 14 febbraio 2014, n. 104, recante "Indicatori e Parametri per il monitoraggio e la valutazione dei programmi delle università 2013 - 2015", firmato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca *pro tempore* Maria Chiara Carrozza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno assumere le più rapide ed efficaci determinazioni al fine di adeguare gli organici al reale fabbisogno di docenti, specificamente includendo nell'organico di diritto parte dell'organico di fatto, così da garantire le assunzioni dei docenti vincitori di concorso a cattedra e la continuità didattica a tutti gli alunni;

se non ritenga opportuno attivarsi in tutte le sedi idonee per vigilare affinché le istituzioni preposte garantiscano l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi a cattedre, nelle regioni in cui essi hanno partecipato, fino

alla copertura totale dei posti messi a bando su base regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 107 del 2015.

(In allegato alla presente interrogazione è stata trasmessa documentazione, che resta acquisita agli atti del Senato).

(4-06697)

DE CRISTOFARO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

la caserma dei Vigili del fuoco del comando di Napoli, sede orientale, è stata chiusa il 22 novembre 2016;

la struttura, di proprietà della città metropolitana, vanta dei pagamenti arretrati, poiché sembrerebbe che da 2 anni non venga pagato l'affitto;

il personale è stato temporaneamente trasferito presso la sede centrale dei Vigili del fuoco di Napoli, in attesa che finiscano i lavori nella nuova sede, che è stata concessa dal Ministero della difesa e di cui, al momento, non sono ancora certi i tempi per poterla utilizzare;

considerato che

i fondi per adeguare la nuova struttura pare che siano stati stanziati già da 2 anni;

la caserma orientale di Napoli vanta 4.000 interventi all'anno;

tale situazione comporta un pesante disagio per l'attività di soccorso dei Vigili del fuoco, lasciando sguarnito il quartiere di un presidio indispensabile,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover verificare se siano stati rispettati i tempi previsti per la ristrutturazione della nuova sede, se i fondi stanziati siano stati interamente impiegati per le finalità preposte e se non intenda intervenire per accelerare la messa in funzione della nuova sede, restituendo al quartiere un servizio essenziale per i cittadini.

(4-06698)

MANCUSO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

con la conversione del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", sono state apportate importanti modifiche alla disciplina del processo civile. In particolare, in sede di conversione, è stato approvato l'inserimento di un ulteriore comma all'art. 161 ("Giuramento dell'esperto e dello stimatore") delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che ha introdotto una sostanziale modifica delle modalità di determinazione del compenso dei professionisti incaricati della valutazione dell'immobile sottoposto a pignoramento;

per effetto di tale modifica, nell'ambito dell'esecuzione forzata immobiliare, "il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita", e non sul valore dello stesso al momento dello svolgimento dell'attività di valutazione. Pertanto, "prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima";

considerato che:

la questione, al di là dell'ennesimo grave affronto alla dignità professionale, ha provocato un disappunto generale per il fatto che tale norma possa rappresentare un potenziale primo passo di un disegno che porti verso l'estromissione in generale dei consulenti tecnici d'ufficio liberi professionisti dalle perizie in ambito di procedure esecutive, in modo da favorire unicamente le società che possano gestire appalti di servizi ai tribunali in cui il perito sarebbe il semplice anello di una catena, esposto a condizioni remunerative dettate da logiche di profitto;

parametrare dunque il compenso dello stimatore, in aggiunta alla cronica inadeguatezza delle tariffe giudiziarie, al valore finale di vendita, significa subordinarlo ad un risultato che è legato a logiche totalmente indipendenti dalla prestazione espletata e dal perito;

la norma non comporta oneri per lo Stato, ma tende ad agevolare, a giudizio dell'interrogante, unicamente gli istituti bancari, i quali, nella stragrande maggioranza, sono i creditori delle procedure esecutive;

in tal modo si penalizza e si mortifica il lavoro dei professionisti, in quanto si impone al professionista sia l'incertezza del *quantum* liquidato, sia l'epoca in cui avverrà il pagamento a saldo. Paradossalmente, si potrebbe verificare anche il caso in cui il professionista sia costretto alla restituzione di parte del compenso ricevuto in acconto, qualora il bene venisse venduto ad un prezzo inferiore al valore di mercato al tempo della stima;

considerato, inoltre, che:

ancorare il compenso dell'esperto valutatore al prezzo di vendita dell'immobile non potrà che condurre ad un'ingiusta e rischiosa dilazione del termine di pagamento dell'esperto o dello stimatore immobiliare, che sarà costretto ad attendere il perfezionamento della vendita per ottenere la liquidazione del proprio compenso e ad una quasi certa riduzione permanente della misura del compenso spettante a tale categoria di professionisti, dovuta al frequente fenomeno delle vendite "al ribasso" rispetto al valore del bene inizialmente stimato;

in aggiunta, l'operato del consulente tecnico d'ufficio è ulteriormente aggravato e penalizzato dalla discrezionalità dei tribunali e dei giudici nell'applicare, in maniera totalmente diversa in tutto il territorio nazionale, le modalità di liquidazione dei compensi e delle spese ai periti;

sono ben note, infatti, le modalità concrete con cui si svolge la vendita forzata dei beni immobili, con o senza incanto, nonché la prassi per cui, fra le operazioni di stima del valutatore e l'effettivo perfezionamento della vendita giudiziaria, possono intercorrere anche diversi anni, con frequente riduzione del valore del bene rispetto a quanto inizialmente stimato;

in sintesi, ancorare il compenso dell'esperto valutatore al prezzo di vendita dell'immobile non potrà che condurre, nella sostanza, ad un'ingiusta e rischiosa dilazione del termine di pagamento dell'esperto o dello stimatore immobiliare, che sarà costretto ad attendere il perfezionamento della vendita per ottenere la liquidazione del proprio compenso e ad una quasi certa riduzione permanente della misura del compenso spettante a tale categoria di professionisti, dovuta al frequente fenomeno delle vendite "al ribasso" rispetto al valore del bene inizialmente stimato;

in conclusione, sulle operazioni di stima graverebbe un'alea di tipo pseudo-imprenditoriale, che non trova alcuna giustificazione nel ruolo terzo e imparziale che il valutatore è chiamato a svolgere nelle more della procedura esecutiva, con inaccettabili effetti pregiudizievoli per i professionisti chiamati a ricoprire funzioni ausiliarie nel procedimento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di attivarsi, con azioni di competenza, per evitare un grave ed irreparabile danno economico a tali professionisti, al fine di disporre con una novella legislativa l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 161 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in modo tale che il giudice torni a liquidare, in sede di udienza, *ex* articolo 569 del codice, il 100 per cento del compenso del professionista, in quanto in quella sede già tutte le prestazioni a lui imputate risultano totalmente espletate, attraverso la consegna telematica (45 giorni prima dell'udienza) della perizia di stima e di tutti gli allegati di rito;

nel caso in cui l'abrogazione della norma non sia possibile, se intenda valutare quantomeno l'opportunità di: prevedere che l'acconto da versare all'esperto o allo stimatore immobiliare al momento del deposito della perizia, ai sensi dell'attuale dettato dell'articolo 161 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, vada determinato in misura almeno pari al 50 per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima del bene, in modo da sottrarre le modalità di liquidazione del corrispettivo ad un'ulteriore fonte di pregiudizio; considerare la somma versata a titolo di acconto al valutatore al netto delle spese e dei costi sostenuti per le operazioni di valutazione, oltre alle attività peritali accessorie, che andranno liquidati separatamente e in anticipo ad opera del giudice; considerare la somma versata a titolo di acconto separata dalle vicende successive alla stima stessa e quindi intangibile, sia nel caso in cui vi sia una possibile richiesta di ripetizione rivolta all'esperto valutatore, sia nelle ipotesi in cui il bene rimanga invenduto o la vendita venga eseguita ad un prezzo irrisorio rispetto al valore dell'immobile inizialmente stimato.

(4-06699)

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, STEFANO, BAROZZINO, CERVELLINI, CAMPANELLA, SIMEONI, BENCINI, MUSSINI, FUCKSIA, MOLINARI, Maurizio ROMANI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

a seguito della riforma avviata con il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, proseguita con il successivo decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, le istituzioni AFAM (alta formazione artistica, musicale e coreutica) sono state elevate di rango, e sono definite «istituzioni di livello universitario»;

l'articolo 1, commi da 102 a 107, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), ha aggiornato le precedenti norme che equiparavano i diplomi accademici dei diversi livelli alle equipollenti lauree rilasciate dal sistema universitario nazionale;

nell'ambito del necessario percorso di statizzazione degli istituti musicali pareggiati trasformatisi in istituti superiori di studi musicali ai sensi

dell'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508, il disegno di legge AS n. 322 prevede la loro graduale statizzazione;

la statizzazione avviene su richiesta degli istituti interessati, quali istituzioni autonome ovvero come sedi decentrate dei conservatori di musica statali presenti nel medesimo territorio, i quali subentrano ad essi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con specifici e differenziati tempi e modalità, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli enti finanziatori degli istituti esistenti;

il relativo personale docente, amministrativo e ausiliario con contratto a tempo indeterminato è posto gradualmente in sovrannumero nei ruoli dello Stato con assorbimento sui posti dell'organico che si rendono vacanti e disponibili;

in questo contesto, circa 200 docenti si troverebbero esclusi dall'inserimento nelle graduatorie nazionali ad esaurimento, valide per le assunzioni a tempo indeterminato, malgrado siano in possesso dei requisiti previsti per l'inserimento nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ovvero almeno 3 anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione ai sensi dell'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (almeno 180 giorni di servizio per ogni anno accademico) oppure con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altra tipologia contrattuale (almeno 125 ore di insegnamento per ogni anno accademico);

considerato che:

scopo precipuo del disegno di legge n. 322, espresso anche nella relazione di accompagnamento al provvedimento, è quello di "evitare infrazioni europee dovute alla violazione delle norme sulla non rinnovabilità dei contratti oltre un certo periodo di tempo", mentre la totalità dei lavoratori suddetti rientra proprio nella fattispecie di quei docenti che sono già potenziali portatori di interesse avverso lo Stato per la stipula di contratti di lavoro di durata superiore al limite consentito dalle norme comunitarie;

l'eventuale esclusione di questi docenti dalle graduatorie ad esaurimento comporterebbe una palese disparità di trattamento, considerato che nella graduatoria nazionale stilata a norma della legge n. 128 del 2013 sono presenti anche numerosi docenti che in questi anni hanno rifiutato gli incarichi loro proposti e che quindi al momento possiedono addirittura meno anni di servizio rispetto a chi si nel frattempo ha continuato a prestare servizio presso le istituzioni AFAM accettando incarichi di supplenza annuale;

la corretta applicazione del principio di continuità didattica deve essere garantito non solo nei confronti degli studenti dei docenti di ruolo, ma anche nei confronti degli alunni formati dai docenti abilitati precari,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché i suddetti docenti vengano inseriti in coda alle redigende graduatorie nazionali ad esaurimento subito dopo i colleghi delle graduatorie nazionali *ex lege* n. 128 del 2013 (decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 526), i quali sarebbero comunque collocati in posizione prioritaria a tutela dei loro diritti acquisiti.

(4-06700)

CASTALDI, BERTOROTTA, DONNO, ENDRIZZI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, MANGILI, MORONESE, MORRA, PETROCELLI, SCIBONA, SERRA, TAVERNA - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

l'"air gun" è una tecnica di ispezione finalizzata all'analisi della composizione del sottosuolo marino, consistente in spari di aria compressa ad alta intensità sonora, esplosi a determinata distanza l'uno dall'altro. Tale tecnica genera onde riflesse da cui estrarre dati sulla composizione dei fondali marini;

uno studio del WWF Abruzzo, inviato nel 2011 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito di osservazioni ad un'istanza di concessione petrolifera della North Petroleum, ha evidenziato che nel caso delle perturbazioni acustiche, generate dagli "air gun", alcuni studi riportano una diminuzione delle catture di pesci, anche dopo alcuni giorni dal termine delle indagini;

gli studi del The norwegian institute of marine research hanno messo in evidenza una diminuzione delle catture di pescato fino al 50 per cento in un'area distante fino a 2.000 metri quadrati dalla sorgente durante l'utilizzo di "air gun". È stata anche dimostrata una diminuzione della disponibilità di uova di pesce, probabilmente causata della prolungata esposizione di specie ittiche a suoni a bassa frequenza;

questi spari sono dannosi al pescato, perché possono causare, molto spesso, lesioni ai pesci, e soprattutto la perdita dell'udito, che per molte specie ittiche serve per orientarsi, accoppiarsi e per trovare cibo;

il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato, in data 19 maggio 2015, il disegno di legge n. 1928, recante "Disposizioni in materia di divieto dell'utilizzo dell'air gun per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi", in corso di esame nelle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato;

il 18 ottobre 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha concesso alla società Schlumberger Italiana la "compatibilità ambientale" per un progetto che prevede la registrazione di profili geofisici con la tecnica sismica di riflessione 3D e l'utilizzo degli "air gun" in un'area situata nel golfo di Taranto, di fronte alle coste della Puglia, della Basilicata e della Calabria. L'area interessata ricopre una superficie di circa 4.030 chilometri quadrati e si trova ad oltre 12 miglia dalle coste;

il progetto è stato approvato con prescrizioni (n. 1940 dell'11 dicembre 2015) dalla commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. La Regione Puglia ha già espresso parere contrario il 20 febbraio 2015, con il decreto n. 214;

considerato che:

il citato disegno di legge n. 1928 prevede di introdurre il divieto di utilizzo della tecnica dell'"air gun" e di altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini, finalizzate alla prospezione, ri-

cerca e alla coltivazione di idrocarburi, prevedendo idonee sanzioni in caso di violazione, analogamente a quanto stabilito dall'articolo 144, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, per la fratturazione delle formazioni rocciose, in cui sono intrappolati lo *shale* gas e lo *shale oil*;

è stata sancita, in alcuni casi, l'incompatibilità tra il programma di ricerca degli idrocarburi in mare, mediante l'utilizzo della tecnica "air gun" e il principio di precauzione. Da tale principio deriva, infatti, l'esigenza di un'azione ambientale tesa alla salvaguardia dell'ecosistema in funzione preventiva, anche quando non sussistono evidenze scientifiche conclamate, che illustrino la certa riconducibilità di un effetto devastante per l'ambiente ad una determinata causa umana;

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:

sulla piattaforma aperta *online* denominata "change.org", che consente alle persone di tutto il mondo di attivarsi in relazione ai problemi che più li coinvolgono, è stata promossa da parte della associazione ambientalista "Marevivo" una petizione, con speciale riguardo al divieto di uso dell'"air gun", per chiedere al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e a tutti i sindaci dei comuni dell'arco ionico di ricorrere al Tar contro il decreto VIA (valutazione impatto ambientale) concesso alla Schlumberger e per sollecitare il Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, a cambiare rotta, una volta per tutte, sulla politica energetica dell'Italia;

la "Jonian Dolphin Conservation" è una *start up* di giovani ricercatori, che studiano i cetacei del golfo di Taranto nel Mar Ionio settentrionale e portano avanti l'attività di *dolphin watching*, facendo diventare ricercatori, per un giorno, turisti e cittadini, proprio in quella zona che sarà interessata dall'utilizzo degli "air gun";

nelle acque del golfo di Taranto, a soli 13 miglia dalle coste, a breve, verranno utilizzate tecniche esplorative con "air gun" per fare ricerca e prospezione di idrocarburi, con violenti spari di aria compressa ogni 5-15 secondi, con intensità fino a 260 decibel, con grave pericolo per la fauna marina, in special modo per i delfini;

il golfo di Taranto è stato eletto come luogo di riproduzione da diverse specie di cetacei. L'utilizzo degli "air gun", come da studi a riguardo, può provocare nelle specie marine "cambiamenti nel comportamento, elevato livello di stress, indebolimento del sistema immunitario, allontanamento dall'habitat, temporanea o permanente perdita dell'udito, morte e/o danneggiamento delle larve in pesci ed invertebrati" (dal sito *internet* "change.org");

considerato infine che:

i delfini, come scritto nella suddetta petizione, "non temono l'Ilva ed i suoi veleni, vivono in libertà con i propri cuccioli, ma non potranno difendersi dalla nave, armata di cannoni ad aria (gli air gun), che presto esplorerà il Golfo di Taranto alla ricerca del petrolio. Sono in pochi a saperlo ma nel Golfo di Taranto, proprio in quella porzione di mare definita già 30 anni fa con decreto presidenziale "baia storica e naturale", si trovano centinaia di esemplari di delfini e balene, che ogni giorno si possono facilmente incontrare ed osservare" (dal sito *internet* "change.org");

queste attività inficiano anche le indicazioni di risanamento contenute nella legge 4 marzo 2015, n. 20, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non intenda emanare specifiche e stringenti direttive per vietare l'uso della tecnica dell'"air gun" per le attività di ispezione dei fondali marini, finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

se non intenda revocare il suddetto decreto VIA, relativo al progetto che prevede la registrazione di profili geofisici con la tecnica sismica di riflessione 3D e l'utilizzo degli "air gun" in un'area situata nel golfo di Taranto.

(4-06701)

LUMIA - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante:

grazie alla scelta del Presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, di far guidare "Riscossione Sicilia" dall'avvocato Antonio Fiumefreddo, che ha avviato una nuova gestione e un risanamento senza precedenti di questa importantissima struttura, sta emergendo un sistema criminale fatto di truffe, corruzione e mafia;

l'avvio di questa nuova gestione ha comportato l'eliminazione dell'elenco dei consulenti (in numero di 887), occupati nella gestione dei contenziosi, che in realtà producevano solo oneri per la struttura e non veniva svolto un servizio teso al recupero dei crediti verso il fisco;

come emerge da diverse notizie di stampa, sono stati smascherati degli *escamotage*, volti a ritardare l'avvio della riscossione per far scadere i termini e quindi far decadere la prescrizione ed impedire il recupero di ingenti risorse all'erario Regionale. Nei *dossier* risulterebbero coinvolte ben 2.000 imprese, di costruzioni, sanità e rifiuti, alcune legate a *clan* mafiosi, con cartelle per 700 milioni di euro;

segnatamente, l'amministratore unico Fiumefreddo avrebbe disposto un'indagine interna, che ha consentito, proprio in queste ore, di individuare un sistema che ha permesso a centinaia di contribuenti di richiedere la maggiore rateizzazione del carico tributario per ottenere l'inserimento nel sistema telematico della cosiddetta regolarità fiscale, salvo poi non pagare le rate ma, con la complicità di funzionari compiacenti, essere mantenuti in posizione di rateizzazione, senza che nessuno disponesse la decadenza e quindi consentendo a diverse imprese, e tra queste a note imprese raggiunte da indagini per fatti di mafia, di partecipare a pubbliche gare, apparendo formalmente in regola con il DURC (documento unico di regolarità contributiva), così inquinando anche il sistema degli appalti in favore di aziende, che operano secondo l'illustrato sistema criminale;

il volume di dette rateizzazioni, da dichiarare decadute, supera i 700 milioni di euro e riguarda oltre 2.000 contribuenti siciliani, con centinaia di

aziende operanti nel settore degli appalti, ovvero in quello della sanità convenzionata;

sono state avviate, per la prima volta, procedure esecutive immobiliari nei confronti dei cosiddetti grandi morosi, iscrivendo oltre 100.000 ipoteche, sequestrando oltre 4.000 autovetture di grossa cilindrata, segnalando alla magistratura migliaia di posizioni in palese posizione di evasione e di sottrazione fraudolenta di beni alla riscossione;

sono state individuate 5 categorie merceologiche, operanti nel settore dell'ortofrutta, del pesce, del movimento terra, dei pubblici appalti e dei trasporti, tradizionalmente tutte categorie fortemente infiltrate da Cosa Nostra ed avviate, per la prima volta, procedure esecutive con notifiche dirette e con la segnalazione dei titolari delle ditte alle procure della Repubblica competenti;

è stato per la prima volta stipulato un protocollo di intesa con la Procura distrettuale della Repubblica di Catania, con l'Agenzia delle entrate e con l'INPS, per assicurare alla magistratura i responsabili di gravi delitti contro l'economia;

sono stati individuati grandi evasori con criteri oggettivi e senza creare aree di impunità e privilegi, impedendo qualunque forma di intermediazione politica - burocratica - clientelare e in alcuni casi affaristico - mafiosa;

"Riscossione Sicilia" si avvia ad essere un'agenzia di qualità, in grado di trasformarsi in una grande risorsa per garantire un cammino di legalità e sviluppo nella Regione Sicilia,

si chiede di sapere:

se e quali forme di tutela i Ministri in indirizzo abbiano predisposto per preservare l'avvocato Antonino Fiumefreddo, che, ad avviso dell'interrogante, ha interrotto un sistema di potere senza precedenti, da possibili e concreti danni alla sua persona;

quali forme di cooperazione intendano mettere in atto per supportare e facilitare il lavoro impegnativo e rischioso che si sta portando avanti in questa delicata struttura.

(4-06702)

AIELLO - *Ai Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno* - Premesso che il 22 novembre 2016 la trasmissione televisiva "Le Iene", più precisamente un servizio del giornalista Giulio Golia, ha raccontato di una forte contaminazione radioattiva in un'area specifica del litorale ionico, più precisamente nei tratti di spiaggia afferenti ai comuni di Montauro e Staletti (entrambi in provincia di Catanzaro), oltreché lungo il torrente denominato "Franco". Dalle numerose inchieste della trasmissione televisiva si evincerebbe però che il fenomeno della contaminazione interessa, oltre alla provincia di Catanzaro, anche vasti tratti della provincia di Reggio Calabria e di Cosenza, le cui popolazioni sono colpite, sempre più frequentemente e diffusamente, da malattie di tipo tumorale;

considerato che così come racconta una corposa rassegna stampa, i casi di navi affondate cariche di rifiuti tossici a largo delle coste calabresi sono numerosi, e tra questi, quello della motonave "Jolly Rosso", che ha

scaricato su una vasta area del cosentino una grande quantità di materiale radioattivo e quello della nave "Rigel", affondata al largo delle coste calabresi il 21 settembre 1987. Il ritrovamento del relitto della Rigel è avvenuto solo dopo diversi anni e comproverebbe anche il velenoso carico;

tenuto conto che Legambiente, sin dalla fine degli anni '80 ha prodotto una corposa documentazione in *dossier*, studi, e rapporti dettagliati, che ricostruiscono il legame tra la criminalità organizzata e la pratica dello smaltimento illecito dei rifiuti, sia con il sistema dell'affondamento delle navi, sia con altre modalità illecite,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivarsi al fine di:

a) predisporre, di concerto con gli organismi regionali preposti, un approfondimento, tramite un piano straordinario, su quanto denunciato in televisione dal giornalista Golia, predisponendo un processo di controllo dei livelli di radioattività lungo tutto il golfo di Squillace, sia delle acque che del litorale, associato ad un sistema di monitoraggio permanente dei risultati ottenuti;

b) accertare che non ci siano pericoli per la balneazione, considerando anche che il tratto interessato, soprattutto nei mesi estivi, rappresenta una meta molto frequentata dai calabresi e dai turisti, e considerato che eventuali restrizioni alla balneazione avrebbero immediate ricadute negative dal punto di vista turistico-economico;

c) attivare le procedure ritenute più efficaci, al fine di predisporre ulteriori specifiche indagini, approfondendo la certificata connessione tra la presenza di materiali e rifiuti radioattivi in Calabria e la criminalità organizzata, offrendo ai cittadini calabresi un doveroso atto di verità.

(4-06703)

Stefano ESPOSITO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il nuovo prefetto di Grosseto ha annullato il bando finalizzato all'accoglienza di 50 richiedenti asilo, che sarebbero dovuti arrivare nella città turistica toscana di Capalbio e in altre località della provincia;

il nuovo prefetto si è avvalso della facoltà di non procedere all'affidamento del servizio come previsto nelle disposizioni finali del bando. La Prefettura di Grosseto ha comunque precisato che presto verrà avviata una nuova procedura selettiva per decidere come e dove accogliere i migranti destinati al Comune di Capalbio nella suddivisione operata dal Ministero dell'interno;

considerato che a settembre 2016 il Ministero ha varato un piano per una ripartizione equilibrata di richiedenti asilo in tutti i Comuni italiani, con l'obiettivo di strutturare un sistema di accoglienza dei migranti, diffuso sull'intero territorio nazionale, pensato per rispondere in maniera flessibile al bisogno di accoglienza che si potrà registrare nel corso del tempo,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno indotto il prefetto ad annullare il bando e a decidere che per il momento i richiedenti asilo destinatati ad essere accolti a Capalbio siano indirizzati in un'altra località;

se la decisione del prefetto di Grosseto sia coerente con l'articolazione a livello comunale del piano nazionale di ripartizione dei richiedenti asilo, che dovrebbe garantire un'equa distribuzione tra tutti i Comuni italiani sulla base di criteri oggettivi e senza ingiuste disparità territoriali.

(4-06704)

MARCUCCI, PEZZOPANE - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti:

il 1° novembre 2016, ha avuto efficacia la fusione, per incorporazione, del gruppo Cogemat/Cogetech in Snai SpA e, conseguentemente, tutte le attività svolte dalle società incorporate sono state accentrate in capo a Snai, che è subentrata senza soluzione di continuità;

prima della fusione, Cogetech e Snai erano inquadrate, da un punto di vista previdenziale, rispettivamente nel settore "terziario" e "industria" e, dopo la fusione Snai, continua a svolgere le medesime attività in precedenza inquadrate nel settore industria;

considerato altresì che da quanto si apprende da fonti sindacali e aziendali, la direzione centrale INPS avrebbe dato comunicazione, tramite Confindustria, circa la propria valutazione dell'inquadramento della società Snai, nell'assetto post-fusione, nel settore terziario, con versamenti nei codici previdenziali del terziario,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza, e quali misure nel caso intenda adottare, dell'interpretazione data dall'Inps che, oltre a incontrare la contrarietà di tutte le parti coinvolte e ad apparire a parere degli interroganti del tutto ingiustificata, comprometterebbe, irrimediabilmente, l'opportunità di utilizzare i necessari ammortizzatori sociali a fronte degli esuberi di personale conseguenti alla fusione.

(4-06705)

DE POLI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

da notizie di stampa, si apprende con rammarico che, secondo l'Osservatorio sulle politiche occupazionali dell'INPS, le persone con disabilità, beneficiarie delle assunzioni agevolate, sono state solo 161 a fronte delle 245 del 2014 e delle 1.201 del 2011. Salta all'occhio il crollo verticale dei lavoratori disabili: in continuo calo dal 2011, nel 2015 hanno subito un'ulteriore diminuzione;

le associazioni per i diritti dei disabili hanno denunciato la mancanza di rifinanziamenti *ad hoc*, nella legge di stabilità per il 2016, al fondo che sostiene il collocamento lavorativo delle persone con disabilità, previsto dalla legge n. 68 del 1999: il fondo, già ridimensionato pesantemente nel 2011 e 2012, l'anno scorso era stato portato a 12,6 milioni, saliti a 21,8 nel 2014, dopo che la Commissione europea aveva richiamato l'Italia per inadempienza nel garantire parità di trattamento ai lavoratori disabili;

con l'obiettivo iniziale di agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro alle persone disabili, la citata legge sta progressivamente perdendo la sua incisività, visto che la settima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 68 del 1999 rileva che nel 2015 le assunzioni di persone

con disabilità sono scese al minimo storico: 18.295 contro le oltre 22.000 del 2012: questo a fronte di oltre 670.000 lavoratori iscritti agli elenchi del collocamento obbligatorio, solo uno ogni 37 riesce a trovare una collocazione anche nel settore pubblico;

in questo ambito di difficile gestione, i posti di lavoro riservati ai disabili restano vacanti: infatti, allo stato attuale ed in base alla legge, le aziende e gli enti che, per le loro attività peculiari o per situazioni contingenti non riescono a inserire nell'organico il numero previsto di persone con disabilità (una se il numero complessivo di dipendenti è inferiore a 35 dipendenti, due tra 35 e 50, il 7 per cento del totale oltre i 50), possono chiedere un esonero parziale, sborsando in cambio 30,6 euro al giorno che finiscono nel fondo regionale per l'occupazione dei disabili;

bisogna rilevare anche che non mancano nemmeno i casi in cui gli obblighi non vengono rispettati *tout court*, contando sul fatto che il numero di sanzioni per violazione della legge n. 68 è molto basso: nel 2013 sono state solo 159 in tutta Italia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare la delicata questione nelle sedi opportune e intervenire, affinché le persone con disabilità possano essere tutelate nel loro diritto al lavoro e in quello all'inclusione sociale, come previsto dalla legge n. 68 del 1999 e dall'art. 3 della nostra Costituzione.

(4-06706)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03331, del senatore Scibona ed altri, sull'ONA, ente d'assistenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.